



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 11 DEL 19 MARZO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI**

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Gli indennizzi, però, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%. inoltre, viene fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

Pagina 6

■ **SANATORIA DEGLI AVVISI BONARI**

Il decreto sostegni (all'articolo 5 – commi da 1 a 11) prevede una sanatoria riguardanti le liquidazioni automatiche che saranno effettuate sulle dichiarazioni 2017 e 2018. La liquidazione automatica consiste nella verifica del calcolo dell'imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell'imponibile, nel riparto delle eccedenze e nel recupero dei versamenti omessi e non effettuati alle varie scadenze) che termina con l'emissione delle comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come "avvisi bonari".

Pagina 11

■ **DECRETO DRAGHI E LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO**

Il decreto Sostegni aggiunge **ulteriori settimane** di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021.

Pagina 13

■ **CORONAVIRUS: D.L. 30/2021**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in

presenza, è stato emanato il Decreto-legge n. 30/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 13.03.2021, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Pagina 19

AGGIORNAMENTO

■ **BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: FACCIAMO IL PUNTO**

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il 2021 la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi effettuati nel 2021, destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi edilizi (interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2020), innalzando a 16.000 euro (anziché 10.000) il limite complessivo di spesa ammissibile su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" facciamo il punto sulla disciplina agevolativa e sugli adempimenti da osservare.

Pagina 23

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 34

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021**

Pagina 37

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Proroga per Certificazione Unica, dati precompilata e Conservazione sostitutiva

Poco prima della scadenza è stato pubblicato sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) un importante *Comunicato Stampa* con il quale si anticipa l'inserimento nel prossimo decreto Sostegni, attualmente in corso di redazione, della proroga di alcuni adempimenti, richiesta a gran voce da molti operatori del settore. Le **nuove scadenze** sono:

- ◆ **trasmissione** telematica della **Certificazione Unica: 31 marzo 2021**;
- ◆ **consegna** ai percipienti della **Certificazione Unica: 31 marzo 2021**;
- ◆ **comunicazione enti esterni** dei dati utili per la dichiarazione precompilata: **31 marzo 2021**;
- ◆ **disponibilità** della **dichiarazione precompilata: 10 maggio 2021**;
- ◆ **conservazione sostitutiva** delle fatture elettroniche dell'anno **2019: 10 giugno 2021** (data da confermare).

RUNTS: chiarimenti sullo statuto delle reti associative

Con Circolare n 2 del 5 marzo 2021 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all'adeguamento statutario semplificato per gli enti che aderiscono alle reti associative.

La circolare specifica come tali enti potranno beneficiare di strumenti per accelerare la loro iscrizione al RUNTS. Le reti associative potranno rendere disponibili, per gli aderenti, degli statuti standard, preventivamente approvati dal Ministero del lavoro con i seguenti vantaggi:

- ◆ dimezzare i tempi di iscrizione al RUNTS registro unico nazionale degli enti del terzo settore
- ◆ rapido afflusso degli enti di piccole dimensioni nel RUNTS al momento della transmigrazione.

L'adozione del modello standard è facoltativa per gli enti aderenti alla rete associativa.

Locazione breve per più di 4 appartamenti: rimane la chance del regime forfetario

L'articolo 4 del DL 50/2017 ha introdotto la disciplina della cosiddetta locazione breve: le locazioni di tipo abitativo di durata non superiore ai 30 giorni con finalità turistiche.

La norma prevede la possibilità di applicare al corrispettivo ottenuto da un affitto breve una cedolare secca del 21%; questa rappresenta una opzione, non il regime naturale, in mancanza del cui esercizio il reddito confluisce in Irpef. A partire dal giorno 1° gennaio 2021, per effetto della Legge di Bilancio 2021, il regime fiscale della locazione breve è riconosciuto solo nel caso in cui un contribuente destini a questa finalità non più di quattro appartamenti nel periodo di imposta; nel caso in cui questo limite venga superato, l'attività esercitata "*si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile*", anche quando svolta per il

tramite di intermediari. Una strada percorribile è rappresentata dal regime forfetario, per l'applicazione del quale non sono previste esclusioni.

Indennità Covid professionisti DL Sostegno in arrivo entro aprile

Come noto il DL sostegno (già decreto Ristori) in preparazione ormai da mesi, riserva circa 12 miliardi in contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi. La novità rispetto ai decreti emergenziali legati al Covid del 2020 (Cura Italia, Rilancio, Agosto Ristori 1,2,3 4) è che **il meccanismo di sostegno economico includerebbe anche i professionisti, ordinisti e non (circa 800 mila soggetti) e i collaboratori sportivi** che prima venivano raggiunti, rispettivamente dalle proprie casse previdenziali, dall'Inps e dalla società Sport e salute, emanazione del CONI.

Il contributo economico, per come emerge dalle prime bozze:

- ◆ dovrebbe essere compreso tra il 10 e il 30% di quanto perso rispetto alla media dei mesi del 2019
- ◆ le aliquote di erogazione del contributo sarebbero inversamente proporzionali alle dimensioni dell'azienda
- ◆ con **un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per le persone giuridiche, importo massimo 150mila euro** (ma questi importi sono ancora in corso di discussione)
- ◆ riguarderebbe le imprese fino a 10milioni di euro di fatturato
- ◆ verrebbe **gestito interamente dall'Agenzia delle Entrate.**

Anche i professionisti e gli sportivi, quindi, dovrebbero fare domanda all'Agenzia. A questo proposito emerge anche che sia stata messa a punto dalla società informatica governativa SOGEI, una piattaforma telematica tutta nuova e potenziata che potrà gestire, non appena il decreto sarà pubblicato, anche **l'erogazione dei bonifici direttamente sui conti correnti dei beneficiari a partire da 10 giorni dopo la domanda, raggiungendo i beneficiari entro la fine del mese di aprile.**

Regole IVA dal 2021 per l'Irlanda del Nord post brexit

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea e vanno applicate le procedure doganali e fiscali previste per i paesi extra-UE.

Dal 1° gennaio 2021 trova inoltre applicazione il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord che prevede la vigenza delle norme UE **in materia doganale** per la circolazione delle merci tra Stati membri. Ai fini dell'adeguato funzionamento del sistema IVA dell'Unione, il Consiglio d'Europa ha emanato la Direttiva (UE) n. 2020/1756 del 20 novembre 2020, che prevede l'attribuzione di un numero di identificazione IVA distinto a ogni soggetto passivo che effettua cessioni di beni nell'Irlanda del Nord e a ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettui acquisti intracomunitari di beni.

Decontribuzione Sud il TAR annulla le istruzioni in tema di somministrazione

L'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la c.d. "Decontribuzione Sud", una agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate, che consiste nell'esonero pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti con esclusione dei premi INAIL dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. Dopo l'approvazione UE, INPS ha pubblicato la **circolare 33 2021** con le istruzioni complete per i datori di lavoro relative al 2021.

L'Inps aveva già pubblicato nei messaggi n. 72 e n. 170/2021, alcune indicazioni che sono state parzialmente bloccate dal TAR Lazio sul tema dello sgravio sulle tredicesime. Ora una nuova pronuncia del TAR Decreto n. 1604 del 15 marzo 2021 sconfessa l'interpretazione INPS in tema di lavoro somministrato affermando che lo sgravio si applica per i lavoratori impiegati nelle sedi delle regioni agevolate anche se la sede dell'Agenzia non vi rientra. Vengono sospese le istruzioni fornite con la circolare 33 2021 e messaggio 72 2021 - fino alla camera di consiglio del 9 aprile 2021.

Congedo padri 2021: ecco le istruzioni

Nella **circolare 42 dell'11.3.2021** l'INPS fornisce le specifiche istruzioni in tema di congedi di paternità, ampliati dalla recente legge di bilancio. In particolare:

- ◆ **il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti quest'anno è aumentato a 10 giorni** mentre si conferma il **congedo ulteriore facoltativo di un giorno** (si ricorda che la norma, sperimentale, è stata istituita dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92).
- ◆ **la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri si applica anche nel caso di morte perinatale** del figlio.

INFORMAZIONE FISCALE

Oggetto: NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Gli indennizzi, però, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%.

Inoltre, viene fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

Proviamo ad analizzare le predette novità tenendo conto che ci potrebbero essere ulteriori modifiche nel testo del decreto che sarà pubblicato in G.U.

I nuovi contributi per imprese e professionisti

Come anticipato, i sostegni o indennizzi sono slegati dai codici attività e si basano sul **calo del fatturato**.

Più precisamente, per ottenere i contributi bisognerà dimostrare un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019 (si ricorda che nei "vecchi" ristori il calo doveva essere del 33%).

Se sussiste tale condizione di calo del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUALE 2019	PERCENTUALE SULLA MEDIA DEL DIFFERENZIALE
Fino a 100.000 euro	60%
Da 100.000 a 400.000 euro	50%
Da 400.000 a 1.000.000 euro	40%
Da 1.000.000 a 5.000.000 euro	30%
Da 5.000,01 euro a 10.000.000 euro	20%

In pratica, ogni operatore economico dovrà mettere a confronto il volume d'affari del 2020 con quello del 2019, dividendo il risultato per i 12 mesi dell'anno. Ottenuta questa base di calcolo, dovrà applicare il criterio percentuale specifico per la sua fascia dimensionale: 60% per i fatturati 2019 fino a 100mila euro, 50% fra 100.001 e 400mila, 40% fino a un milione, 30% fino a 5 milioni e 20% fino a 10 milioni.

Sono previsti importi **minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società**, anche per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2020. Il parametro della media mensile offre un appiglio anche alle attività economiche che sono nate nel corso del 2019. Per loro, il calcolo andrà sviluppato in relazione alla parte dell'anno in cui erano attive: il confronto si basa sul fatturato medio mensile dei mesi di attività (tolto quello di apertura).

Per le start up, cioè le imprese nate nel 2020, vale invece il solito criterio che attribuisce un chip minimo di mille euro o 2mila nel caso delle persone giuridiche.

Mentre il beneficio non potrà superare l'importo massimo di **150 mila euro**,

Novità assoluta consiste nella possibilità di scelta tra il pagamento dell'indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24.

Qualche **esempio** aiuta a chiarire il peso dei nuovi «sostegni».

Un bar che l'anno scorso abbia visto dimezzate le entrate dagli 80mila euro del 2019 a 30mila riceverà 2.500 euro, così ottenuto:

fatturato 2019=80.000 = con percentuale applicale 60%

$80.000 - 30.000 = 50.000 / 12 = 4.167 \times 60\% = 2.500$ euro

cioè il 60% del suo «calo medio mensile» da 4.167 euro (50 mila euro divisi per 12 mesi).

Un'azienda che sia incappata in un crollo di fatturato dai 9 milioni del 2019 a 3 milioni nel 2020 si vedrà riconoscere 100mila euro valore così ottenuto:

Fatturato 2019=9.000.000,00 con percentuale applicabile 20%

$9.000.000,00 - 3.000.000,00 = 6.000.000,00 / 12 = 500.000,00 \times 20\% = 100.000,00$

(cioè il 20% della flessione media mensile da 500mila euro).

A livello operativo, è previsto che i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, un'istanza entro 60 giorni da quando verrà resa disponibile un'apposita piattaforma da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità di presentazione delle domande arriveranno con un provvedimento del direttore dell'Agenzia. Atteso a breve, perché il governo conta di far partire i pagamenti dall'8 aprile e di esaudire le richieste entro fine mese. Ma gli interessati avranno 60 giorni per presentare la domanda autocertificando la propria condizione. I controlli saranno solo successivi.

Il decreto “Sostegni” per le a.s.d. e le s.s.d.

Al di là dei tecnicismi, analizziamo ora la sostanza di questo nuovo intervento per quanto riguarda specificamente le a.s.d. e le s.s.d.

La prima considerazione è che le s.s.d. e a.s.d. prive di partita IVA restano escluse da ogni forma di aiuto economico.

Per quelle con partita IVA, sembrerebbe permanere la problematica legata al ristoro della sola parte “commercializzata” con l’esclusione di quella “decommercializzata” per norma (art. 148 TUIR).

Esempio:

Ipotizziamo una s.s.d. con un ammontare complessivo di ricavi nel 2019 (senza considerare le difficoltà degli esercizi a cavallo) di euro 410.000 di cui Euro 350.000 istituzionali (decommercializzati) ed euro 60.000 commerciali con media mensile di quest’ultimi pari ad Euro 5.000, e che nel 2020 ha invece ottenuto ricavi complessivi per euro 280.000 di cui euro 256.000 “decommercializzati” ed euro 24.000 con media mensile di quest’ultimi pari ad Euro 2.000.

Alla luce delle attuali disposizioni a fronte di una complessiva riduzione di ricavi di euro 130.000 – corrispondenti a una riduzione del 32% rispetto all’anno precedente – con le limitazioni sopra esposte di conteggio basato sui soli ricavi commerciali, il contributo a fondo perduto spettante sarebbe pari a euro 1.200, così determinato:

40% di Euro 3.000 (differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019).

L’importo viene elevato a euro 2.000 pari al minimo previsto dalla legge.

Sospensione della riscossione fino al 30 aprile

Il nuovo decreto, come già anticipato nei giorni scorsi, differisce **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. L’intervento avviene modificando direttamente l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;

- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Il termine era stato poi via via prorogato dai successivi Decreti anti Covid, fino ad essere fissato, da ultimo, al 28 febbraio 2021 (art. 1 D.L. n. 7/2021 trasfuso nell'art. 22 bis del D.L. n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe").

Inoltre, si dispone lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività

Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

La norma prevede anche che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto restando salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodottisi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sospensione delle rate della rottamazione e saldo e stralcio

Confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. "**rottamazione ter**" e "**saldo e stralcio**").

Più precisamente, il versamento va effettuato:

- **entro il 31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- **entro il 30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Resta valida la regola a suo tempo fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.

Stralcio dei debiti di importo ridotto

Previsto anche una disposizione simile a quella emanata contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro **affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010**.

In questo caso, però, la soglia viene elevata a **5.000 euro**.

Si tratta dell'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il predetto limite di importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della

riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010** per i soggetti con reddito **inferiore a 30.000 euro**.

Fuori dal raggio d'azione dello stralcio restano **le multe stradali**, i pagamenti di danni erariali e i debiti per il recupero di aiuti di Stato.

Proroga delle conservazione delle e-fatture, della CU e dell'invio dei dati per la precompilata

Come anticipato dal MEF con il comunicato del 13 marzo 2021, nel decreto trovano posto alcune importanti proroghe.

Più precisamente:

- slitta dal 16 marzo al **31 marzo** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della **Certificazione Unica** e la consegna al contribuente;
- slitta, sempre dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l'invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;
- si posticipa dal 30 aprile al 10 maggio la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata;
- si concedono **tre mesi in più**, rispetto alla scadenza del 10 marzo, per procedere alla conservazione informatica delle e-fatture del 2019.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Oggetto: SANATORIA AVVISI BONARI NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il decreto sostegni (all'articolo 5 – commi da 1 a 11) prevede una sanatoria riguardante le liquidazioni automatiche che saranno effettuate sulle dichiarazioni 2017 e 2018. La liquidazione automatica consiste nella verifica del calcolo dell'imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell'imponibile, nel riparto delle eccedenze e nel recupero dei versamenti omessi e non effettuati alle varie scadenze) che termina con l'emissione delle comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come "avvisi bonari".

Questa sanatoria è per i soggetti con **partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto** che hanno avuto una riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, di almeno il 30%.

Per effetto della sanatoria gli avvisi bonari saranno, ove ricorrano le suddette condizioni, saranno emessi inizialmente senza sanzioni.

La sanatoria sarà applicata d'ufficio dall'agenzia delle Entrate che invierà gli avvisi bonari già ridotti ai soggetti in possesso dei requisiti di legge.

I benefici vengono meno se non si effettuano per intero e puntualmente i pagamenti previsti.

Gli avvisi bonari interessati sono quelli derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni redditi e Iva, ai sensi degli **articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972**. Nessuno sconto dunque per i controlli formali, effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 (controllo sulle detrazioni specifiche).

Deve inoltre trattarsi solo delle comunicazioni di irregolarità:

- elaborate **entro la fine del 2020 e non spedite**, per effetto della sospensione disposta nell'articolo 157 del Dl 34/2020, **relative alle dichiarazioni riferite al 2017;**
- elaborate **entro il 2021, relative alle dichiarazioni riferite al 2018.**

Non ci sono limitazioni di tipo soggettivo: sono dunque ammessi alla sanatoria, tra gli altri, sia le persone fisiche che le società, di persone e di capitale, **purché abbiano una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.**

La condizione di accesso come anticipato è aver subito una riduzione del volume di affari superiore al 30% nel confronto tra il 2020 e il 2019.

Per i soggetti che non presentano la denuncia Iva, il confronto si esegue sui ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

L'intera procedura è gestita dall'agenzia delle Entrate anche in considerazione del fatto che il contribuente non conosce la data di elaborazione degli avvisi bonari.

Le Entrate, una volta ricevute le dichiarazioni relative al 2020, verificano la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato.

In caso di esito positivo, gli uffici inviano, tramite pec o raccomandata, le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni 2017 e 2018 già depurate delle sanzioni. Le modalità di pagamento sono le stesse dei normali avvisi bonari.

Questo significa in pratica che:

- per somme maggiori di 5.000 euro la rateazione è di **20 rate trimestrali**,
- mentre per somme inferiori le **rate sono 8**.

Si stabilisce inoltre che i benefici vengono meno se non si pagano gli importi dovuti alle scadenze previste. In base al tenore letterale della bozza di decreto dovrebbe essere sufficiente anche l'omissione o il ritardo nel pagamento di una sola rata per decadere dalla sanatoria. Non è chiaro se è applicabile il lieve inadempimento di cui all'articolo 15-ter del Dpr 602/1973, ovvero sia la tolleranza di sette giorni nel pagamento della prima rata e di una omissione non superiore al 3% di ciascuna rata.

In caso di decadenza, si ritiene possibile che il contribuente possa rientrare nella ordinaria procedura di dilazione degli avvisi bonari.

Le somme già pagate, ad esempio a titolo di ravvedimento, relative ai debiti definibili restano comunque definitivamente acquisite all'Erario.

Da ultimo, la norma prevede la proroga di un anno per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative al 2019.

INFORMAZIONE LAVORO

Oggetto: CASSA INTEGRAZIONE NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il decreto Sostegni aggiunge **ulteriori settimane** di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021.

Vediamo in dettaglio tutte le novità.

Proroga Cassa integrazione Covid-19

Il decreto Sostegni proroga la cassa integrazione Covid, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo.

Mantenendo la distinzione tra tipologie di datori di lavoro si dispone che:

– **PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E ASSEGNO FIS**

le aziende destinatarie di **assegno ordinario** del **Fondo di Integrazione Salariale** (prevista in particolari condizioni) e della **Cassa in deroga (con causale Covid 19)**, ottengono **28 settimane** da fruire **dal 1 aprile al 31 dicembre 2021**, che si sommano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. In questo caso la copertura complessiva può raggiungere dunque le **40 settimane** nel corso dell'intero anno sulle 52 di calendario;

Dopo il 30/6/2021 la perdurante eccedenza di personale porrà queste aziende di fronte ad un bivio:

- utilizzare l'ammortizzatore con causale COVID del decreto Sostegni fino a quando è necessario e comunque nei limiti delle ulteriori 28 settimane disponibili **vincolandosi al divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021**,

oppure

- limitarsi all'utilizzo delle residue settimane di integrazione salariale della dote della Legge di Bilancio e procedere alla riduzione di personale dopo il 30 giugno.

I datori di lavoro che daranno corso a licenziamenti, individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, **non potranno più fruire delle integrazioni salariali con causale COVID del decreto Sostegni**.¹

¹ La relazione illustrativa al Decreto pare confermare questa lettura, laddove chiarisce che "Poiché a decorrere dal 1° luglio 2021 il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviano le procedure di cui ai commi 9 e 10 (i licenziamenti, n.d.a.)

Tuttavia, la formulazione letterale della norma² parrebbe "anticipare" l'onere della scelta: **estende infatti il divieto di licenziamento dal 1° luglio al 31 ottobre nei confronti dei datori di lavoro che beneficiano della nuova dote di ammortizzatori, che è tecnicamente disponibile già a partire dal 1° aprile.**

Esaurito l'ammortizzatore emergenziale senza che vi sia stata un'effettiva ripresa dell'attività (si pensi al destino incerto della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche), non resterà che utilizzare le forme di integrazione salariale eventualmente disponibili a regime, quali la CIGS per crisi o, per le aziende soggette al FIS, l'assegno ordinario o il contratto di solidarietà.

Si segnala la previsione contenuta³ secondo la quale gli eventuali fondi residui rispetto allo stanziamento previsto potranno essere destinati alla concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale per quei datori di lavoro, non industriali, che abbiano già utilizzato complessivamente le 40 settimane complessivamente accordate dalla legge di bilancio 2021 e dal decreto Sostegni.

– **LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIALE**

le aziende industriali destinatarie della CIGO (ovvero la cassa integrazione a regime) ottengono altre **13 settimane** da fruire nel periodo **dal 1° aprile al 30 giugno 2021**, che si accodano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. In tal modo il primo semestre del corrente anno potrà essere quasi integralmente coperto (25 settimane su 26 di calendario);

Il Governo ha deciso quindi di sostenere l'industria con l'ammortizzatore emergenziale a regime solo fino al 30 giugno prossimo, sulla base della considerazione che, se la necessità di ridurre o sospendere le prestazioni di lavoro dovesse protrarsi oltre tale data, le aziende potranno comunque far ricorso alla CIGO ordinaria. Resta il fatto che la CIGO ha un costo significativo, a partire dal 9% delle retribuzioni perdute, che le aziende, già provate da oltre un anno di difficoltà, dovranno attentamente valutare.

La misura di integrazione salariale per questa ulteriore proroga può essere richiesta dai datori di lavoro **senza l'applicazione di alcun contributo addizionale:**

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Per accedere all'ammortizzatore occorrerà effettuare le procedure di informativa ed eventuale consultazione sindacale come è avvenuto sino ad oggi per gli interventi con causale

resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19".

² l'art. 8 c.10

³ nell'ultimo comma dell'art. 8 del Decreto

Covid19, con l'obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Assenza della regola dell'assorbimento

Altro aspetto importante sembrerebbe essere quello dell'assenza della disposizione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della [legge di Bilancio 2021](#) ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto Sostegni.⁴

L'assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece nei precedenti interventi normativi per ammortizzatori sociali per COVID-19, si suppone comporti la possibilità dal 1° aprile in poi di godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che delle 28 settimane introdotte dal DL Sostegni.

Tale interpretazione garantirebbe ai datori di lavoro interessati dall'assegno ordinario e dalla cassa integrazione in deroga che non avessero esaurito le 12 settimane al 31 marzo 2021 di poter contare dal 1° aprile in poi su un numero di settimane superiore alle 28.

Su questo aspetto si attendono gli **opportuni chiarimenti** che permettano agli imprenditori di programmare correttamente la fruizione delle future sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa.

Novità in materia di pagamento

Un'importante novità delle integrazioni salariali del decreto Sostegni è costituita dalla possibilità per tutti i datori di lavoro di **anticipare la prestazione dell'INPS** in luogo del pagamento diretto da parte dell'Istituto, che fino ad oggi costituiva l'unica possibilità per la cassa in deroga, con la sola eccezione delle aziende multilocalizzate.

Un'altra rilevante novità è costituita dall'abbandono del **modello SR 41** per la comunicazione all'INPS dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni: con la nuova tranches di integrazioni salariali fa il suo debutto il nuovo flusso telematico denominato **UNIEMENS-CIG** in cui confluiranno i dati contenuti nel modello SR41.

E' confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento da parte dell'INPS nella misura del 40%.

Assenza dell'esonero contributivo

Altro aspetto nuovo è l'assenza di agevolazioni contributive riservate ai datori di lavoro che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali. Queste agevolazioni, introdotte per la prima volta con il Decreto Agosto e poi replicate con il "Ristori" e con la legge di Bilancio 2021, non sono state previste questa volta.

⁴ Il problema non si pone per la **CIGO**, posto che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono fruibili nel primo trimestre del 2021 e le 13 del decreto Sostegni nel secondo trimestre. Si pone invece per l'**assegno ordinario** e la **cassa integrazione in deroga** (oltreché per la **CISOA**) in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, che si sovrappone in parte al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal "Sostegni".

Divieto di licenziamento

Per tutti i datori di lavoro il divieto di licenziamento viene esteso al 30 giugno 2021.

A partire da questa data:

- le aziende industriali potranno nuovamente intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure attivare procedure di licenziamento collettivo.

- Gli altri datori di lavoro, **ossia le aziende non industriali** (commercio, terziario, sportivo, artigiane), potranno nuovamente licenziare i lavoratori e ridurre il personale dal 30/6/2021, **ma solo se non ricorreranno agli ammortizzatori sociali emergenziali. In caso contrario potranno licenziare solo a far data dal 1/11/2021 (quindi se procedono con il richiedere la cassa integrazione il blocco si protrae fino al 31/10/2021);**

La norma dispone infatti che questi ultimi datori di lavoro non possano disporre licenziamenti per riduzione di personale qualora facciano ricorso agli ammortizzatori con causale COVID-19.

Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021, salvo novelle legislative, sarà possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo e contestualmente fruire, laddove residuino, ancora delle settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previste dal decreto in commento.

Al contrario un licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 potrebbe divenire illegittimo per la sola circostanza che il datore di lavoro che lo ha effettuato si ritrovasse nella necessità di dover utilizzare le 28 settimane previste dal Sostegni entro il 31 dicembre 2021.

Un paradosso che obbliga a usare grande prudenza prima di procedere a licenziamenti prima del 31 ottobre 2021 stante l'imprevedibilità cui l'andamento del virus e le conseguenti restrizioni adottate dalle autorità ci hanno sinora abituato.

Rapporti di lavoro a termine

Confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Confermato il bonus, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, pari nel complesso a 2.400 euro, per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- dello spettacolo;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il decreto rfinanzia il Reddito di cittadinanza per circa 700 mila beneficiari mentre il Reddito di emergenza viene prorogato per un periodo di ulteriori tre mesi. Il provvedimento, inoltre, incrementa il Fondo per il Reddito di ultima istanza dei professionisti e il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore.

Prorogate anche la Naspi e la Dis-Coll, senza che sia necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito.

Viene introdotto anche un mese di decontribuzione in favore dei lavoratori autonomi agricoli.

Lavoratori dello sport

E' formulato in misura proporzionata al reddito percepito nel 2019 il nuovo bonus per i lavoratori dello sport:

- in caso di reddito **inferiore a 4000 euro** l'anno, l'indennità una tantum sarà pari **a 1200 euro**;
- in caso di reddito compreso **tra 4000 e 10.000 euro** l'anno, l'indennità una tantum sarà pari a **2.400 euro**;
- in caso di reddito **superiore a 10.000 euro**, l'indennità erogata sarà pari a **3.600 euro**.

L'importo spetta a chi in conseguenza del Covid ha cessato, ridotto o sospeso l'attività.

La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che **tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati** si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.

Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità:

→ i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l'ammontare dell'indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all'atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate; l'erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi riteniamo che tali soggetti riceveranno una mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.445/2000 e pertanto con valore di autocertificazione, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche;

Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere;

→ I soggetti che non hanno beneficiato di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita **domanda** sulla piattaforma di Sport e Salute **dal 1 aprile al 15 aprile 2021** dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma: riteniamo che la procedura non dovrebbe discostarsi da quella già adottata ma vi daremo comunque conto dei dettagli e dei contenuti che dipendono dalla nuova determinazione del bonus appena resi noti da Sport e Salute. Le domande come di consueto verranno istruite secondo l'ordine di presentazione.

Proroga Certificazione Unica

Il decreto contiene, come anticipato da un comunicato del Mef, il differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate **al 31 marzo 2021**: la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il **10 maggio e non più il 30 aprile**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

OGGETTO: CORONAVIRUS: D.L. 30/2021

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. **Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento** e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, **è stato emanato il Decreto Legge n. 30/2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 13.03.2021, e **sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.**

CORONAVIRUS: D.L. 30/2021	
<p style="text-align: center;">REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DAL 15.03 AL 06.04</p> <p>Art. 1 commi 1-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dal 15 marzo al 2 aprile 2021; ◆ e nella giornata del 6 aprile 2021; <p>nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla⁵, si applicano le misure stabilite per la zona arancione⁶.</p> <p>Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa⁷ si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute⁸, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.</p> <p>Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; ◆ nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. ◆ Dal 15 marzo al 2 aprile 2021; ◆ e nella giornata del 6 aprile 2021; <p>nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito in ambito comunale, lo spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verso una sola abitazione privata abitata,

⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

⁷ Di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020.


⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ una volta al giorno, ◆ in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, ◆ e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. <p>Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</p>						
<p style="text-align: center;">MISURE RESTRITTIVE GIORNI DI PASQUA</p> <p>Art. 1 comma 5</p>	<p>Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, nei giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 3 aprile; ◆ 4 aprile ◆ 5 aprile; <p>si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</p> <p>Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una volta al giorno, ◆ in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, ◆ e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">Sabato 3 Aprile</td> <td style="width: 33%;">Domenica 4 Aprile</td> <td style="width: 33%;">Lunedì 5 Aprile</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Misure zona rossa</td> </tr> </table>	Sabato 3 Aprile	Domenica 4 Aprile	Lunedì 5 Aprile	Misure zona rossa		
Sabato 3 Aprile	Domenica 4 Aprile	Lunedì 5 Aprile					
Misure zona rossa							
<p style="text-align: center;">LAVORO AGILE PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI 16 ANNI</p> <p>Art. 2 comma 1</p>	<p>Il genitore lavoratore dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di figlio convivente; ◆ minore di anni 16, <p>alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; ◆ alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ◆ nonché alla durata della quarantena del figlio 						
<p style="text-align: center;">CONGEDO 50% PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI</p> <p>Art. 2 commi 2,3</p>	<p>Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di figlio convivente; ◆ minore di anni 14, <p>alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; ◆ alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio; ◆ alla durata della quarantena del figlio. 						

	<p>Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità⁹, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.</p> <p>Per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Gli eventuali periodi di congedo parentale¹⁰, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) durante i periodi di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'attività didattica in presenza del figlio, ◆ di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ◆ di durata della quarantena del figlio, <p>possono essere convertiti a domanda nel congedo al 50%, previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p> <p>In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa; ◆ con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
<p>BONUS BABY SITTING</p> <p>Art. 2 comma 6</p>	<p>I lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti alla gestione separata INPS; ◆ autonomi, ◆ del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ◆ dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, <p>per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting; ◆ nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, <p>da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell'art. 2 del Decreto.</p>

⁹ Accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

¹⁰ Di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

	<p>Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai centri estivi, ◆ ai servizi integrativi per l'infanzia, ◆ ai servizi socio-educativi territoriali, ◆ ai centri con funzione educativa e ricreativa ◆ e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. <p>Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.</p> <p> Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente Decreto.</p>
<p>ALTERNATIVITÀ TRA GENITORI</p> <p>Art. 2 comma 7</p>	<p>Per i giorni in cui un genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ svolge la prestazione di lavoro in modalità agile; ◆ o fruisce del congedo al 50%, di cui ai commi 2 e 5; ◆ oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, <p>l'altro genitore non può fruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, ◆ o del bonus baby sitting, di cui al comma 6, <p>salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.</p>
<p>LIMITI DI SPESA E RELATIVO MONITORAGGIO</p> <p>Art. 2 comma 8</p>	<p>I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall'INPS.</p> <p>Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
<p>DURATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE</p> <p>Art. 2 comma 10</p>	<p>Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

AGGIORNAMENTO

BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI FACCIAMO IL PUNTO

INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il 2021 la **detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi effettuati nel 2021**, destinati all'arredo di **immobili oggetto di interventi edilizi** (interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2020), innalzando a **16.000 euro** (anziché 10.000) **il limite complessivo di spesa ammissibile** su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" facciamo il punto sulla disciplina agevolativa e sugli adempimenti da osservare.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che **cos'è il bonus mobili e a chi spetta?**
2. **Quali sono i mobili e i grandi elettrodomestici agevolabili?**
3. **Quali sono gli interventi** che consentono di poter fruire del Bonus mobili?
4. **Quale è la misura della detrazione spettante e i limiti temporali per usufruirne?**
5. **Quali sono le modalità di pagamento?**
6. **Quali sono i documenti da conservare?**
7. Deve essere effettuata la **Comunicazione all'Enea?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL BONUS MOBILI E A CHI SPETTA?

R.1. Il **Bonus mobili** consiste in una **detrazione del 50%**¹¹ per l'**acquisto (anche all'estero) di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

La **Legge di Bilancio 2021**¹² ha prorogato la detrazione anche **per gli acquisti effettuati nel 2021**:

- ◆ elevando a **16.000 euro** (anziché 10.000) l'**importo massimo della spesa agevolabile**
- ◆ e solo per spese finalizzate all'arredo di un **immobile oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020**.

I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono **i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR**, i quali sostengano ulteriori spese documentate, rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'**immobile oggetto di ristrutturazione**.

La detrazione del 50% spetta quindi ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio:

- ◆ per le spese documentate sostenute nell'anno 2021;
- ◆ per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- ◆ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- ◆ a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2020.

L'Agenzia delle Entrate, già con riguardo all'analoga agevolazione istituita dall'art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, aveva chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in esame **non sono limitati alla "ristrutturazione edilizia" in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali**.

Il comma 2 dell'art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su "singole unità immobiliari residenziali", pur mantenendo invariata la necessaria finalizzazione dell'acquisto all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

È possibile beneficiare del "bonus mobili" per gli interventi edilizi eseguiti:

¹¹ Introdotta dall'art. 16, comma 2, del DL n. 63/2013.

¹² Comma 58, lettera b, n. 2), dell'articolo 1, della legge n. 178/2020, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 16, DL n. 63/2023.

- ◆ su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ su parti comuni di edifici di cui all'art. 1117 c.c. (ad esempio, guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).

Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l'effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali, in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).



I lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

D.2. QUALI SONO I MOBILI E I GRANDI ELETTRODOMESTICI AGEVOLABILI?

R.2. Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.



Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di **porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.**

Per quel che riguarda i **“grandi elettrodomestici”**, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di **classe A+ superiore, A o superiore per i forni**, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica.

L'acquisto di grandi elettrodomestici **sprovvisi di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.**

Per quanto riguarda l'individuazione dei **“grandi elettrodomestici”**, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l'elenco di cui [all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151](#), secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.



L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici **è agevolabile anche se sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi**, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi che andremo a vedere nel dettaglio.

Riassumendo **la detrazione spetta** per le spese sostenute fino al 31.12.2021 **per l'acquisto di:**

MOBILI NUOVI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
A titolo esemplificativo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
Devono essere di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo. A titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. (utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del d.lgs del 25 luglio 2005, n. 151)



Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le **spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati**.

D.3. QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE CONSENTONO DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI?

R.3. La detrazione Bonus mobili spetta a condizione che i mobili / elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR.

La detrazione in esame deve quindi essere **collegata agli interventi:**

- ◆ **di manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti
 - ◆ comuni di edificio residenziale;
- ◆ **di manutenzione straordinaria**, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- ◆ **di restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ **di ristrutturazione edilizia**, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ necessari alla **ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato** a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- ◆ **di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, **eseguiti da imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

- ◆ la **realizzazione di posti auto o box pertinenziali** (circolare 21 maggio 2014 n. 11, risposta 5.2);
- ◆ gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del D.P.R. n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) (circolare 14 maggio 2014, n. 10, risposta 7.1)

INTERVENTI CHE **CONSENTONO** DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI



Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto al bonus

Manutenzione straordinaria

- ◆ installazione di ascensori e scale di sicurezza
- ◆ realizzazione dei servizi igienici
- ◆ sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- ◆ rifacimento di scale e rampe
- ◆ realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- ◆ costruzione di scale interne
- ◆ sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare

Rientrano nella manutenzione straordinaria:

- ◆ gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio:
 - ✓ l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 - ✓ l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
- ◆ la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

Ristrutturazione edilizia

- ◆ modifica della facciata
- ◆ realizzazione di una mansarda o di un balcone
- ◆ trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- ◆ apertura di nuove porte e finestre
- ◆ costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo

- ◆ adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- ◆ ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di **manutenzione ordinaria su parti condominiali** che danno diritto al bonus:

- ◆ tinteggiatura pareti e soffitti
- ◆ sostituzione di pavimenti
- ◆ sostituzione di infissi esterni
- ◆ rifacimento di intonaci
- ◆ sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- ◆ riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- ◆ riparazione delle grondaie
- ◆ riparazione delle mura di cinta.

INTERVENTI CHE **NON CONSENTONO** DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI



Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:

- ◆ quelli finalizzati all'adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
- ◆ la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.



Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici **possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione** dell'immobile cui detti beni sono destinati¹³.

In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.



Nell'ipotesi in cui l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici **sia destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, **per data di "inizio lavori"** si

¹³ Per documentare la data di inizio lavori, il contribuente dovrà esibire i titoli abilitativi protocollati dall'ufficio comunale (Dia, Scia, Cil o Cila ecc.). Per le attività in edilizia libera, le Entrate hanno chiarito (provvedimento direttore 2 novembre 2011) che in questo caso è sufficiente una autocertificazione "in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori" e occorre "attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili".

intende la **data di acquisto o di assegnazione dell'immobile**.

D.4. QUALE È LA MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE E I LIMITI TEMPORALI PER USUFRUIRNE?

R.4. La detrazione del 50% è calcolata su un importo massimo di 16.000 euro delle spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Se gli interventi sono eseguiti su più unità immobiliari, il limite di € 16.000 va riferito a ciascuna di esse.

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, **in 10 quote annuali** di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 anni, e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.



La **detrazione non utilizzata** in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

BONUS MOBILI 2021	
con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2020	
Spese sostenute nel 2021 importo massimo 16.000 euro	\times 50% = Detrazione spettante massimo 8.000 euro
La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (ogni anno è possibile detrarre al massimo 800,00 euro)	
BONUS MOBILI 2020	
con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2019	
Spese sostenute nel 2020 importo massimo 10.000 euro	\times 50% = Detrazione spettante massimo 5.000 euro

La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (ogni anno è possibile detrarre al massimo 500,00 euro)



Coloro che hanno avviato gli interventi di recupero edilizio nel 2020, quindi, ove avessero raggiunto il limite di spesa massima di 10.000 nel 2020, **possono sostenere nel 2021 ulteriori 6.000 euro di spesa sui quali spetta la detrazione fiscale.**

LIMITI TEMPORALI DA RISPETTARE PER POTER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE BONUS MOBILI	
ACQUISTI MOBILI / ELETTRODOMESTICI NEL 2020	ACQUISTI MOBILI / ELETTRODOMESTICI NEL 2021
Per gli acquisti effettuati nel 2020 , spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019 .	Per gli acquisti effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020 .
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell'agevolazione.	Per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO?

R.5. Per poter usufruire della detrazione bonus mobili, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante **bonifici bancari o postali, carte di debito o credito.**

Per motivi di semplificazione, superando le indicazioni della circolare n. 29/E del 2013, la circolare n. 7/2016 afferma che **non è necessario utilizzare il bonifico speciale per le ristrutturazioni edilizie.**

In caso di pagamento con **carte di debito o credito**, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.



Non sono consentiti pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

D.6. QUALI SONO I DOCUMENTI DA CONSERVARE?

R.6. Le spese sostenute, devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento, ovvero:

- ◆ ricevuta del bonifico
- ◆ ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- ◆ documentazione di addebito sul conto corrente
- ◆ fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

D.7. DEVE ESSERE EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R.7. Dal 1° gennaio 2018¹⁴ vanno comunicati all'Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici).

Tutte le informazioni sull'invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell'Enea, alla pagina dedicata al "[Bonus casa](#)". La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

CASI RISOLTI

Esempio 1

A maggio del 2020, il sig. Rossi ha **iniziato lavori di ristrutturazione** di un immobile di sua proprietà. Sempre nel 2020 ha acquistato mobili per un importo di 10.000 euro.

Ha quindi diritto al "Bonus mobili" nella misura di € 5.000 (10.000 x 50%) da suddividere in 10 quote di € 750 annuali.

Tuttavia, a seguito della proroga della detrazione anche per gli acquisti effettuati nel 2021 e dell'innalzamento della spesa massima a 16.000, nel 2021 potrebbe acquistare ulteriori 6.000 euro di mobili o grandi elettrodomestici, sui quali spetterà la detrazione fiscale.

¹⁴ Introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), Finanziaria 2018.

Esempio 2

Il sig. Bianchi, nel **2019** ha iniziato i lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, ancora in corso. **Nel 2021 intende acquistare mobili** e grandi elettrodomestici per un importo di € 8.000.

In questo caso **non potrà usufruire della detrazione Bonus Mobili** sulle spese di acquisto sostenute nel 2021, in quanto la condizione richiesta per poterne usufruire è che l'intervento sull'immobile sia iniziato dal 1° gennaio 2020.

FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

	Posso usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?
1	No , gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
2	Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all'estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito?
	Si , se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
3	Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili?
	Si , la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di "manutenzione straordinaria". È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
4	Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall'erede che conserva la detenzione materiale dell'immobile?
	No , la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
5	Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l'applicazione della ritenuta?
	Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello

	appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
	Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?
6	No , tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all'abitazione principale.
	Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente, può quest'ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?
7	Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
	È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?
8	La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2021. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2020, tuttavia, spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Allo stesso modo, per quelli effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
	Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare come limite di spesa massima l'importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento)?
9	Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021	Comunità energetiche rinnovabili.
Risoluzione 19/E del 15 marzo 2021	Aliquota IVA applicabile alle cessioni di oli vegetali impiegati per generare energia elettrica.
Risoluzione 20/E del 18 marzo 2021	Istituiti i codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità , emesse a seguito di un controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi, inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 172 del 15 marzo 2021	Detrazione IVA acquisto di carburante da compagnia petrolifera per somministrazione a clienti finali.
Risposta interpello 173 del 15 marzo 2021	Regime fiscale contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai lavoratori autonomi che svolgono l'attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con un ente pubblico economico - artt. 6 del Tuir e 10-bis decreto-legge n.137 del 2020.
Risposta interpello 174 del 16 marzo 2021	Superbonus - interventi "trainanti" e "trainati" su edificio condominiale (composto anche da unità immobiliari di categoria catastale F/3).
Risposta interpello 175 del 16 marzo 2021	Superbonus - Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con demolizione ed ampliamento, nonché interventi di efficientamento energetico su edificio condominiale - limiti di spesa.
Risposta interpello 176 del 16 marzo 2021	Regime di tassazione agevolata per premi di

	risultato.
Risposta interpello 177 del 16 marzo 2021	Trattamento fiscale dell'anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo.
Risposta interpello 178 del 16 marzo 2021	Imposta sulle assicurazioni. Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria.
Risposta interpello 179 del 16 marzo 2021	IVA e trattamento fiscale applicabile alle somme erogate in attuazione di un accordo transattivo.
Risposta interpello 180 del 16 marzo 2021	Regime fiscale applicabile ai contributi erogati , per l'emergenza epidemiologica, alle imprese della pesca e del settore acquacoltura.
Risposta interpello 181 del 16 marzo 2021	Imposta sulle assicurazioni. Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento alla Conferitaria.
Risposta interpello 182 del 16 marzo 2021	Rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccesso in relazione a premi dati ai soci , ma dagli stessi non utilizzati e pertanto restituiti in termini di punti/premio ai clienti stessi.
Risposta interpello 183 del 16 marzo 2021	Trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro e di bollo delle convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati.
Risposta interpello 184 del 16 marzo 2021	Cooperativa a proprietà divisa.
Risposta interpello 185 del 17 marzo 2021	Società in liquidazione.
Risposta interpello 186 del 17 marzo 2021	Chiarimenti sul Bonus affitti nei comuni colpiti da evento calamitoso a prescindere dalla riduzione di fatturato.
Risposta interpello 187 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo , in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Risposta interpello 188 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta ricerca e sviluppo settore dell'industria alimentare.
Risposta interpello 189 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Risposta interpello 190 del 17 marzo 2021	Sisma bonus per acquisto case antisismiche.
Risposta interpello 191 del 18 marzo 2021	Incentivi per l'acquisto di case antisismiche .
Risposta interpello 192 del 18 marzo 2021	Chiarimenti in merito alla tempistica relativa alla presentazione della asseverazione del rischio sismico degli edifici necessaria per usufruire Sismabonus.
Risposta interpello 193 del 18 marzo 2021	Credito d'imposta DTA. Il Consorzio di garanzia collettiva fidi, che ha ceduto crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020, può beneficiare del credito d'imposta derivante dalla conversione delle imposte anticipate su perdite fiscali maturate in anni precedenti, anche se le stesse imposte non sono state iscritte in bilancio.
Risposta interpello 194 del 18 marzo 2021	Bonus aggregazioni.
Risposta interpello 195 del 18 marzo 2021	Scioglimento dell'impresa familiare , comunione de residuo e abuso del diritto.
Risposta interpello 196 del 18 marzo 2021	Superbonus - interventi di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico realizzati su un " condominio minimo " (composto da due edifici).

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021

Lunedì 22 Marzo 2021	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Lunedì 22 Marzo 2021	Termine entro il quale i soggetti possono esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, utilizzando il modello denominato " Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata ". Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650.
Giovedì 25 Marzo 2021	Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile , devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT .
Mercoledì 31 Marzo 2021	Prorogati al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della " Certificazione unica " all'Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. (Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)
Mercoledì 31 Marzo 2021	Proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata .

(Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli **operatori finanziari** (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di febbraio relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie e altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "risparmio amministrato" devono rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi **Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di febbraio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti associativi devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, il **modello Eas**, solo nel caso in cui si siano verificate variazioni nel 2020, di dati precedentemente comunicati.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

I titolari di **contratti di locazione e affitto** devono

versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° marzo 2021.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2020, da parte dei beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, Superbonus 110%. Per il Superbonus 110% la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 11 DEL 19 MARZO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI**

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Gli indennizzi, però, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%. inoltre, viene fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

Pagina 6

■ **SANATORIA DEGLI AVVISI BONARI**

Il decreto sostegni (all'articolo 5 – commi da 1 a 11) prevede una sanatoria riguardanti le liquidazioni automatiche che saranno effettuate sulle dichiarazioni 2017 e 2018. La liquidazione automatica consiste nella verifica del calcolo dell'imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell'imponibile, nel riparto delle eccedenze e nel recupero dei versamenti omessi e non effettuati alle varie scadenze) che termina con l'emissione delle comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come "avvisi bonari".

Pagina 11

■ **DECRETO DRAGHI E LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO**

Il decreto Sostegni aggiunge **ulteriori settimane** di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021.

Pagina 13

■ **CORONAVIRUS: D.L. 30/2021**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in

presenza, è stato emanato il Decreto-legge n. 30/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 13.03.2021, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Pagina 19

AGGIORNAMENTO

■ **BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: FACCIAMO IL PUNTO**

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il 2021 la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi effettuati nel 2021, destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi edilizi (interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2020), innalzando a 16.000 euro (anziché 10.000) il limite complessivo di spesa ammissibile su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" facciamo il punto sulla disciplina agevolativa e sugli adempimenti da osservare.

Pagina 23

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 34

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021**

Pagina 37

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Proroga per Certificazione Unica, dati precompilata e Conservazione sostitutiva

Poco prima della scadenza è stato pubblicato sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) un importante *Comunicato Stampa* con il quale si anticipa l'inserimento nel prossimo decreto Sostegni, attualmente in corso di redazione, della proroga di alcuni adempimenti, richiesta a gran voce da molti operatori del settore. Le **nuove scadenze** sono:

- ◆ **trasmissione** telematica della **Certificazione Unica: 31 marzo 2021**;
- ◆ **consegna** ai percipienti della **Certificazione Unica: 31 marzo 2021**;
- ◆ **comunicazione enti esterni** dei dati utili per la dichiarazione precompilata: **31 marzo 2021**;
- ◆ **disponibilità** della **dichiarazione precompilata: 10 maggio 2021**;
- ◆ **conservazione sostitutiva** delle fatture elettroniche dell'anno **2019: 10 giugno 2021** (data da confermare).

RUNTS: chiarimenti sullo statuto delle reti associative

Con Circolare n 2 del 5 marzo 2021 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all'adeguamento statutario semplificato per gli enti che aderiscono alle reti associative.

La circolare specifica come tali enti potranno beneficiare di strumenti per accelerare la loro iscrizione al RUNTS. Le reti associative potranno rendere disponibili, per gli aderenti, degli statuti standard, preventivamente approvati dal Ministero del lavoro con i seguenti vantaggi:

- ◆ dimezzare i tempi di iscrizione al RUNTS registro unico nazionale degli enti del terzo settore
- ◆ rapido afflusso degli enti di piccole dimensioni nel RUNTS al momento della transmigrazione.

L'adozione del modello standard è facoltativa per gli enti aderenti alla rete associativa.

Locazione breve per più di 4 appartamenti: rimane la chance del regime forfetario

L'articolo 4 del DL 50/2017 ha introdotto la disciplina della cosiddetta locazione breve: le locazioni di tipo abitativo di durata non superiore ai 30 giorni con finalità turistiche.

La norma prevede la possibilità di applicare al corrispettivo ottenuto da un affitto breve una cedolare secca del 21%; questa rappresenta una opzione, non il regime naturale, in mancanza del cui esercizio il reddito confluisce in Irpef. A partire dal giorno 1° gennaio 2021, per effetto della Legge di Bilancio 2021, il regime fiscale della locazione breve è riconosciuto solo nel caso in cui un contribuente destini a questa finalità non più di quattro appartamenti nel periodo di imposta; nel caso in cui questo limite venga superato, l'attività esercitata "*si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile*", anche quando svolta per il

tramite di intermediari. Una strada percorribile è rappresentata dal regime forfetario, per l'applicazione del quale non sono previste esclusioni.

Indennità Covid professionisti DL Sostegno in arrivo entro aprile

Come noto il DL sostegno (già decreto Ristori) in preparazione ormai da mesi, riserva circa 12 miliardi in contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi. La novità rispetto ai decreti emergenziali legati al Covid del 2020 (Cura Italia, Rilancio, Agosto Ristori 1,2,3 4) è che **il meccanismo di sostegno economico includerebbe anche i professionisti, ordinisti e non (circa 800 mila soggetti) e i collaboratori sportivi** che prima venivano raggiunti, rispettivamente dalle proprie casse previdenziali, dall'Inps e dalla società Sport e salute, emanazione del CONI.

Il contributo economico, per come emerge dalle prime bozze:

- ◆ dovrebbe essere compreso tra il 10 e il 30% di quanto perso rispetto alla media dei mesi del 2019
- ◆ le aliquote di erogazione del contributo sarebbero inversamente proporzionali alle dimensioni dell'azienda
- ◆ con **un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per le persone giuridiche, importo massimo 150mila euro** (ma questi importi sono ancora in corso di discussione)
- ◆ riguarderebbe le imprese fino a 10milioni di euro di fatturato
- ◆ verrebbe **gestito interamente dall'Agenzia delle Entrate.**

Anche i professionisti e gli sportivi, quindi, dovrebbero fare domanda all'Agenzia. A questo proposito emerge anche che sia stata messa a punto dalla società informatica governativa SOGEI, una piattaforma telematica tutta nuova e potenziata che potrà gestire, non appena il decreto sarà pubblicato, anche **l'erogazione dei bonifici direttamente sui conti correnti dei beneficiari a partire da 10 giorni dopo la domanda, raggiungendo i beneficiari entro la fine del mese di aprile.**

Regole IVA dal 2021 per l'Irlanda del Nord post brexit

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea e vanno applicate le procedure doganali e fiscali previste per i paesi extra-UE.

Dal 1° gennaio 2021 trova inoltre applicazione il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord che prevede la vigenza delle norme UE **in materia doganale** per la circolazione delle merci tra Stati membri. Ai fini dell'adeguato funzionamento del sistema IVA dell'Unione, il Consiglio d'Europa ha emanato la Direttiva (UE) n. 2020/1756 del 20 novembre 2020, che prevede l'attribuzione di un numero di identificazione IVA distinto a ogni soggetto passivo che effettua cessioni di beni nell'Irlanda del Nord e a ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettui acquisti intracomunitari di beni.

Decontribuzione Sud il TAR annulla le istruzioni in tema di somministrazione

L'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la c.d. "Decontribuzione Sud", una agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate, che consiste nell'esonero pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti con esclusione dei premi INAIL dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. Dopo l'approvazione UE, INPS ha pubblicato la **circolare 33 2021** con le istruzioni complete per i datori di lavoro relative al 2021.

L'Inps aveva già pubblicato nei messaggi n. 72 e n. 170/2021, alcune indicazioni che sono state parzialmente bloccate dal TAR Lazio sul tema dello sgravio sulle tredicesime. Ora una nuova pronuncia del TAR Decreto n. 1604 del 15 marzo 2021 sconfessa l'interpretazione INPS in tema di lavoro somministrato affermando che lo sgravio si applica per i lavoratori impiegati nelle sedi delle regioni agevolate anche se la sede dell'Agenzia non vi rientra. Vengono sospese le istruzioni fornite con la circolare 33 2021 e messaggio 72 2021 - fino alla camera di consiglio del 9 aprile 2021.

Congedo padri 2021: ecco le istruzioni

Nella **circolare 42 dell'11.3.2021** l'INPS fornisce le specifiche istruzioni in tema di congedi di paternità, ampliati dalla recente legge di bilancio. In particolare:

- ◆ **il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti quest'anno è aumentato a 10 giorni** mentre si conferma il **congedo ulteriore facoltativo di un giorno** (si ricorda che la norma, sperimentale, è stata istituita dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92).
- ◆ **la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri si applica anche nel caso di morte perinatale** del figlio.

INFORMAZIONE FISCALE

Oggetto: NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Gli indennizzi, però, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%.

Inoltre, viene fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

Proviamo ad analizzare le predette novità tenendo conto che ci potrebbero essere ulteriori modifiche nel testo del decreto che sarà pubblicato in G.U.

I nuovi contributi per imprese e professionisti

Come anticipato, i sostegni o indennizzi sono slegati dai codici attività e si basano sul **calo del fatturato**.

Più precisamente, per ottenere i contributi bisognerà dimostrare un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019 (si ricorda che nei "vecchi" ristori il calo doveva essere del 33%).

Se sussiste tale condizione di calo del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUALE 2019	PERCENTUALE SULLA MEDIA DEL DIFFERENZIALE
Fino a 100.000 euro	60%
Da 100.000 a 400.000 euro	50%
Da 400.000 a 1.000.000 euro	40%
Da 1.000.000 a 5.000.000 euro	30%
Da 5.000,01 euro a 10.000.000 euro	20%

In pratica, ogni operatore economico dovrà mettere a confronto il volume d'affari del 2020 con quello del 2019, dividendo il risultato per i 12 mesi dell'anno. Ottenuta questa base di calcolo, dovrà applicare il criterio percentuale specifico per la sua fascia dimensionale: 60% per i fatturati 2019 fino a 100mila euro, 50% fra 100.001 e 400mila, 40% fino a un milione, 30% fino a 5 milioni e 20% fino a 10 milioni.

Sono previsti importi **minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società**, anche per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2020. Il parametro della media mensile offre un appiglio anche alle attività economiche che sono nate nel corso del 2019. Per loro, il calcolo andrà sviluppato in relazione alla parte dell'anno in cui erano attive: il confronto si basa sul fatturato medio mensile dei mesi di attività (tolto quello di apertura).

Per le start up, cioè le imprese nate nel 2020, vale invece il solito criterio che attribuisce un chip minimo di mille euro o 2mila nel caso delle persone giuridiche.

Mentre il beneficio non potrà superare l'importo massimo di **150 mila euro**,

Novità assoluta consiste nella possibilità di scelta tra il pagamento dell'indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24.

Qualche **esempio** aiuta a chiarire il peso dei nuovi «sostegni».

Un bar che l'anno scorso abbia visto dimezzate le entrate dagli 80mila euro del 2019 a 30mila riceverà 2.500 euro, così ottenuto:

fatturato 2019=80.000 = con percentuale applicale 60%

$80.000 - 30.000 = 50.000 / 12 = 4.167 \times 60\% = 2.500$ euro

cioè il 60% del suo «calo medio mensile» da 4.167 euro (50 mila euro divisi per 12 mesi).

Un'azienda che sia incappata in un crollo di fatturato dai 9 milioni del 2019 a 3 milioni nel 2020 si vedrà riconoscere 100mila euro valore così ottenuto:

Fatturato 2019=9.000.000,00 con percentuale applicabile 20%

$9.000.000,00 - 3.000.000,00 = 6.000.000,00 / 12 = 500.000,00 \times 20\% = 100.000,00$

(cioè il 20% della flessione media mensile da 500mila euro).

A livello operativo, è previsto che i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, un'istanza entro 60 giorni da quando verrà resa disponibile un'apposita piattaforma da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità di presentazione delle domande arriveranno con un provvedimento del direttore dell'Agenzia. Atteso a breve, perché il governo conta di far partire i pagamenti dall'8 aprile e di esaudire le richieste entro fine mese. Ma gli interessati avranno 60 giorni per presentare la domanda autocertificando la propria condizione. I controlli saranno solo successivi.

Il decreto “Sostegni” per le a.s.d. e le s.s.d.

Al di là dei tecnicismi, analizziamo ora la sostanza di questo nuovo intervento per quanto riguarda specificamente le a.s.d. e le s.s.d.

La prima considerazione è che le s.s.d. e a.s.d. prive di partita IVA restano escluse da ogni forma di aiuto economico.

Per quelle con partita IVA, sembrerebbe permanere la problematica legata al ristoro della sola parte “commercializzata” con l’esclusione di quella “decommercializzata” per norma (art. 148 TUIR).

Esempio:

Ipotizziamo una s.s.d. con un ammontare complessivo di ricavi nel 2019 (senza considerare le difficoltà degli esercizi a cavallo) di euro 410.000 di cui Euro 350.000 istituzionali (decommercializzati) ed euro 60.000 commerciali con media mensile di quest’ultimi pari ad Euro 5.000, e che nel 2020 ha invece ottenuto ricavi complessivi per euro 280.000 di cui euro 256.000 “decommercializzati” ed euro 24.000 con media mensile di quest’ultimi pari ad Euro 2.000.

Alla luce delle attuali disposizioni a fronte di una complessiva riduzione di ricavi di euro 130.000 – corrispondenti a una riduzione del 32% rispetto all’anno precedente – con le limitazioni sopra esposte di conteggio basato sui soli ricavi commerciali, il contributo a fondo perduto spettante sarebbe pari a euro 1.200, così determinato:

40% di Euro 3.000 (differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019).

L’importo viene elevato a euro 2.000 pari al minimo previsto dalla legge.

Sospensione della riscossione fino al 30 aprile

Il nuovo decreto, come già anticipato nei giorni scorsi, differisce **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. L’intervento avviene modificando direttamente l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;

- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Il termine era stato poi via via prorogato dai successivi Decreti anti Covid, fino ad essere fissato, da ultimo, al 28 febbraio 2021 (art. 1 D.L. n. 7/2021 trasfuso nell'art. 22 bis del D.L. n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe").

Inoltre, si dispone lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività

Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

La norma prevede anche che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto restando salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodottisi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sospensione delle rate della rottamazione e saldo e stralcio

Confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. "**rottamazione ter**" e "**saldo e stralcio**").

Più precisamente, il versamento va effettuato:

- **entro il 31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- **entro il 30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Resta valida la regola a suo tempo fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.

Stralcio dei debiti di importo ridotto

Previsto anche una disposizione simile a quella emanata contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro **affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010**.

In questo caso, però, la soglia viene elevata a **5.000 euro**.

Si tratta dell'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il predetto limite di importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della

riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010** per i soggetti con reddito **inferiore a 30.000 euro**.

Fuori dal raggio d'azione dello stralcio restano **le multe stradali**, i pagamenti di danni erariali e i debiti per il recupero di aiuti di Stato.

Proroga delle conservazione delle e-fatture, della CU e dell'invio dei dati per la precompilata

Come anticipato dal MEF con il comunicato del 13 marzo 2021, nel decreto trovano posto alcune importanti proroghe.

Più precisamente:

- slitta dal 16 marzo al **31 marzo** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della **Certificazione Unica** e la consegna al contribuente;
- slitta, sempre dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l'invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;
- si posticipa dal 30 aprile al 10 maggio la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata;
- si concedono **tre mesi in più**, rispetto alla scadenza del 10 marzo, per procedere alla conservazione informatica delle e-fatture del 2019.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Oggetto: SANATORIA AVVISI BONARI NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il decreto sostegni (all'articolo 5 – commi da 1 a 11) prevede una sanatoria riguardante le liquidazioni automatiche che saranno effettuate sulle dichiarazioni 2017 e 2018. La liquidazione automatica consiste nella verifica del calcolo dell'imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell'imponibile, nel riparto delle eccedenze e nel recupero dei versamenti omessi e non effettuati alle varie scadenze) che termina con l'emissione delle comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come "avvisi bonari".

Questa sanatoria è per i soggetti con **partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto** che hanno avuto una riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, di almeno il 30%.

Per effetto della sanatoria gli avvisi bonari saranno, ove ricorrano le suddette condizioni, saranno emessi inizialmente senza sanzioni.

La sanatoria sarà applicata d'ufficio dall'agenzia delle Entrate che invierà gli avvisi bonari già ridotti ai soggetti in possesso dei requisiti di legge.

I benefici vengono meno se non si effettuano per intero e puntualmente i pagamenti previsti.

Gli avvisi bonari interessati sono quelli derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni redditi e Iva, ai sensi degli **articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972**. Nessuno sconto dunque per i controlli formali, effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 (controllo sulle detrazioni specifiche).

Deve inoltre trattarsi solo delle comunicazioni di irregolarità:

- elaborate **entro la fine del 2020 e non spedite**, per effetto della sospensione disposta nell'articolo 157 del Dl 34/2020, **relative alle dichiarazioni riferite al 2017;**
- elaborate **entro il 2021, relative alle dichiarazioni riferite al 2018.**

Non ci sono limitazioni di tipo soggettivo: sono dunque ammessi alla sanatoria, tra gli altri, sia le persone fisiche che le società, di persone e di capitale, **purché abbiano una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.**

La condizione di accesso come anticipato è aver subito una riduzione del volume di affari superiore al 30% nel confronto tra il 2020 e il 2019.

Per i soggetti che non presentano la denuncia Iva, il confronto si esegue sui ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

L'intera procedura è gestita dall'agenzia delle Entrate anche in considerazione del fatto che il contribuente non conosce la data di elaborazione degli avvisi bonari.

Le Entrate, una volta ricevute le dichiarazioni relative al 2020, verificano la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato.

In caso di esito positivo, gli uffici inviano, tramite pec o raccomandata, le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni 2017 e 2018 già depurate delle sanzioni. Le modalità di pagamento sono le stesse dei normali avvisi bonari.

Questo significa in pratica che:

- per somme maggiori di 5.000 euro la rateazione è di **20 rate trimestrali**,
- mentre per somme inferiori le **rate sono 8**.

Si stabilisce inoltre che i benefici vengono meno se non si pagano gli importi dovuti alle scadenze previste. In base al tenore letterale della bozza di decreto dovrebbe essere sufficiente anche l'omissione o il ritardo nel pagamento di una sola rata per decadere dalla sanatoria. Non è chiaro se è applicabile il lieve inadempimento di cui all'articolo 15-ter del Dpr 602/1973, ovvero sia la tolleranza di sette giorni nel pagamento della prima rata e di una omissione non superiore al 3% di ciascuna rata.

In caso di decadenza, si ritiene possibile che il contribuente possa rientrare nella ordinaria procedura di dilazione degli avvisi bonari.

Le somme già pagate, ad esempio a titolo di ravvedimento, relative ai debiti definibili restano comunque definitivamente acquisite all'Erario.

Da ultimo, la norma prevede la proroga di un anno per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative al 2019.

INFORMAZIONE LAVORO

Oggetto: CASSA INTEGRAZIONE NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il decreto Sostegni aggiunge **ulteriori settimane** di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021.

Vediamo in dettaglio tutte le novità.

Proroga Cassa integrazione Covid-19

Il decreto Sostegni proroga la cassa integrazione Covid, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo.

Mantenendo la distinzione tra tipologie di datori di lavoro si dispone che:

– **PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E ASSEGNO FIS**

le aziende destinatarie di **assegno ordinario** del **Fondo di Integrazione Salariale** (prevista in particolari condizioni) e della **Cassa in deroga (con causale Covid 19)**, ottengono **28 settimane** da fruire **dal 1 aprile al 31 dicembre 2021**, che si sommano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. In questo caso la copertura complessiva può raggiungere dunque le **40 settimane** nel corso dell'intero anno sulle 52 di calendario;

Dopo il 30/6/2021 la perdurante eccedenza di personale porrà queste aziende di fronte ad un bivio:

- utilizzare l'ammortizzatore con causale COVID del decreto Sostegni fino a quando è necessario e comunque nei limiti delle ulteriori 28 settimane disponibili **vincolandosi al divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021**,

oppure

- limitarsi all'utilizzo delle residue settimane di integrazione salariale della dote della Legge di Bilancio e procedere alla riduzione di personale dopo il 30 giugno.

I datori di lavoro che daranno corso a licenziamenti, individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, **non potranno più fruire delle integrazioni salariali con causale COVID del decreto Sostegni**.¹

¹ La relazione illustrativa al Decreto pare confermare questa lettura, laddove chiarisce che "Poiché a decorrere dal 1° luglio 2021 il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviano le procedure di cui ai commi 9 e 10 (i licenziamenti, n.d.a.)

Tuttavia, la formulazione letterale della norma² parrebbe "anticipare" l'onere della scelta: **estende infatti il divieto di licenziamento dal 1° luglio al 31 ottobre nei confronti dei datori di lavoro che beneficiano della nuova dote di ammortizzatori, che è tecnicamente disponibile già a partire dal 1° aprile.**

Esaurito l'ammortizzatore emergenziale senza che vi sia stata un'effettiva ripresa dell'attività (si pensi al destino incerto della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche), non resterà che utilizzare le forme di integrazione salariale eventualmente disponibili a regime, quali la CIGS per crisi o, per le aziende soggette al FIS, l'assegno ordinario o il contratto di solidarietà.

Si segnala la previsione contenuta³ secondo la quale gli eventuali fondi residui rispetto allo stanziamento previsto potranno essere destinati alla concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale per quei datori di lavoro, non industriali, che abbiano già utilizzato complessivamente le 40 settimane complessivamente accordate dalla legge di bilancio 2021 e dal decreto Sostegni.

– **LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIALE**

le aziende industriali destinatarie della CIGO (ovvero la cassa integrazione a regime) ottengono altre **13 settimane** da fruire nel periodo **dal 1° aprile al 30 giugno 2021**, che si accodano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. In tal modo il primo semestre del corrente anno potrà essere quasi integralmente coperto (25 settimane su 26 di calendario);

Il Governo ha deciso quindi di sostenere l'industria con l'ammortizzatore emergenziale a regime solo fino al 30 giugno prossimo, sulla base della considerazione che, se la necessità di ridurre o sospendere le prestazioni di lavoro dovesse protrarsi oltre tale data, le aziende potranno comunque far ricorso alla CIGO ordinaria. Resta il fatto che la CIGO ha un costo significativo, a partire dal 9% delle retribuzioni perdute, che le aziende, già provate da oltre un anno di difficoltà, dovranno attentamente valutare.

La misura di integrazione salariale per questa ulteriore proroga può essere richiesta dai datori di lavoro **senza l'applicazione di alcun contributo addizionale:**

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Per accedere all'ammortizzatore occorrerà effettuare le procedure di informativa ed eventuale consultazione sindacale come è avvenuto sino ad oggi per gli interventi con causale

resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19".

² l'art. 8 c.10

³ nell'ultimo comma dell'art. 8 del Decreto

Covid19, con l'obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Assenza della regola dell'assorbimento

Altro aspetto importante sembrerebbe essere quello dell'assenza della disposizione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della [legge di Bilancio 2021](#) ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto Sostegni.⁴

L'assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece nei precedenti interventi normativi per ammortizzatori sociali per COVID-19, si suppone comporti la possibilità dal 1° aprile in poi di godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che delle 28 settimane introdotte dal DL Sostegni.

Tale interpretazione garantirebbe ai datori di lavoro interessati dall'assegno ordinario e dalla cassa integrazione in deroga che non avessero esaurito le 12 settimane al 31 marzo 2021 di poter contare dal 1° aprile in poi su un numero di settimane superiore alle 28.

Su questo aspetto si attendono gli **opportuni chiarimenti** che permettano agli imprenditori di programmare correttamente la fruizione delle future sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa.

Novità in materia di pagamento

Un'importante novità delle integrazioni salariali del decreto Sostegni è costituita dalla possibilità per tutti i datori di lavoro di **anticipare la prestazione dell'INPS** in luogo del pagamento diretto da parte dell'Istituto, che fino ad oggi costituiva l'unica possibilità per la cassa in deroga, con la sola eccezione delle aziende multilocalizzate.

Un'altra rilevante novità è costituita dall'abbandono del **modello SR 41** per la comunicazione all'INPS dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni: con la nuova tranches di integrazioni salariali fa il suo debutto il nuovo flusso telematico denominato **UNIEMENS-CIG** in cui confluiranno i dati contenuti nel modello SR41.

E' confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento da parte dell'INPS nella misura del 40%.

Assenza dell'esonero contributivo

Altro aspetto nuovo è l'assenza di agevolazioni contributive riservate ai datori di lavoro che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali. Queste agevolazioni, introdotte per la prima volta con il Decreto Agosto e poi replicate con il "Ristori" e con la legge di Bilancio 2021, non sono state previste questa volta.

⁴ Il problema non si pone per la **CIGO**, posto che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono fruibili nel primo trimestre del 2021 e le 13 del decreto Sostegni nel secondo trimestre. Si pone invece per l'**assegno ordinario** e la **cassa integrazione in deroga** (oltreché per la **CISOA**) in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, che si sovrappone in parte al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal "Sostegni".

Divieto di licenziamento

Per tutti i datori di lavoro il divieto di licenziamento viene esteso al 30 giugno 2021.

A partire da questa data:

- le aziende industriali potranno nuovamente intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure attivare procedure di licenziamento collettivo.

- Gli altri datori di lavoro, **ossia le aziende non industriali** (commercio, terziario, sportivo, artigiane), potranno nuovamente licenziare i lavoratori e ridurre il personale dal 30/6/2021, **ma solo se non ricorreranno agli ammortizzatori sociali emergenziali. In caso contrario potranno licenziare solo a far data dal 1/11/2021 (quindi se procedono con il richiedere la cassa integrazione il blocco si protrae fino al 31/10/2021);**

La norma dispone infatti che questi ultimi datori di lavoro non possano disporre licenziamenti per riduzione di personale qualora facciano ricorso agli ammortizzatori con causale COVID-19.

Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021, salvo novelle legislative, sarà possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo e contestualmente fruire, laddove residuino, ancora delle settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previste dal decreto in commento.

Al contrario un licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 potrebbe divenire illegittimo per la sola circostanza che il datore di lavoro che lo ha effettuato si ritrovasse nella necessità di dover utilizzare le 28 settimane previste dal Sostegni entro il 31 dicembre 2021.

Un paradosso che obbliga a usare grande prudenza prima di procedere a licenziamenti prima del 31 ottobre 2021 stante l'imprevedibilità cui l'andamento del virus e le conseguenti restrizioni adottate dalle autorità ci hanno sinora abituato.

Rapporti di lavoro a termine

Confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Confermato il bonus, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, pari nel complesso a 2.400 euro, per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- dello spettacolo;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il decreto rfinanzia il Reddito di cittadinanza per circa 700 mila beneficiari mentre il Reddito di emergenza viene prorogato per un periodo di ulteriori tre mesi. Il provvedimento, inoltre, incrementa il Fondo per il Reddito di ultima istanza dei professionisti e il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore.

Prorogate anche la Naspi e la Dis-Coll, senza che sia necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito.

Viene introdotto anche un mese di decontribuzione in favore dei lavoratori autonomi agricoli.

Lavoratori dello sport

E' formulato in misura proporzionata al reddito percepito nel 2019 il nuovo bonus per i lavoratori dello sport:

- in caso di reddito **inferiore a 4000 euro** l'anno, l'indennità una tantum sarà pari **a 1200 euro**;
- in caso di reddito compreso **tra 4000 e 10.000 euro** l'anno, l'indennità una tantum sarà pari a **2.400 euro**;
- in caso di reddito **superiore a 10.000 euro**, l'indennità erogata sarà pari a **3.600 euro**.

L'importo spetta a chi in conseguenza del Covid ha cessato, ridotto o sospeso l'attività.

La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che **tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati** si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.

Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità:

→ i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l'ammontare dell'indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all'atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate; l'erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi riteniamo che tali soggetti riceveranno una mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.445/2000 e pertanto con valore di autocertificazione, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche;

Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere;

→ I soggetti che non hanno beneficiato di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita **domanda** sulla piattaforma di Sport e Salute **dal 1 aprile al 15 aprile 2021** dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma: riteniamo che la procedura non dovrebbe discostarsi da quella già adottata ma vi daremo comunque conto dei dettagli e dei contenuti che dipendono dalla nuova determinazione del bonus appena resi noti da Sport e Salute. Le domande come di consueto verranno istruite secondo l'ordine di presentazione.

Proroga Certificazione Unica

Il decreto contiene, come anticipato da un comunicato del Mef, il differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate **al 31 marzo 2021**: la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il **10 maggio e non più il 30 aprile**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

OGGETTO: CORONAVIRUS: D.L. 30/2021

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. **Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento** e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, **è stato emanato il Decreto Legge n. 30/2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 13.03.2021, e **sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.**

CORONAVIRUS: D.L. 30/2021	
<p style="text-align: center;">REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DAL 15.03 AL 06.04</p> <p>Art. 1 commi 1-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dal 15 marzo al 2 aprile 2021; ◆ e nella giornata del 6 aprile 2021; <p>nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla⁵, si applicano le misure stabilite per la zona arancione⁶.</p> <p>Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa⁷ si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute⁸, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.</p> <p>Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; ◆ nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. ◆ Dal 15 marzo al 2 aprile 2021; ◆ e nella giornata del 6 aprile 2021; <p>nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito in ambito comunale, lo spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verso una sola abitazione privata abitata,

⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

⁷ Di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020.


⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ una volta al giorno, ◆ in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, ◆ e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. <p>Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</p>						
<p style="text-align: center;">MISURE RESTRITTIVE GIORNI DI PASQUA</p> <p>Art. 1 comma 5</p>	<p>Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, nei giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 3 aprile; ◆ 4 aprile ◆ 5 aprile; <p>si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</p> <p>Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una volta al giorno, ◆ in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, ◆ e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">Sabato 3 Aprile</td> <td style="width: 33%;">Domenica 4 Aprile</td> <td style="width: 33%;">Lunedì 5 Aprile</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Misure zona rossa</td> </tr> </table>	Sabato 3 Aprile	Domenica 4 Aprile	Lunedì 5 Aprile	Misure zona rossa		
Sabato 3 Aprile	Domenica 4 Aprile	Lunedì 5 Aprile					
Misure zona rossa							
<p style="text-align: center;">LAVORO AGILE PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI 16 ANNI</p> <p>Art. 2 comma 1</p>	<p>Il genitore lavoratore dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di figlio convivente; ◆ minore di anni 16, <p>alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; ◆ alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ◆ nonché alla durata della quarantena del figlio 						
<p style="text-align: center;">CONGEDO 50% PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI</p> <p>Art. 2 commi 2,3</p>	<p>Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di figlio convivente; ◆ minore di anni 14, <p>alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; ◆ alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio; ◆ alla durata della quarantena del figlio. 						

	<p>Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità⁹, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.</p> <p>Per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Gli eventuali periodi di congedo parentale¹⁰, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) durante i periodi di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'attività didattica in presenza del figlio, ◆ di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ◆ di durata della quarantena del figlio, <p>possono essere convertiti a domanda nel congedo al 50%, previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p> <p>In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa; ◆ con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
<p>BONUS BABY SITTING</p> <p>Art. 2 comma 6</p>	<p>I lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti alla gestione separata INPS; ◆ autonomi, ◆ del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ◆ dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, <p>per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting; ◆ nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, <p>da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell'art. 2 del Decreto.</p>

⁹ Accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

¹⁰ Di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

	<p>Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai centri estivi, ◆ ai servizi integrativi per l'infanzia, ◆ ai servizi socio-educativi territoriali, ◆ ai centri con funzione educativa e ricreativa ◆ e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. <p>Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.</p> <p> Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente Decreto.</p>
<p>ALTERNATIVITÀ TRA GENITORI</p> <p>Art. 2 comma 7</p>	<p>Per i giorni in cui un genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ svolge la prestazione di lavoro in modalità agile; ◆ o fruisce del congedo al 50%, di cui ai commi 2 e 5; ◆ oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, <p>l'altro genitore non può fruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, ◆ o del bonus baby sitting, di cui al comma 6, <p>salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.</p>
<p>LIMITI DI SPESA E RELATIVO MONITORAGGIO</p> <p>Art. 2 comma 8</p>	<p>I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall'INPS.</p> <p>Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
<p>DURATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE</p> <p>Art. 2 comma 10</p>	<p>Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

AGGIORNAMENTO

BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI FACCIAMO IL PUNTO

INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il 2021 la **detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi effettuati nel 2021**, destinati all'arredo di **immobili oggetto di interventi edilizi** (interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2020), innalzando a **16.000 euro** (anziché 10.000) **il limite complessivo di spesa ammissibile** su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" facciamo il punto sulla disciplina agevolativa e sugli adempimenti da osservare.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che **cos'è il bonus mobili e a chi spetta?**
2. **Quali sono i mobili e i grandi elettrodomestici agevolabili?**
3. **Quali sono gli interventi** che consentono di poter fruire del Bonus mobili?
4. **Quale è la misura della detrazione spettante e i limiti temporali per usufruirne?**
5. **Quali sono le modalità di pagamento?**
6. **Quali sono i documenti da conservare?**
7. Deve essere effettuata la **Comunicazione all'Enea?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL BONUS MOBILI E A CHI SPETTA?

R.1. Il **Bonus mobili** consiste in una **detrazione del 50%**¹¹ per l'**acquisto (anche all'estero) di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

La **Legge di Bilancio 2021**¹² ha prorogato la detrazione anche **per gli acquisti effettuati nel 2021**:

- ◆ elevando a **16.000 euro** (anziché 10.000) l'**importo massimo della spesa agevolabile**
- ◆ e solo per spese finalizzate all'arredo di un **immobile oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020**.

I **soggetti** che possono avvalersi del beneficio fiscale sono i **contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR**, i quali sostengano ulteriori spese documentate, rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'**immobile oggetto di ristrutturazione**.

La detrazione del 50% spetta quindi ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio:

- ◆ per le spese documentate sostenute nell'anno 2021;
- ◆ per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- ◆ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- ◆ a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2020.

L'Agenzia delle Entrate, già con riguardo all'analoga agevolazione istituita dall'art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, aveva chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in esame **non sono limitati alla "ristrutturazione edilizia" in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali**.

Il comma 2 dell'art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su "singole unità immobiliari residenziali", pur mantenendo invariata la necessaria finalizzazione dell'acquisto all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

È possibile beneficiare del "bonus mobili" per gli interventi edilizi eseguiti:

¹¹ Introdotta dall'art. 16, comma 2, del DL n. 63/2013.

¹² Comma 58, lettera b, n. 2), dell'articolo 1, della legge n. 178/2020, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 16, DL n. 63/2023.

- ◆ su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ su parti comuni di edifici di cui all'art. 1117 c.c. (ad esempio, guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).

Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l'effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali, in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).



I lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

D.2. QUALI SONO I MOBILI E I GRANDI ELETTRODOMESTICI AGEVOLABILI?

R.2. Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.



Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di **porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.**

Per quel che riguarda i **“grandi elettrodomestici”**, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di **classe A+ superiore, A o superiore per i forni**, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica.

L'acquisto di grandi elettrodomestici **sprovvisi di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.**

Per quanto riguarda l'individuazione dei **“grandi elettrodomestici”**, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l'elenco di cui [all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151](#), secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.



L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici **è agevolabile anche se sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi**, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi che andremo a vedere nel dettaglio.

Riassumendo **la detrazione spetta** per le spese sostenute fino al 31.12.2021 **per l'acquisto di:**

MOBILI NUOVI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
A titolo esemplificativo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
Devono essere di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo. A titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. (utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del d.lgs del 25 luglio 2005, n. 151)



Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le **spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati**.

D.3. QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE CONSENTONO DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI?

R.3. La detrazione Bonus mobili spetta a condizione che i mobili / elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR.

La detrazione in esame deve quindi essere **collegata agli interventi:**

- ◆ **di manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti
 - ◆ comuni di edificio residenziale;
- ◆ **di manutenzione straordinaria**, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- ◆ **di restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ **di ristrutturazione edilizia**, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ necessari alla **ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato** a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- ◆ **di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, **eseguiti da imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

- ◆ la **realizzazione di posti auto o box pertinenziali** (circolare 21 maggio 2014 n. 11, risposta 5.2);
- ◆ gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del D.P.R. n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) (circolare 14 maggio 2014, n. 10, risposta 7.1)

INTERVENTI CHE **CONSENTONO** DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI



Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto al bonus

Manutenzione straordinaria

- ◆ installazione di ascensori e scale di sicurezza
- ◆ realizzazione dei servizi igienici
- ◆ sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- ◆ rifacimento di scale e rampe
- ◆ realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- ◆ costruzione di scale interne
- ◆ sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare

Rientrano nella manutenzione straordinaria:

- ◆ gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio:
 - ✓ l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 - ✓ l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
- ◆ la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

Ristrutturazione edilizia

- ◆ modifica della facciata
- ◆ realizzazione di una mansarda o di un balcone
- ◆ trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- ◆ apertura di nuove porte e finestre
- ◆ costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo

- ◆ adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- ◆ ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di **manutenzione ordinaria su parti condominiali** che danno diritto al bonus:

- ◆ tinteggiatura pareti e soffitti
- ◆ sostituzione di pavimenti
- ◆ sostituzione di infissi esterni
- ◆ rifacimento di intonaci
- ◆ sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- ◆ riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- ◆ riparazione delle grondaie
- ◆ riparazione delle mura di cinta.

INTERVENTI CHE **NON CONSENTONO** DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI



Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:

- ◆ quelli finalizzati all'adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
- ◆ la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.



Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici **possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione** dell'immobile cui detti beni sono destinati¹³.

In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.



Nell'ipotesi in cui l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici **sia destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di "inizio lavori"** si

¹³ Per documentare la data di inizio lavori, il contribuente dovrà esibire i titoli abilitativi protocollati dall'ufficio comunale (Dia, Scia, Cil o Cila ecc.). Per le attività in edilizia libera, le Entrate hanno chiarito (provvedimento direttore 2 novembre 2011) che in questo caso è sufficiente una autocertificazione "in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori" e occorre "attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili".

intende la **data di acquisto o di assegnazione dell'immobile**.

D.4. QUALE È LA MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE E I LIMITI TEMPORALI PER USUFRUIRNE?

R.4. La detrazione del 50% è calcolata su un importo massimo di 16.000 euro delle spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Se gli interventi sono eseguiti su più unità immobiliari, il limite di € 16.000 va riferito a ciascuna di esse.

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, **in 10 quote annuali** di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 anni, e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.



La **detrazione non utilizzata** in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

BONUS MOBILI 2021	
con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2020	
Spese sostenute nel 2021 importo massimo 16.000 euro	\times 50% = Detrazione spettante massimo 8.000 euro
La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (ogni anno è possibile detrarre al massimo 800,00 euro)	
BONUS MOBILI 2020	
con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2019	
Spese sostenute nel 2020 importo massimo 10.000 euro	\times 50% = Detrazione spettante massimo 5.000 euro

La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (ogni anno è possibile detrarre al massimo 500,00 euro)



Coloro che hanno avviato gli interventi di recupero edilizio nel 2020, quindi, ove avessero raggiunto il limite di spesa massima di 10.000 nel 2020, **possono sostenere nel 2021 ulteriori 6.000 euro di spesa sui quali spetta la detrazione fiscale.**

LIMITI TEMPORALI DA RISPETTARE PER POTER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE BONUS MOBILI	
ACQUISTI MOBILI / ELETTRODOMESTICI NEL 2020	ACQUISTI MOBILI / ELETTRODOMESTICI NEL 2021
Per gli acquisti effettuati nel 2020 , spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019 .	Per gli acquisti effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020 .
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell'agevolazione.	Per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO?

R.5. Per poter usufruire della detrazione bonus mobili, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante **bonifici bancari o postali, carte di debito o credito.**

Per motivi di semplificazione, superando le indicazioni della circolare n. 29/E del 2013, la circolare n. 7/2016 afferma che **non è necessario utilizzare il bonifico speciale per le ristrutturazioni edilizie.**

In caso di pagamento con **carte di debito o credito**, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.



Non sono consentiti pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

D.6. QUALI SONO I DOCUMENTI DA CONSERVARE?

R.6. Le spese sostenute, devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento, ovvero:

- ◆ ricevuta del bonifico
- ◆ ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- ◆ documentazione di addebito sul conto corrente
- ◆ fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

D.7. DEVE ESSERE EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R.7. Dal 1° gennaio 2018¹⁴ vanno comunicati all'Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici).

Tutte le informazioni sull'invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell'Enea, alla pagina dedicata al ["Bonus casa"](#). La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

CASI RISOLTI

Esempio 1

A maggio del 2020, il sig. Rossi ha **iniziato lavori di ristrutturazione** di un immobile di sua proprietà. Sempre nel 2020 ha acquistato mobili per un importo di 10.000 euro.

Ha quindi diritto al "Bonus mobili" nella misura di € 5.000 (10.000 x 50%) da suddividere in 10 quote di € 750 annuali.

Tuttavia, a seguito della proroga della detrazione anche per gli acquisti effettuati nel 2021 e dell'innalzamento della spesa massima a 16.000, nel 2021 potrebbe acquistare ulteriori 6.000 euro di mobili o grandi elettrodomestici, sui quali spetterà la detrazione fiscale.

¹⁴ Introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), Finanziaria 2018.

Esempio 2

Il sig. Bianchi, nel **2019** ha iniziato i lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, ancora in corso. **Nel 2021 intende acquistare mobili** e grandi elettrodomestici per un importo di € 8.000.

In questo caso **non potrà usufruire della detrazione Bonus Mobili** sulle spese di acquisto sostenute nel 2021, in quanto la condizione richiesta per poterne usufruire è che l'intervento sull'immobile sia iniziato dal 1° gennaio 2020.

FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

	Posso usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?
1	No , gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
2	Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all'estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito?
	Si , se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
3	Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili?
	Si , la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di "manutenzione straordinaria". È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
4	Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall'erede che conserva la detenzione materiale dell'immobile?
	No , la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
5	Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l'applicazione della ritenuta?
	Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello

	appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
	Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?
6	No , tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all'abitazione principale.
	Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente, può quest'ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?
7	Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
	È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?
8	La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2021. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2020, tuttavia, spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Allo stesso modo, per quelli effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
	Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare come limite di spesa massima l'importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento)?
9	Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021	Comunità energetiche rinnovabili.
Risoluzione 19/E del 15 marzo 2021	Aliquota IVA applicabile alle cessioni di oli vegetali impiegati per generare energia elettrica.
Risoluzione 20/E del 18 marzo 2021	Istituiti i codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità , emesse a seguito di un controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi, inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 172 del 15 marzo 2021	Detrazione IVA acquisto di carburante da compagnia petrolifera per somministrazione a clienti finali.
Risposta interpello 173 del 15 marzo 2021	Regime fiscale contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai lavoratori autonomi che svolgono l'attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con un ente pubblico economico - artt. 6 del Tuir e 10-bis decreto-legge n.137 del 2020.
Risposta interpello 174 del 16 marzo 2021	Superbonus - interventi "trainanti" e "trainati" su edificio condominiale (composto anche da unità immobiliari di categoria catastale F/3).
Risposta interpello 175 del 16 marzo 2021	Superbonus - Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con demolizione ed ampliamento, nonché interventi di efficientamento energetico su edificio condominiale - limiti di spesa.
Risposta interpello 176 del 16 marzo 2021	Regime di tassazione agevolata per premi di

risultato.

Risposta interpello 177 del 16 marzo 2021	Trattamento fiscale dell'anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo.
Risposta interpello 178 del 16 marzo 2021	Imposta sulle assicurazioni. Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria.
Risposta interpello 179 del 16 marzo 2021	IVA e trattamento fiscale applicabile alle somme erogate in attuazione di un accordo transattivo.
Risposta interpello 180 del 16 marzo 2021	Regime fiscale applicabile ai contributi erogati , per l'emergenza epidemiologica, alle imprese della pesca e del settore acquacoltura.
Risposta interpello 181 del 16 marzo 2021	Imposta sulle assicurazioni. Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento alla Conferitaria.
Risposta interpello 182 del 16 marzo 2021	Rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccesso in relazione a premi dati ai soci , ma dagli stessi non utilizzati e pertanto restituiti in termini di punti/premio ai clienti stessi.
Risposta interpello 183 del 16 marzo 2021	Trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro e di bollo delle convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati.
Risposta interpello 184 del 16 marzo 2021	Cooperativa a proprietà divisa.
Risposta interpello 185 del 17 marzo 2021	Società in liquidazione.
Risposta interpello 186 del 17 marzo 2021	Chiarimenti sul Bonus affitti nei comuni colpiti da evento calamitoso a prescindere dalla riduzione di fatturato.
Risposta interpello 187 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo , in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Risposta interpello 188 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta ricerca e sviluppo settore dell'industria alimentare.
Risposta interpello 189 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Risposta interpello 190 del 17 marzo 2021	Sisma bonus per acquisto case antisismiche.
Risposta interpello 191 del 18 marzo 2021	Incentivi per l'acquisto di case antisismiche .
Risposta interpello 192 del 18 marzo 2021	Chiarimenti in merito alla tempistica relativa alla presentazione della asseverazione del rischio sismico degli edifici necessaria per usufruire Sismabonus.
Risposta interpello 193 del 18 marzo 2021	Credito d'imposta DTA. Il Consorzio di garanzia collettiva fidi, che ha ceduto crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020, può beneficiare del credito d'imposta derivante dalla conversione delle imposte anticipate su perdite fiscali maturate in anni precedenti, anche se le stesse imposte non sono state iscritte in bilancio.
Risposta interpello 194 del 18 marzo 2021	Bonus aggregazioni.
Risposta interpello 195 del 18 marzo 2021	Scioglimento dell'impresa familiare , comunione de residuo e abuso del diritto.
Risposta interpello 196 del 18 marzo 2021	Superbonus - interventi di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico realizzati su un " condominio minimo " (composto da due edifici).

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021

Lunedì 22 Marzo 2021	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Lunedì 22 Marzo 2021	Termine entro il quale i soggetti possono esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, utilizzando il modello denominato " Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata ". Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650.
Giovedì 25 Marzo 2021	Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile , devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT .
Mercoledì 31 Marzo 2021	Prorogati al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della " Certificazione unica " all'Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. (Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)
Mercoledì 31 Marzo 2021	Proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata .

(Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli **operatori finanziari** (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di febbraio relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie e altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "risparmio amministrato" devono rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi **Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di febbraio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti associativi devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, il **modello Eas**, solo nel caso in cui si siano verificate variazioni nel 2020, di dati precedentemente comunicati.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

I titolari di **contratti di locazione e affitto** devono

versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° marzo 2021.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2020, da parte dei beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, Superbonus 110%. Per il Superbonus 110% la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 11 DEL 19 MARZO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI**

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Gli indennizzi, però, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%. Inoltre, viene fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

Pagina 6

■ **SANATORIA DEGLI AVVISI BONARI**

Il decreto sostegni (all'articolo 5 – commi da 1 a 11) prevede una sanatoria riguardanti le liquidazioni automatiche che saranno effettuate sulle dichiarazioni 2017 e 2018. La liquidazione automatica consiste nella verifica del calcolo dell'imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell'imponibile, nel riparto delle eccedenze e nel recupero dei versamenti omessi e non effettuati alle varie scadenze) che termina con l'emissione delle comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come "avvisi bonari".

Pagina 11

■ **DECRETO DRAGHI E LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO**

Il decreto Sostegni aggiunge **ulteriori settimane** di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021.

Pagina 13

■ **CORONAVIRUS: D.L. 30/2021**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in

presenza, è stato emanato il Decreto-legge n. 30/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 13.03.2021, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Pagina 19

AGGIORNAMENTO

■ **BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: FACCIAMO IL PUNTO**

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il 2021 la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi effettuati nel 2021, destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi edilizi (interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2020), innalzando a 16.000 euro (anziché 10.000) il limite complessivo di spesa ammissibile su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" facciamo il punto sulla disciplina agevolativa e sugli adempimenti da osservare.

Pagina 23

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 34

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021**

Pagina 37

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Proroga per Certificazione Unica, dati precompilata e Conservazione sostitutiva

Poco prima della scadenza è stato pubblicato sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) un importante *Comunicato Stampa* con il quale si anticipa l'inserimento nel prossimo decreto Sostegni, attualmente in corso di redazione, della proroga di alcuni adempimenti, richiesta a gran voce da molti operatori del settore. Le **nuove scadenze** sono:

- ◆ **trasmissione** telematica della **Certificazione Unica: 31 marzo 2021**;
- ◆ **consegna** ai percipienti della **Certificazione Unica: 31 marzo 2021**;
- ◆ **comunicazione enti esterni** dei dati utili per la dichiarazione precompilata: **31 marzo 2021**;
- ◆ **disponibilità** della **dichiarazione precompilata: 10 maggio 2021**;
- ◆ **conservazione sostitutiva** delle fatture elettroniche dell'anno **2019: 10 giugno 2021** (data da confermare).

RUNTS: chiarimenti sullo statuto delle reti associative

Con Circolare n 2 del 5 marzo 2021 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all'adeguamento statutario semplificato per gli enti che aderiscono alle reti associative.

La circolare specifica come tali enti potranno beneficiare di strumenti per accelerare la loro iscrizione al RUNTS. Le reti associative potranno rendere disponibili, per gli aderenti, degli statuti standard, preventivamente approvati dal Ministero del lavoro con i seguenti vantaggi:

- ◆ dimezzare i tempi di iscrizione al RUNTS registro unico nazionale degli enti del terzo settore
- ◆ rapido afflusso degli enti di piccole dimensioni nel RUNTS al momento della transmigrazione.

L'adozione del modello standard è facoltativa per gli enti aderenti alla rete associativa.

Locazione breve per più di 4 appartamenti: rimane la chance del regime forfetario

L'articolo 4 del DL 50/2017 ha introdotto la disciplina della cosiddetta locazione breve: le locazioni di tipo abitativo di durata non superiore ai 30 giorni con finalità turistiche.

La norma prevede la possibilità di applicare al corrispettivo ottenuto da un affitto breve una cedolare secca del 21%; questa rappresenta una opzione, non il regime naturale, in mancanza del cui esercizio il reddito confluisce in Irpef. A partire dal giorno 1° gennaio 2021, per effetto della Legge di Bilancio 2021, il regime fiscale della locazione breve è riconosciuto solo nel caso in cui un contribuente destini a questa finalità non più di quattro appartamenti nel periodo di imposta; nel caso in cui questo limite venga superato, l'attività esercitata "*si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile*", anche quando svolta per il

tramite di intermediari. Una strada percorribile è rappresentata dal regime forfetario, per l'applicazione del quale non sono previste esclusioni.

Indennità Covid professionisti DL Sostegno in arrivo entro aprile

Come noto il DL sostegno (già decreto Ristori) in preparazione ormai da mesi, riserva circa 12 miliardi in contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi. La novità rispetto ai decreti emergenziali legati al Covid del 2020 (Cura Italia, Rilancio, Agosto Ristori 1,2,3 4) è che **il meccanismo di sostegno economico includerebbe anche i professionisti, ordinisti e non (circa 800 mila soggetti) e i collaboratori sportivi** che prima venivano raggiunti, rispettivamente dalle proprie casse previdenziali, dall'Inps e dalla società Sport e salute, emanazione del CONI.

Il contributo economico, per come emerge dalle prime bozze:

- ◆ dovrebbe essere compreso tra il 10 e il 30% di quanto perso rispetto alla media dei mesi del 2019
- ◆ le aliquote di erogazione del contributo sarebbero inversamente proporzionali alle dimensioni dell'azienda
- ◆ con **un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per le persone giuridiche, importo massimo 150mila euro** (ma questi importi sono ancora in corso di discussione)
- ◆ riguarderebbe le imprese fino a 10milioni di euro di fatturato
- ◆ verrebbe **gestito interamente dall'Agenzia delle Entrate.**

Anche i professionisti e gli sportivi, quindi, dovrebbero fare domanda all'Agenzia. A questo proposito emerge anche che sia stata messa a punto dalla società informatica governativa SOGEI, una piattaforma telematica tutta nuova e potenziata che potrà gestire, non appena il decreto sarà pubblicato, anche **l'erogazione dei bonifici direttamente sui conti correnti dei beneficiari a partire da 10 giorni dopo la domanda, raggiungendo i beneficiari entro la fine del mese di aprile.**

Regole IVA dal 2021 per l'Irlanda del Nord post brexit

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea e vanno applicate le procedure doganali e fiscali previste per i paesi extra-UE.

Dal 1° gennaio 2021 trova inoltre applicazione il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord che prevede la vigenza delle norme UE **in materia doganale** per la circolazione delle merci tra Stati membri. Ai fini dell'adeguato funzionamento del sistema IVA dell'Unione, il Consiglio d'Europa ha emanato la Direttiva (UE) n. 2020/1756 del 20 novembre 2020, che prevede l'attribuzione di un numero di identificazione IVA distinto a ogni soggetto passivo che effettua cessioni di beni nell'Irlanda del Nord e a ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettui acquisti intracomunitari di beni.

Decontribuzione Sud il TAR annulla le istruzioni in tema di somministrazione

L'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la c.d. "Decontribuzione Sud", una agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate, che consiste nell'esonero pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti con esclusione dei premi INAIL dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. Dopo l'approvazione UE, INPS ha pubblicato la **circolare 33 2021** con le istruzioni complete per i datori di lavoro relative al 2021.

L'Inps aveva già pubblicato nei messaggi n. 72 e n. 170/2021, alcune indicazioni che sono state parzialmente bloccate dal TAR Lazio sul tema dello sgravio sulle tredicesime. Ora una nuova pronuncia del TAR Decreto n. 1604 del 15 marzo 2021 sconfessa l'interpretazione INPS in tema di lavoro somministrato affermando che lo sgravio si applica per i lavoratori impiegati nelle sedi delle regioni agevolate anche se la sede dell'Agenzia non vi rientra. Vengono sospese le istruzioni fornite con la circolare 33 2021 e messaggio 72 2021 - fino alla camera di consiglio del 9 aprile 2021.

Congedo padri 2021: ecco le istruzioni

Nella **circolare 42 dell'11.3.2021** l'INPS fornisce le specifiche istruzioni in tema di congedi di paternità, ampliati dalla recente legge di bilancio. In particolare:

- ◆ **il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti quest'anno è aumentato a 10 giorni** mentre si conferma il **congedo ulteriore facoltativo di un giorno** (si ricorda che la norma, sperimentale, è stata istituita dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92).
- ◆ **la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri si applica anche nel caso di morte perinatale** del figlio.

INFORMAZIONE FISCALE

Oggetto: NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Gli indennizzi, però, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%.

Inoltre, viene fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

Proviamo ad analizzare le predette novità tenendo conto che ci potrebbero essere ulteriori modifiche nel testo del decreto che sarà pubblicato in G.U.

I nuovi contributi per imprese e professionisti

Come anticipato, i sostegni o indennizzi sono slegati dai codici attività e si basano sul **calo del fatturato**.

Più precisamente, per ottenere i contributi bisognerà dimostrare un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019 (si ricorda che nei "vecchi" ristori il calo doveva essere del 33%).

Se sussiste tale condizione di calo del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUALE 2019	PERCENTUALE SULLA MEDIA DEL DIFFERENZIALE
Fino a 100.000 euro	60%
Da 100.000 a 400.000 euro	50%
Da 400.000 a 1.000.000 euro	40%
Da 1.000.000 a 5.000.000 euro	30%
Da 5.000,01 euro a 10.000.000 euro	20%

In pratica, ogni operatore economico dovrà mettere a confronto il volume d'affari del 2020 con quello del 2019, dividendo il risultato per i 12 mesi dell'anno. Ottenuta questa base di calcolo, dovrà applicare il criterio percentuale specifico per la sua fascia dimensionale: 60% per i fatturati 2019 fino a 100mila euro, 50% fra 100.001 e 400mila, 40% fino a un milione, 30% fino a 5 milioni e 20% fino a 10 milioni.

Sono previsti importi **minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società**, anche per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2020. Il parametro della media mensile offre un appiglio anche alle attività economiche che sono nate nel corso del 2019. Per loro, il calcolo andrà sviluppato in relazione alla parte dell'anno in cui erano attive: il confronto si basa sul fatturato medio mensile dei mesi di attività (tolto quello di apertura).

Per le start up, cioè le imprese nate nel 2020, vale invece il solito criterio che attribuisce un chip minimo di mille euro o 2mila nel caso delle persone giuridiche.

Mentre il beneficio non potrà superare l'importo massimo di **150 mila euro**,

Novità assoluta consiste nella possibilità di scelta tra il pagamento dell'indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24.

Qualche **esempio** aiuta a chiarire il peso dei nuovi «sostegni».

Un bar che l'anno scorso abbia visto dimezzate le entrate dagli 80mila euro del 2019 a 30mila riceverà 2.500 euro, così ottenuto:

fatturato 2019=80.000 = con percentuale applicale 60%

$80.000-30.000=50.000/12=4.167 \times 60\%=2.500$ euro

cioè il 60% del suo «calo medio mensile» da 4.167 euro (50 mila euro divisi per 12 mesi).

Un'azienda che sia incappata in un crollo di fatturato dai 9 milioni del 2019 a 3 milioni nel 2020 si vedrà riconoscere 100mila euro valore così ottenuto:

Fatturato 2019=9.000.000,00 con percentuale applicabile 20%

$9.000.000,00 - 3.000.000,00 = 6.000.000,00/12 = 500.000,00 \times 20\%=100.000,00$

(cioè il 20% della flessione media mensile da 500mila euro).

A livello operativo, è previsto che i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, un'istanza entro 60 giorni da quando verrà resa disponibile un'apposita piattaforma da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità di presentazione delle domande arriveranno con un provvedimento del direttore dell'Agenzia. Atteso a breve, perché il governo conta di far partire i pagamenti dall'8 aprile e di esaudire le richieste entro fine mese. Ma gli interessati avranno 60 giorni per presentare la domanda autocertificando la propria condizione. I controlli saranno solo successivi.

Il decreto “Sostegni” per le a.s.d. e le s.s.d.

Al di là dei tecnicismi, analizziamo ora la sostanza di questo nuovo intervento per quanto riguarda specificamente le a.s.d. e le s.s.d.

La prima considerazione è che le s.s.d. e a.s.d. prive di partita IVA restano escluse da ogni forma di aiuto economico.

Per quelle con partita IVA, sembrerebbe permanere la problematica legata al ristoro della sola parte “commercializzata” con l’esclusione di quella “decommercializzata” per norma (art. 148 TUIR).

Esempio:

Ipotizziamo una s.s.d. con un ammontare complessivo di ricavi nel 2019 (senza considerare le difficoltà degli esercizi a cavallo) di euro 410.000 di cui Euro 350.000 istituzionali (decommercializzati) ed euro 60.000 commerciali con media mensile di quest’ultimi pari ad Euro 5.000, e che nel 2020 ha invece ottenuto ricavi complessivi per euro 280.000 di cui euro 256.000 “decommercializzati” ed euro 24.000 con media mensile di quest’ultimi pari ad Euro 2.000.

Alla luce delle attuali disposizioni a fronte di una complessiva riduzione di ricavi di euro 130.000 – corrispondenti a una riduzione del 32% rispetto all’anno precedente – con le limitazioni sopra esposte di conteggio basato sui soli ricavi commerciali, il contributo a fondo perduto spettante sarebbe pari a euro 1.200, così determinato:

40% di Euro 3.000 (differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019).

L’importo viene elevato a euro 2.000 pari al minimo previsto dalla legge.

Sospensione della riscossione fino al 30 aprile

Il nuovo decreto, come già anticipato nei giorni scorsi, differisce **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. L’intervento avviene modificando direttamente l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;

- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Il termine era stato poi via via prorogato dai successivi Decreti anti Covid, fino ad essere fissato, da ultimo, al 28 febbraio 2021 (art. 1 D.L. n. 7/2021 trasfuso nell'art. 22 bis del D.L. n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe").

Inoltre, si dispone lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività

Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

La norma prevede anche che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto restando salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodottisi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sospensione delle rate della rottamazione e saldo e stralcio

Confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. "**rottamazione ter**" e "**saldo e stralcio**").

Più precisamente, il versamento va effettuato:

- **entro il 31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- **entro il 30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Resta valida la regola a suo tempo fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.

Stralcio dei debiti di importo ridotto

Previsto anche una disposizione simile a quella emanata contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro **affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010**.

In questo caso, però, la soglia viene elevata a **5.000 euro**.

Si tratta dell'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il predetto limite di importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della

riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010** per i soggetti con reddito **inferiore a 30.000 euro**.

Fuori dal raggio d'azione dello stralcio restano **le multe stradali**, i pagamenti di danni erariali e i debiti per il recupero di aiuti di Stato.

Proroga delle conservazione delle e-fatture, della CU e dell'invio dei dati per la precompilata

Come anticipato dal MEF con il comunicato del 13 marzo 2021, nel decreto trovano posto alcune importanti proroghe.

Più precisamente:

- slitta dal 16 marzo al **31 marzo** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della **Certificazione Unica** e la consegna al contribuente;
- slitta, sempre dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l'invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;
- si posticipa dal 30 aprile al 10 maggio la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata;
- si concedono **tre mesi in più**, rispetto alla scadenza del 10 marzo, per procedere alla conservazione informatica delle e-fatture del 2019.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Oggetto: SANATORIA AVVISI BONARI NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il decreto sostegni (all'articolo 5 – commi da 1 a 11) prevede una sanatoria riguardanti le liquidazioni automatiche che saranno effettuate sulle dichiarazioni 2017 e 2018. La liquidazione automatica consiste nella verifica del calcolo dell'imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell'imponibile, nel riparto delle eccedenze e nel recupero dei versamenti omessi e non effettuati alle varie scadenze) che termina con l'emissione delle comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come "avvisi bonari".

Questa sanatoria è per i soggetti con **partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto** che hanno avuto una riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, di almeno il 30%.

Per effetto della sanatoria gli avvisi bonari saranno, ove ricorrano le suddette condizioni, saranno emessi inizialmente senza sanzioni.

La sanatoria sarà applicata d'ufficio dall'agenzia delle Entrate che invierà gli avvisi bonari già ridotti ai soggetti in possesso dei requisiti di legge.

I benefici vengono meno se non si effettuano per intero e puntualmente i pagamenti previsti.

Gli avvisi bonari interessati sono quelli derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni redditi e Iva, ai sensi degli **articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972**. Nessuno sconto dunque per i controlli formali, effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 (controllo sulle detrazioni specifiche).

Deve inoltre trattarsi solo delle comunicazioni di irregolarità:

- elaborate **entro la fine del 2020 e non spedite**, per effetto della sospensione disposta nell'articolo 157 del Dl 34/2020, **relative alle dichiarazioni riferite al 2017;**
- elaborate **entro il 2021, relative alle dichiarazioni riferite al 2018.**

Non ci sono limitazioni di tipo soggettivo: sono dunque ammessi alla sanatoria, tra gli altri, sia le persone fisiche che le società, di persone e di capitale, **purché abbiano una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.**

La condizione di accesso come anticipato è aver subito una riduzione del volume di affari superiore al 30% nel confronto tra il 2020 e il 2019.

Per i soggetti che non presentano la denuncia Iva, il confronto si esegue sui ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

L'intera procedura è gestita dall'agenzia delle Entrate anche in considerazione del fatto che il contribuente non conosce la data di elaborazione degli avvisi bonari.

Le Entrate, una volta ricevute le dichiarazioni relative al 2020, verificano la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato.

In caso di esito positivo, gli uffici inviano, tramite pec o raccomandata, le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni 2017 e 2018 già depurate delle sanzioni. Le modalità di pagamento sono le stesse dei normali avvisi bonari.

Questo significa in pratica che:

- per somme maggiori di 5.000 euro la rateazione è di **20 rate trimestrali**,
- mentre per somme inferiori le **rate sono 8**.

Si stabilisce inoltre che i benefici vengono meno se non si pagano gli importi dovuti alle scadenze previste. In base al tenore letterale della bozza di decreto dovrebbe essere sufficiente anche l'omissione o il ritardo nel pagamento di una sola rata per decadere dalla sanatoria. Non è chiaro se è applicabile il lieve inadempimento di cui all'articolo 15-ter del Dpr 602/1973, ovvero sia la tolleranza di sette giorni nel pagamento della prima rata e di una omissione non superiore al 3% di ciascuna rata.

In caso di decadenza, si ritiene possibile che il contribuente possa rientrare nella ordinaria procedura di dilazione degli avvisi bonari.

Le somme già pagate, ad esempio a titolo di ravvedimento, relative ai debiti definibili restano comunque definitivamente acquisite all'Erario.

Da ultimo, la norma prevede la proroga di un anno per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative al 2019.

INFORMAZIONE LAVORO

Oggetto: CASSA INTEGRAZIONE NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il decreto Sostegni aggiunge **ulteriori settimane** di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021.

Vediamo in dettaglio tutte le novità.

Proroga Cassa integrazione Covid-19

Il decreto Sostegni proroga la cassa integrazione Covid, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo.

Mantenendo la distinzione tra tipologie di datori di lavoro si dispone che:

– **PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E ASSEGNO FIS**

le aziende destinatarie di **assegno ordinario** del **Fondo di Integrazione Salariale** (prevista in particolari condizioni) e della **Cassa in deroga (con causale Covid 19)**, ottengono **28 settimane** da fruire **dal 1 aprile al 31 dicembre 2021**, che si sommano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. In questo caso la copertura complessiva può raggiungere dunque le **40 settimane** nel corso dell'intero anno sulle 52 di calendario;

Dopo il 30/6/2021 la perdurante eccedenza di personale porrà queste aziende di fronte ad un bivio:

- utilizzare l'ammortizzatore con causale COVID del decreto Sostegni fino a quando è necessario e comunque nei limiti delle ulteriori 28 settimane disponibili **vincolandosi al divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021**,

oppure

- limitarsi all'utilizzo delle residue settimane di integrazione salariale della dote della Legge di Bilancio e procedere alla riduzione di personale dopo il 30 giugno.

I datori di lavoro che daranno corso a licenziamenti, individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, **non potranno più fruire delle integrazioni salariali con causale COVID del decreto Sostegni.**¹

¹ La relazione illustrativa al Decreto pare confermare questa lettura, laddove chiarisce che "Poiché a decorrere dal 1° luglio 2021 il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviano le procedure di cui ai commi 9 e 10 (i licenziamenti, n.d.a.)

Tuttavia, la formulazione letterale della norma² parrebbe "anticipare" l'onere della scelta: **estende infatti il divieto di licenziamento dal 1° luglio al 31 ottobre nei confronti dei datori di lavoro che beneficiano della nuova dote di ammortizzatori, che è tecnicamente disponibile già a partire dal 1° aprile.**

Esaurito l'ammortizzatore emergenziale senza che vi sia stata un'effettiva ripresa dell'attività (si pensi al destino incerto della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche), non resterà che utilizzare le forme di integrazione salariale eventualmente disponibili a regime, quali la CIGS per crisi o, per le aziende soggette al FIS, l'assegno ordinario o il contratto di solidarietà.

Si segnala la previsione contenuta³ secondo la quale gli eventuali fondi residui rispetto allo stanziamento previsto potranno essere destinati alla concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale per quei datori di lavoro, non industriali, che abbiano già utilizzato complessivamente le 40 settimane complessivamente accordate dalla legge di bilancio 2021 e dal decreto Sostegni.

– **LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIALE**

le aziende industriali destinatarie della CIGO (ovvero la cassa integrazione a regime) ottengono altre **13 settimane** da fruire nel periodo **dal 1° aprile al 30 giugno 2021**, che si accodano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. In tal modo il primo semestre del corrente anno potrà essere quasi integralmente coperto (25 settimane su 26 di calendario);

Il Governo ha deciso quindi di sostenere l'industria con l'ammortizzatore emergenziale a regime solo fino al 30 giugno prossimo, sulla base della considerazione che, se la necessità di ridurre o sospendere le prestazioni di lavoro dovesse protrarsi oltre tale data, le aziende potranno comunque far ricorso alla CIGO ordinaria. Resta il fatto che la CIGO ha un costo significativo, a partire dal 9% delle retribuzioni perdute, che le aziende, già provate da oltre un anno di difficoltà, dovranno attentamente valutare.

La misura di integrazione salariale per questa ulteriore proroga può essere richiesta dai datori di lavoro **senza l'applicazione di alcun contributo addizionale:**

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Per accedere all'ammortizzatore occorrerà effettuare le procedure di informativa ed eventuale consultazione sindacale come è avvenuto sino ad oggi per gli interventi con causale

resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19".

² l'art. 8 c.10

³ nell'ultimo comma dell'art. 8 del Decreto

Covid19, con l'obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Assenza della regola dell'assorbimento

Altro aspetto importante sembrerebbe essere quello dell'assenza della disposizione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della [legge di Bilancio 2021](#) ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto Sostegni.⁴

L'assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece nei precedenti interventi normativi per ammortizzatori sociali per COVID-19, si suppone comporti la possibilità dal 1° aprile in poi di godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che delle 28 settimane introdotte dal DL Sostegni.

Tale interpretazione garantirebbe ai datori di lavoro interessati dall'assegno ordinario e dalla cassa integrazione in deroga che non avessero esaurito le 12 settimane al 31 marzo 2021 di poter contare dal 1° aprile in poi su un numero di settimane superiore alle 28.

Su questo aspetto si attendono gli **opportuni chiarimenti** che permettano agli imprenditori di programmare correttamente la fruizione delle future sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa.

Novità in materia di pagamento

Un'importante novità delle integrazioni salariali del decreto Sostegni è costituita dalla possibilità per tutti i datori di lavoro di **anticipare la prestazione dell'INPS** in luogo del pagamento diretto da parte dell'Istituto, che fino ad oggi costituiva l'unica possibilità per la cassa in deroga, con la sola eccezione delle aziende multilocalizzate.

Un'altra rilevante novità è costituita dall'abbandono del **modello SR 41** per la comunicazione all'INPS dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni: con la nuova tranches di integrazioni salariali fa il suo debutto il nuovo flusso telematico denominato **UNIEMENS-CIG** in cui confluiranno i dati contenuti nel modello SR41.

E' confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento da parte dell'INPS nella misura del 40%.

Assenza dell'esonero contributivo

Altro aspetto nuovo è l'assenza di agevolazioni contributive riservate ai datori di lavoro che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali. Queste agevolazioni, introdotte per la prima volta con il Decreto Agosto e poi replicate con il "Ristori" e con la legge di Bilancio 2021, non sono state previste questa volta.

⁴ Il problema non si pone per la **CIGO**, posto che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono fruibili nel primo trimestre del 2021 e le 13 del decreto Sostegni nel secondo trimestre. Si pone invece per l'**assegno ordinario** e la **cassa integrazione in deroga** (oltreché per la **CISOA**) in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, che si sovrappone in parte al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal "Sostegni".

Divieto di licenziamento

Per tutti i datori di lavoro il divieto di licenziamento viene esteso al 30 giugno 2021.

A partire da questa data:

- le aziende industriali potranno nuovamente intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure attivare procedure di licenziamento collettivo.

- Gli altri datori di lavoro, **ossia le aziende non industriali** (commercio, terziario, sportivo, artigiane), potranno nuovamente licenziare i lavoratori e ridurre il personale dal 30/6/2021, **ma solo se non ricorreranno agli ammortizzatori sociali emergenziali. In caso contrario potranno licenziare solo a far data dal 1/11/2021 (quindi se procedono con il richiedere la cassa integrazione il blocco si protrae fino al 31/10/2021);**

La norma dispone infatti che questi ultimi datori di lavoro non possano disporre licenziamenti per riduzione di personale qualora facciano ricorso agli ammortizzatori con causale COVID-19.

Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021, salvo novelle legislative, sarà possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo e contestualmente fruire, laddove residuino, ancora delle settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previste dal decreto in commento.

Al contrario un licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 potrebbe divenire illegittimo per la sola circostanza che il datore di lavoro che lo ha effettuato si ritrovasse nella necessità di dover utilizzare le 28 settimane previste dal Sostegni entro il 31 dicembre 2021.

Un paradosso che obbliga a usare grande prudenza prima di procedere a licenziamenti prima del 31 ottobre 2021 stante l'imprevedibilità cui l'andamento del virus e le conseguenti restrizioni adottate dalle autorità ci hanno sinora abituato.

Rapporti di lavoro a termine

Confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Confermato il bonus, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, pari nel complesso a 2.400 euro, per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- dello spettacolo;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il decreto rfinanzia il Reddito di cittadinanza per circa 700 mila beneficiari mentre il Reddito di emergenza viene prorogato per un periodo di ulteriori tre mesi. Il provvedimento, inoltre, incrementa il Fondo per il Reddito di ultima istanza dei professionisti e il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore.

Prorogate anche la Naspi e la Dis-Coll, senza che sia necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito.

Viene introdotto anche un mese di decontribuzione in favore dei lavoratori autonomi agricoli.

Lavoratori dello sport

E' formulato in misura proporzionata al reddito percepito nel 2019 il nuovo bonus per i lavoratori dello sport:

- in caso di reddito **inferiore a 4000 euro** l'anno, l'indennità una tantum sarà pari **a 1200 euro**;
- in caso di reddito compreso **tra 4000 e 10.000 euro** l'anno, l'indennità una tantum sarà pari a **2.400 euro**;
- in caso di reddito **superiore a 10.000 euro**, l'indennità erogata sarà pari a **3.600 euro**.

L'importo spetta a chi in conseguenza del Covid ha cessato, ridotto o sospeso l'attività.

La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che **tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati** si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.

Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità:

→ i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l'ammontare dell'indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all'atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate; l'erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi riteniamo che tali soggetti riceveranno una mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.445/2000 e pertanto con valore di autocertificazione, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche;

Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere;

→ I soggetti che non hanno beneficiato di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita **domanda** sulla piattaforma di Sport e Salute **dal 1 aprile al 15 aprile 2021** dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma: riteniamo che la procedura non dovrebbe discostarsi da quella già adottata ma vi daremo comunque conto dei dettagli e dei contenuti che dipendono dalla nuova determinazione del bonus appena resi noti da Sport e Salute. Le domande come di consueto verranno istruite secondo l'ordine di presentazione.

Proroga Certificazione Unica

Il decreto contiene, come anticipato da un comunicato del Mef, il differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate **al 31 marzo 2021**: la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il **10 maggio e non più il 30 aprile**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

OGGETTO: CORONAVIRUS: D.L. 30/2021

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. **Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento** e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, **è stato emanato il Decreto Legge n. 30/2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 13.03.2021, e **sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.**

CORONAVIRUS: D.L. 30/2021	
<p style="text-align: center;">REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DAL 15.03 AL 06.04</p> <p>Art. 1 commi 1-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dal 15 marzo al 2 aprile 2021; ◆ e nella giornata del 6 aprile 2021; <p>nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla⁵, si applicano le misure stabilite per la zona arancione⁶.</p> <p>Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa⁷ si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute⁸, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.</p> <p>Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; ◆ nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. ◆ Dal 15 marzo al 2 aprile 2021; ◆ e nella giornata del 6 aprile 2021; <p>nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito in ambito comunale, lo spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verso una sola abitazione privata abitata,

⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

⁷ Di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020.


⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ una volta al giorno, ◆ in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, ◆ e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. <p>Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</p>						
<p style="text-align: center;">MISURE RESTRITTIVE GIORNI DI PASQUA</p> <p>Art. 1 comma 5</p>	<p>Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, nei giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 3 aprile; ◆ 4 aprile ◆ 5 aprile; <p>si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</p> <p>Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una volta al giorno, ◆ in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, ◆ e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">Sabato 3 Aprile</td> <td style="width: 33%;">Domenica 4 Aprile</td> <td style="width: 33%;">Lunedì 5 Aprile</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Misure zona rossa</td> </tr> </table>	Sabato 3 Aprile	Domenica 4 Aprile	Lunedì 5 Aprile	Misure zona rossa		
Sabato 3 Aprile	Domenica 4 Aprile	Lunedì 5 Aprile					
Misure zona rossa							
<p style="text-align: center;">LAVORO AGILE PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI 16 ANNI</p> <p>Art. 2 comma 1</p>	<p>Il genitore lavoratore dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di figlio convivente; ◆ minore di anni 16, <p>alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; ◆ alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ◆ nonché alla durata della quarantena del figlio 						
<p style="text-align: center;">CONGEDO 50% PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI</p> <p>Art. 2 commi 2,3</p>	<p>Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di figlio convivente; ◆ minore di anni 14, <p>alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; ◆ alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio; ◆ alla durata della quarantena del figlio. 						

	<p>Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità⁹, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.</p> <p>Per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Gli eventuali periodi di congedo parentale¹⁰, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) durante i periodi di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'attività didattica in presenza del figlio, ◆ di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ◆ di durata della quarantena del figlio, <p>possono essere convertiti a domanda nel congedo al 50%, previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p> <p>In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa; ◆ con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
<p>BONUS BABY SITTING</p> <p>Art. 2 comma 6</p>	<p>I lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti alla gestione separata INPS; ◆ autonomi, ◆ del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ◆ dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, <p>per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting; ◆ nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, <p>da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell'art. 2 del Decreto.</p>

⁹ Accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

¹⁰ Di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

	<p>Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai centri estivi, ◆ ai servizi integrativi per l'infanzia, ◆ ai servizi socio-educativi territoriali, ◆ ai centri con funzione educativa e ricreativa ◆ e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. <p>Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.</p> <p> Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente Decreto.</p>
<p>ALTERNATIVITÀ TRA GENITORI</p> <p>Art. 2 comma 7</p>	<p>Per i giorni in cui un genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ svolge la prestazione di lavoro in modalità agile; ◆ o fruisce del congedo al 50%, di cui ai commi 2 e 5; ◆ oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, <p>l'altro genitore non può fruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, ◆ o del bonus baby sitting, di cui al comma 6, <p>salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.</p>
<p>LIMITI DI SPESA E RELATIVO MONITORAGGIO</p> <p>Art. 2 comma 8</p>	<p>I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall'INPS.</p> <p>Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
<p>DURATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE</p> <p>Art. 2 comma 10</p>	<p>Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

AGGIORNAMENTO

BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI FACCIAMO IL PUNTO

INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il 2021 la **detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi effettuati nel 2021**, destinati all'arredo di **immobili oggetto di interventi edilizi** (interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2020), innalzando a **16.000 euro** (anziché 10.000) **il limite complessivo di spesa ammissibile** su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" facciamo il punto sulla disciplina agevolativa e sugli adempimenti da osservare.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che **cos'è il bonus mobili e a chi spetta?**
2. **Quali sono i mobili e i grandi elettrodomestici agevolabili?**
3. **Quali sono gli interventi che consentono di poter fruire del Bonus mobili?**
4. **Quale è la misura della detrazione spettante e i limiti temporali per usufruirne?**
5. **Quali sono le modalità di pagamento?**
6. **Quali sono i documenti da conservare?**
7. Deve essere effettuata la **Comunicazione all'Enea?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL BONUS MOBILI E A CHI SPETTA?

R.1. Il **Bonus mobili** consiste in una **detrazione del 50%**¹¹ per l'**acquisto (anche all'estero) di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

La **Legge di Bilancio 2021**¹² ha prorogato la detrazione anche **per gli acquisti effettuati nel 2021**:

- ◆ elevando a **16.000 euro** (anziché 10.000) l'**importo massimo della spesa agevolabile**
- ◆ e solo per spese finalizzate all'arredo di un **immobile oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020**.

I **soggetti** che possono avvalersi del beneficio fiscale sono i **contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR**, i quali sostengano ulteriori spese documentate, rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'**immobile oggetto di ristrutturazione**.

La detrazione del 50% spetta quindi ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio:

- ◆ per le spese documentate sostenute nell'anno 2021;
- ◆ per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- ◆ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- ◆ a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2020.

L'Agenzia delle Entrate, già con riguardo all'analoga agevolazione istituita dall'art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, aveva chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in esame **non sono limitati alla "ristrutturazione edilizia" in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali**.

Il comma 2 dell'art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su "singole unità immobiliari residenziali", pur mantenendo invariata la necessaria finalizzazione dell'acquisto all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

È possibile beneficiare del "bonus mobili" per gli interventi edilizi eseguiti:

¹¹ Introdotta dall'art. 16, comma 2, del DL n. 63/2013.

¹² Comma 58, lettera b, n. 2), dell'articolo 1, della legge n. 178/2020, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 16, DL n. 63/2023.

- ◆ su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ su parti comuni di edifici di cui all'art. 1117 c.c. (ad esempio, guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).

Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l'effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali, in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).



I lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

D.2. QUALI SONO I MOBILI E I GRANDI ELETTRODOMESTICI AGEVOLABILI?

R.2. Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.



Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di **porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.**

Per quel che riguarda i **“grandi elettrodomestici”**, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di **classe A+ superiore, A o superiore per i forni**, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica.

L'acquisto di grandi elettrodomestici **sprovvisi di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.**

Per quanto riguarda l'individuazione dei **“grandi elettrodomestici”**, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l'elenco di cui [all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151](#), secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.



L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici **è agevolabile anche se sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi**, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi che andremo a vedere nel dettaglio.

Riassumendo **la detrazione spetta** per le spese sostenute fino al 31.12.2021 **per l'acquisto di:**

MOBILI NUOVI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
A titolo esemplificativo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
Devono essere di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo. A titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. (utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del d.lgs del 25 luglio 2005, n. 151)



Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le **spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati**.

D.3. QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE CONSENTONO DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI?

R.3. La detrazione Bonus mobili spetta a condizione che i mobili / elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR.

La detrazione in esame deve quindi essere **collegata agli interventi:**

- ◆ **di manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti
 - ◆ comuni di edificio residenziale;
- ◆ **di manutenzione straordinaria**, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- ◆ **di restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ **di ristrutturazione edilizia**, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ necessari alla **ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato** a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- ◆ **di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, **eseguiti da imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

- ◆ la **realizzazione di posti auto o box pertinenziali** (circolare 21 maggio 2014 n. 11, risposta 5.2);
- ◆ gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del D.P.R. n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) (circolare 14 maggio 2014, n. 10, risposta 7.1)

INTERVENTI CHE **CONSENTONO** DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI



Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto al bonus

Manutenzione straordinaria

- ◆ installazione di ascensori e scale di sicurezza
- ◆ realizzazione dei servizi igienici
- ◆ sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- ◆ rifacimento di scale e rampe
- ◆ realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- ◆ costruzione di scale interne
- ◆ sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare

Rientrano nella manutenzione straordinaria:

- ◆ gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio:
 - ✓ l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 - ✓ l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
- ◆ la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

Ristrutturazione edilizia

- ◆ modifica della facciata
- ◆ realizzazione di una mansarda o di un balcone
- ◆ trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- ◆ apertura di nuove porte e finestre
- ◆ costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo

- ◆ adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- ◆ ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di **manutenzione ordinaria su parti condominiali** che danno diritto al bonus:

- ◆ tinteggiatura pareti e soffitti
- ◆ sostituzione di pavimenti
- ◆ sostituzione di infissi esterni
- ◆ rifacimento di intonaci
- ◆ sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- ◆ riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- ◆ riparazione delle grondaie
- ◆ riparazione delle mura di cinta.

INTERVENTI CHE **NON CONSENTONO**
DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI



Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:

- ◆ quelli finalizzati all'adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
- ◆ la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.



Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici **possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione** dell'immobile cui detti beni sono destinati¹³.

In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.



Nell'ipotesi in cui l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici **sia destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, **per data di "inizio lavori"** si

¹³ Per documentare la data di inizio lavori, il contribuente dovrà esibire i titoli abilitativi protocollati dall'ufficio comunale (Dia, Scia, Cil o Cila ecc.). Per le attività in edilizia libera, le Entrate hanno chiarito (provvedimento direttore 2 novembre 2011) che in questo caso è sufficiente una autocertificazione "in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori" e occorre "attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili".

intende la **data di acquisto o di assegnazione dell'immobile**.

D.4. QUALE È LA MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE E I LIMITI TEMPORALI PER USUFRUIRNE?

R.4. La detrazione del 50% è calcolata su un importo massimo di 16.000 euro delle spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Se gli interventi sono eseguiti su più unità immobiliari, il limite di € 16.000 va riferito a ciascuna di esse.

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, **in 10 quote annuali** di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 anni, e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.



La **detrazione non utilizzata** in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

BONUS MOBILI 2021	
con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2020	
Spese sostenute nel 2021 importo massimo 16.000 euro	\times 50% = Detrazione spettante massimo 8.000 euro
La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (ogni anno è possibile detrarre al massimo 800,00 euro)	
BONUS MOBILI 2020	
con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2019	
Spese sostenute nel 2020 importo massimo 10.000 euro	\times 50% = Detrazione spettante massimo 5.000 euro

La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (ogni anno è possibile detrarre al massimo 500,00 euro)



Coloro che hanno avviato gli interventi di recupero edilizio nel 2020, quindi, ove avessero raggiunto il limite di spesa massima di 10.000 nel 2020, **possono sostenere nel 2021 ulteriori 6.000 euro di spesa sui quali spetta la detrazione fiscale.**

LIMITI TEMPORALI DA RISPETTARE PER POTER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE BONUS MOBILI	
ACQUISTI MOBILI / ELETTRODOMESTICI NEL 2020	ACQUISTI MOBILI / ELETTRODOMESTICI NEL 2021
Per gli acquisti effettuati nel 2020 , spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019 .	Per gli acquisti effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020 .
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell'agevolazione.	Per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO?

R.5. Per poter usufruire della detrazione bonus mobili, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante **bonifici bancari o postali, carte di debito o credito.**

Per motivi di semplificazione, superando le indicazioni della circolare n. 29/E del 2013, la circolare n. 7/2016 afferma che **non è necessario utilizzare il bonifico speciale per le ristrutturazioni edilizie.**

In caso di pagamento con **carte di debito o credito**, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.



Non sono consentiti pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

D.6. QUALI SONO I DOCUMENTI DA CONSERVARE?

R.6. Le spese sostenute, devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento, ovvero:

- ◆ ricevuta del bonifico
- ◆ ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- ◆ documentazione di addebito sul conto corrente
- ◆ fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

D.7. DEVE ESSERE EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R.7. Dal 1° gennaio 2018¹⁴ vanno comunicati all'Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici).

Tutte le informazioni sull'invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell'Enea, alla pagina dedicata al "[Bonus casa](#)". La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

CASI RISOLTI

Esempio 1

A maggio del 2020, il sig. Rossi ha **iniziato lavori di ristrutturazione** di un immobile di sua proprietà. Sempre nel 2020 ha acquistato mobili per un importo di 10.000 euro.

Ha quindi diritto al "Bonus mobili" nella misura di € 5.000 (10.000 x 50%) da suddividere in 10 quote di € 750 annuali.

Tuttavia, a seguito della proroga della detrazione anche per gli acquisti effettuati nel 2021 e dell'innalzamento della spesa massima a 16.000, nel 2021 potrebbe acquistare ulteriori 6.000 euro di mobili o grandi elettrodomestici, sui quali spetterà la detrazione fiscale.

¹⁴ Introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), Finanziaria 2018.

Esempio 2

Il sig. Bianchi, nel **2019** ha iniziato i lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, ancora in corso. **Nel 2021 intende acquistare mobili** e grandi elettrodomestici per un importo di € 8.000.

In questo caso **non potrà usufruire della detrazione Bonus Mobili** sulle spese di acquisto sostenute nel 2021, in quanto la condizione richiesta per poterne usufruire è che l'intervento sull'immobile sia iniziato dal 1° gennaio 2020.

FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

	Posso usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?
1	No , gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
2	Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all'estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito? Si , se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
3	Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili? Si , la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di "manutenzione straordinaria". È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
4	Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall'erede che conserva la detenzione materiale dell'immobile? No , la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
5	Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l'applicazione della ritenuta? Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello

	appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
	Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?
6	No , tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all'abitazione principale.
	Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente, può quest'ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?
7	Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
	È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?
8	La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2021. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2020, tuttavia, spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Allo stesso modo, per quelli effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
	Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare come limite di spesa massima l'importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento)?
9	Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021	Comunità energetiche rinnovabili.
Risoluzione 19/E del 15 marzo 2021	Aliquota IVA applicabile alle cessioni di oli vegetali impiegati per generare energia elettrica.
Risoluzione 20/E del 18 marzo 2021	Istituiti i codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità , emesse a seguito di un controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi, inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 172 del 15 marzo 2021	Detrazione IVA acquisto di carburante da compagnia petrolifera per somministrazione a clienti finali.
Risposta interpello 173 del 15 marzo 2021	Regime fiscale contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai lavoratori autonomi che svolgono l'attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con un ente pubblico economico - artt. 6 del Tuir e 10-bis decreto-legge n.137 del 2020.
Risposta interpello 174 del 16 marzo 2021	Superbonus - interventi "trainanti" e "trainati" su edificio condominiale (composto anche da unità immobiliari di categoria catastale F/3).
Risposta interpello 175 del 16 marzo 2021	Superbonus - Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con demolizione ed ampliamento, nonché interventi di efficientamento energetico su edificio condominiale - limiti di spesa.
Risposta interpello 176 del 16 marzo 2021	Regime di tassazione agevolata per premi di

	risultato.
Risposta interpello 177 del 16 marzo 2021	Trattamento fiscale dell'anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo.
Risposta interpello 178 del 16 marzo 2021	Imposta sulle assicurazioni. Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria.
Risposta interpello 179 del 16 marzo 2021	IVA e trattamento fiscale applicabile alle somme erogate in attuazione di un accordo transattivo.
Risposta interpello 180 del 16 marzo 2021	Regime fiscale applicabile ai contributi erogati , per l'emergenza epidemiologica, alle imprese della pesca e del settore acquacoltura.
Risposta interpello 181 del 16 marzo 2021	Imposta sulle assicurazioni. Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento alla Conferitaria.
Risposta interpello 182 del 16 marzo 2021	Rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccesso in relazione a premi dati ai soci , ma dagli stessi non utilizzati e pertanto restituiti in termini di punti/premio ai clienti stessi.
Risposta interpello 183 del 16 marzo 2021	Trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro e di bollo delle convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati.
Risposta interpello 184 del 16 marzo 2021	Cooperativa a proprietà divisa.
Risposta interpello 185 del 17 marzo 2021	Società in liquidazione.
Risposta interpello 186 del 17 marzo 2021	Chiarimenti sul Bonus affitti nei comuni colpiti da evento calamitoso a prescindere dalla riduzione di fatturato.
Risposta interpello 187 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo , in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Risposta interpello 188 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta ricerca e sviluppo settore dell'industria alimentare.
Risposta interpello 189 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Risposta interpello 190 del 17 marzo 2021	Sisma bonus per acquisto case antisismiche.
Risposta interpello 191 del 18 marzo 2021	Incentivi per l'acquisto di case antisismiche .
Risposta interpello 192 del 18 marzo 2021	Chiarimenti in merito alla tempistica relativa alla presentazione della asseverazione del rischio sismico degli edifici necessaria per usufruire Sismabonus.
Risposta interpello 193 del 18 marzo 2021	Credito d'imposta DTA. Il Consorzio di garanzia collettiva fidi, che ha ceduto crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020, può beneficiare del credito d'imposta derivante dalla conversione delle imposte anticipate su perdite fiscali maturate in anni precedenti, anche se le stesse imposte non sono state iscritte in bilancio.
Risposta interpello 194 del 18 marzo 2021	Bonus aggregazioni.
Risposta interpello 195 del 18 marzo 2021	Scioglimento dell'impresa familiare , comunione de residuo e abuso del diritto.
Risposta interpello 196 del 18 marzo 2021	Superbonus - interventi di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico realizzati su un " condominio minimo " (composto da due edifici).

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021

Lunedì 22 Marzo 2021	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Lunedì 22 Marzo 2021	Termine entro il quale i soggetti possono esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, utilizzando il modello denominato " Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata ". Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650.
Giovedì 25 Marzo 2021	Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile , devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT .
Mercoledì 31 Marzo 2021	Prorogati al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della " Certificazione unica " all'Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. (Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)
Mercoledì 31 Marzo 2021	Proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata .

(Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli **operatori finanziari** (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di febbraio relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie e altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "risparmio amministrato" devono rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi **Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di febbraio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti associativi devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, il **modello Eas**, solo nel caso in cui si siano verificate variazioni nel 2020, di dati precedentemente comunicati.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

I titolari di **contratti di locazione e affitto** devono

versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° marzo 2021.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2020, da parte dei beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, Superbonus 110%. Per il Superbonus 110% la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 11 DEL 19 MARZO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI**

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Gli indennizzi, però, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%. inoltre, viene fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

Pagina 6

■ **SANATORIA DEGLI AVVISI BONARI**

Il decreto sostegni (all'articolo 5 – commi da 1 a 11) prevede una sanatoria riguardanti le liquidazioni automatiche che saranno effettuate sulle dichiarazioni 2017 e 2018. La liquidazione automatica consiste nella verifica del calcolo dell'imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell'imponibile, nel riparto delle eccedenze e nel recupero dei versamenti omessi e non effettuati alle varie scadenze) che termina con l'emissione delle comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come "avvisi bonari".

Pagina 11

■ **DECRETO DRAGHI E LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO**

Il decreto Sostegni aggiunge **ulteriori settimane** di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021.

Pagina 13

■ **CORONAVIRUS: D.L. 30/2021**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in

presenza, è stato emanato il Decreto-legge n. 30/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 13.03.2021, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Pagina 19

AGGIORNAMENTO

■ **BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: FACCIAMO IL PUNTO**

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il 2021 la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi effettuati nel 2021, destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi edilizi (interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2020), innalzando a 16.000 euro (anziché 10.000) il limite complessivo di spesa ammissibile su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" facciamo il punto sulla disciplina agevolativa e sugli adempimenti da osservare.

Pagina 23

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 34

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021**

Pagina 37

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Proroga per Certificazione Unica, dati precompilata e Conservazione sostitutiva

Poco prima della scadenza è stato pubblicato sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) un importante *Comunicato Stampa* con il quale si anticipa l'inserimento nel prossimo decreto Sostegni, attualmente in corso di redazione, della proroga di alcuni adempimenti, richiesta a gran voce da molti operatori del settore. Le **nuove scadenze** sono:

- ◆ **trasmissione** telematica della **Certificazione Unica: 31 marzo 2021**;
- ◆ **consegna** ai percipienti della **Certificazione Unica: 31 marzo 2021**;
- ◆ **comunicazione enti esterni** dei dati utili per la dichiarazione precompilata: **31 marzo 2021**;
- ◆ **disponibilità** della **dichiarazione precompilata: 10 maggio 2021**;
- ◆ **conservazione sostitutiva** delle fatture elettroniche dell'anno **2019: 10 giugno 2021** (data da confermare).

RUNTS: chiarimenti sullo statuto delle reti associative

Con Circolare n 2 del 5 marzo 2021 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all'adeguamento statutario semplificato per gli enti che aderiscono alle reti associative.

La circolare specifica come tali enti potranno beneficiare di strumenti per accelerare la loro iscrizione al RUNTS. Le reti associative potranno rendere disponibili, per gli aderenti, degli statuti standard, preventivamente approvati dal Ministero del lavoro con i seguenti vantaggi:

- ◆ dimezzare i tempi di iscrizione al RUNTS registro unico nazionale degli enti del terzo settore
- ◆ rapido afflusso degli enti di piccole dimensioni nel RUNTS al momento della transmigrazione.

L'adozione del modello standard è facoltativa per gli enti aderenti alla rete associativa.

Locazione breve per più di 4 appartamenti: rimane la chance del regime forfetario

L'articolo 4 del DL 50/2017 ha introdotto la disciplina della cosiddetta locazione breve: le locazioni di tipo abitativo di durata non superiore ai 30 giorni con finalità turistiche.

La norma prevede la possibilità di applicare al corrispettivo ottenuto da un affitto breve una cedolare secca del 21%; questa rappresenta una opzione, non il regime naturale, in mancanza del cui esercizio il reddito confluisce in Irpef. A partire dal giorno 1° gennaio 2021, per effetto della Legge di Bilancio 2021, il regime fiscale della locazione breve è riconosciuto solo nel caso in cui un contribuente destini a questa finalità non più di quattro appartamenti nel periodo di imposta; nel caso in cui questo limite venga superato, l'attività esercitata "*si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile*", anche quando svolta per il

tramite di intermediari. Una strada percorribile è rappresentata dal regime forfetario, per l'applicazione del quale non sono previste esclusioni.

Indennità Covid professionisti DL Sostegno in arrivo entro aprile

Come noto il DL sostegno (già decreto Ristori) in preparazione ormai da mesi, riserva circa 12 miliardi in contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi. La novità rispetto ai decreti emergenziali legati al Covid del 2020 (Cura Italia, Rilancio, Agosto Ristori 1,2,3 4) è che **il meccanismo di sostegno economico includerebbe anche i professionisti, ordinisti e non (circa 800 mila soggetti) e i collaboratori sportivi** che prima venivano raggiunti, rispettivamente dalle proprie casse previdenziali, dall'Inps e dalla società Sport e salute, emanazione del CONI.

Il contributo economico, per come emerge dalle prime bozze:

- ◆ dovrebbe essere compreso tra il 10 e il 30% di quanto perso rispetto alla media dei mesi del 2019
- ◆ le aliquote di erogazione del contributo sarebbero inversamente proporzionali alle dimensioni dell'azienda
- ◆ con **un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per le persone giuridiche, importo massimo 150mila euro** (ma questi importi sono ancora in corso di discussione)
- ◆ riguarderebbe le imprese fino a 10milioni di euro di fatturato
- ◆ verrebbe **gestito interamente dall'Agenzia delle Entrate.**

Anche i professionisti e gli sportivi, quindi, dovrebbero fare domanda all'Agenzia. A questo proposito emerge anche che sia stata messa a punto dalla società informatica governativa SOGEI, una piattaforma telematica tutta nuova e potenziata che potrà gestire, non appena il decreto sarà pubblicato, anche **l'erogazione dei bonifici direttamente sui conti correnti dei beneficiari a partire da 10 giorni dopo la domanda, raggiungendo i beneficiari entro la fine del mese di aprile.**

Regole IVA dal 2021 per l'Irlanda del Nord post brexit

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea e vanno applicate le procedure doganali e fiscali previste per i paesi extra-UE.

Dal 1° gennaio 2021 trova inoltre applicazione il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord che prevede la vigenza delle norme UE **in materia doganale** per la circolazione delle merci tra Stati membri. Ai fini dell'adeguato funzionamento del sistema IVA dell'Unione, il Consiglio d'Europa ha emanato la Direttiva (UE) n. 2020/1756 del 20 novembre 2020, che prevede l'attribuzione di un numero di identificazione IVA distinto a ogni soggetto passivo che effettua cessioni di beni nell'Irlanda del Nord e a ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettui acquisti intracomunitari di beni.

Decontribuzione Sud il TAR annulla le istruzioni in tema di somministrazione

L'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la c.d. "Decontribuzione Sud", una agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate, che consiste nell'esonero pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti con esclusione dei premi INAIL dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. Dopo l'approvazione UE, INPS ha pubblicato la **circolare 33 2021** con le istruzioni complete per i datori di lavoro relative al 2021.

L'Inps aveva già pubblicato nei messaggi n. 72 e n. 170/2021, alcune indicazioni che sono state parzialmente bloccate dal TAR Lazio sul tema dello sgravio sulle tredicesime. Ora una nuova pronuncia del TAR Decreto n. 1604 del 15 marzo 2021 sconfessa l'interpretazione INPS in tema di lavoro somministrato affermando che lo sgravio si applica per i lavoratori impiegati nelle sedi delle regioni agevolate anche se la sede dell'Agenzia non vi rientra. Vengono sospese le istruzioni fornite con la circolare 33 2021 e messaggio 72 2021 - fino alla camera di consiglio del 9 aprile 2021.

Congedo padri 2021: ecco le istruzioni

Nella **circolare 42 dell'11.3.2021** l'INPS fornisce le specifiche istruzioni in tema di congedi di paternità, ampliati dalla recente legge di bilancio. In particolare:

- ◆ **il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti quest'anno è aumentato a 10 giorni** mentre si conferma il **congedo ulteriore facoltativo di un giorno** (si ricorda che la norma, sperimentale, è stata istituita dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92).
- ◆ **la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri si applica anche nel caso di morte perinatale** del figlio.

INFORMAZIONE FISCALE

Oggetto: NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Gli indennizzi, però, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%.

Inoltre, viene fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

Proviamo ad analizzare le predette novità tenendo conto che ci potrebbero essere ulteriori modifiche nel testo del decreto che sarà pubblicato in G.U.

I nuovi contributi per imprese e professionisti

Come anticipato, i sostegni o indennizzi sono slegati dai codici attività e si basano sul **calo del fatturato**.

Più precisamente, per ottenere i contributi bisognerà dimostrare un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019 (si ricorda che nei "vecchi" ristori il calo doveva essere del 33%).

Se sussiste tale condizione di calo del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUALE 2019	PERCENTUALE SULLA MEDIA DEL DIFFERENZIALE
Fino a 100.000 euro	60%
Da 100.000 a 400.000 euro	50%
Da 400.000 a 1.000.000 euro	40%
Da 1.000.000 a 5.000.000 euro	30%
Da 5.000,01 euro a 10.000.000 euro	20%

In pratica, ogni operatore economico dovrà mettere a confronto il volume d'affari del 2020 con quello del 2019, dividendo il risultato per i 12 mesi dell'anno. Ottenuta questa base di calcolo, dovrà applicare il criterio percentuale specifico per la sua fascia dimensionale: 60% per i fatturati 2019 fino a 100mila euro, 50% fra 100.001 e 400mila, 40% fino a un milione, 30% fino a 5 milioni e 20% fino a 10 milioni.

Sono previsti importi **minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società**, anche per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2020. Il parametro della media mensile offre un appiglio anche alle attività economiche che sono nate nel corso del 2019. Per loro, il calcolo andrà sviluppato in relazione alla parte dell'anno in cui erano attive: il confronto si basa sul fatturato medio mensile dei mesi di attività (tolto quello di apertura).

Per le start up, cioè le imprese nate nel 2020, vale invece il solito criterio che attribuisce un chip minimo di mille euro o 2mila nel caso delle persone giuridiche.

Mentre il beneficio non potrà superare l'importo massimo di **150 mila euro**,

Novità assoluta consiste nella possibilità di scelta tra il pagamento dell'indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24.

Qualche **esempio** aiuta a chiarire il peso dei nuovi «sostegni».

Un bar che l'anno scorso abbia visto dimezzate le entrate dagli 80mila euro del 2019 a 30mila riceverà 2.500 euro, così ottenuto:

fatturato 2019=80.000 = con percentuale applicale 60%

$80.000 - 30.000 = 50.000 / 12 = 4.167 \times 60\% = 2.500$ euro

cioè il 60% del suo «calo medio mensile» da 4.167 euro (50 mila euro divisi per 12 mesi).

Un'azienda che sia incappata in un crollo di fatturato dai 9 milioni del 2019 a 3 milioni nel 2020 si vedrà riconoscere 100mila euro valore così ottenuto:

Fatturato 2019=9.000.000,00 con percentuale applicabile 20%

$9.000.000,00 - 3.000.000,00 = 6.000.000,00 / 12 = 500.000,00 \times 20\% = 100.000,00$

(cioè il 20% della flessione media mensile da 500mila euro).

A livello operativo, è previsto che i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, un'istanza entro 60 giorni da quando verrà resa disponibile un'apposita piattaforma da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità di presentazione delle domande arriveranno con un provvedimento del direttore dell'Agenzia. Atteso a breve, perché il governo conta di far partire i pagamenti dall'8 aprile e di esaudire le richieste entro fine mese. Ma gli interessati avranno 60 giorni per presentare la domanda autocertificando la propria condizione. I controlli saranno solo successivi.

Il decreto “Sostegni” per le a.s.d. e le s.s.d.

Al di là dei tecnicismi, analizziamo ora la sostanza di questo nuovo intervento per quanto riguarda specificamente le a.s.d. e le s.s.d.

La prima considerazione è che le s.s.d. e a.s.d. prive di partita IVA restano escluse da ogni forma di aiuto economico.

Per quelle con partita IVA, sembrerebbe permanere la problematica legata al ristoro della sola parte “commercializzata” con l’esclusione di quella “decommercializzata” per norma (art. 148 TUIR).

Esempio:

Ipotizziamo una s.s.d. con un ammontare complessivo di ricavi nel 2019 (senza considerare le difficoltà degli esercizi a cavallo) di euro 410.000 di cui Euro 350.000 istituzionali (decommercializzati) ed euro 60.000 commerciali con media mensile di quest’ultimi pari ad Euro 5.000, e che nel 2020 ha invece ottenuto ricavi complessivi per euro 280.000 di cui euro 256.000 “decommercializzati” ed euro 24.000 con media mensile di quest’ultimi pari ad Euro 2.000.

Alla luce delle attuali disposizioni a fronte di una complessiva riduzione di ricavi di euro 130.000 – corrispondenti a una riduzione del 32% rispetto all’anno precedente – con le limitazioni sopra esposte di conteggio basato sui soli ricavi commerciali, il contributo a fondo perduto spettante sarebbe pari a euro 1.200, così determinato:

40% di Euro 3.000 (differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019).

L’importo viene elevato a euro 2.000 pari al minimo previsto dalla legge.

Sospensione della riscossione fino al 30 aprile

Il nuovo decreto, come già anticipato nei giorni scorsi, differisce **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. L’intervento avviene modificando direttamente l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;

- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Il termine era stato poi via via prorogato dai successivi Decreti anti Covid, fino ad essere fissato, da ultimo, al 28 febbraio 2021 (art. 1 D.L. n. 7/2021 trasfuso nell'art. 22 bis del D.L. n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe").

Inoltre, si dispone lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività

Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

La norma prevede anche che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto restando salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodottisi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sospensione delle rate della rottamazione e saldo e stralcio

Confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. "**rottamazione ter**" e "**saldo e stralcio**").

Più precisamente, il versamento va effettuato:

- **entro il 31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- **entro il 30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Resta valida la regola a suo tempo fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.

Stralcio dei debiti di importo ridotto

Previsto anche una disposizione simile a quella emanata contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro **affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010**.

In questo caso, però, la soglia viene elevata a **5.000 euro**.

Si tratta dell'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il predetto limite di importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della

riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010** per i soggetti con reddito **inferiore a 30.000 euro**.

Fuori dal raggio d'azione dello stralcio restano **le multe stradali**, i pagamenti di danni erariali e i debiti per il recupero di aiuti di Stato.

Proroga delle conservazione delle e-fatture, della CU e dell'invio dei dati per la precompilata

Come anticipato dal MEF con il comunicato del 13 marzo 2021, nel decreto trovano posto alcune importanti proroghe.

Più precisamente:

- slitta dal 16 marzo al **31 marzo** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della **Certificazione Unica** e la consegna al contribuente;
- slitta, sempre dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l'invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;
- si posticipa dal 30 aprile al 10 maggio la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata;
- si concedono **tre mesi in più**, rispetto alla scadenza del 10 marzo, per procedere alla conservazione informatica delle e-fatture del 2019.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Oggetto: SANATORIA AVVISI BONARI NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il decreto sostegni (all'articolo 5 – commi da 1 a 11) prevede una sanatoria riguardante le liquidazioni automatiche che saranno effettuate sulle dichiarazioni 2017 e 2018. La liquidazione automatica consiste nella verifica del calcolo dell'imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell'imponibile, nel riparto delle eccedenze e nel recupero dei versamenti omessi e non effettuati alle varie scadenze) che termina con l'emissione delle comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come "avvisi bonari".

Questa sanatoria è per i soggetti con **partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto** che hanno avuto una riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, di almeno il 30%.

Per effetto della sanatoria gli avvisi bonari saranno, ove ricorrano le suddette condizioni, saranno emessi inizialmente senza sanzioni.

La sanatoria sarà applicata d'ufficio dall'agenzia delle Entrate che invierà gli avvisi bonari già ridotti ai soggetti in possesso dei requisiti di legge.

I benefici vengono meno se non si effettuano per intero e puntualmente i pagamenti previsti.

Gli avvisi bonari interessati sono quelli derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni redditi e Iva, ai sensi degli **articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972**. Nessuno sconto dunque per i controlli formali, effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 (controllo sulle detrazioni specifiche).

Deve inoltre trattarsi solo delle comunicazioni di irregolarità:

- elaborate **entro la fine del 2020 e non spedite**, per effetto della sospensione disposta nell'articolo 157 del Dl 34/2020, **relative alle dichiarazioni riferite al 2017;**
- elaborate **entro il 2021, relative alle dichiarazioni riferite al 2018.**

Non ci sono limitazioni di tipo soggettivo: sono dunque ammessi alla sanatoria, tra gli altri, sia le persone fisiche che le società, di persone e di capitale, **purché abbiano una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.**

La condizione di accesso come anticipato è aver subito una riduzione del volume di affari superiore al 30% nel confronto tra il 2020 e il 2019.

Per i soggetti che non presentano la denuncia Iva, il confronto si esegue sui ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

L'intera procedura è gestita dall'agenzia delle Entrate anche in considerazione del fatto che il contribuente non conosce la data di elaborazione degli avvisi bonari.

Le Entrate, una volta ricevute le dichiarazioni relative al 2020, verificano la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato.

In caso di esito positivo, gli uffici inviano, tramite pec o raccomandata, le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni 2017 e 2018 già depurate delle sanzioni. Le modalità di pagamento sono le stesse dei normali avvisi bonari.

Questo significa in pratica che:

- per somme maggiori di 5.000 euro la rateazione è di **20 rate trimestrali**,
- mentre per somme inferiori le **rate sono 8**.

Si stabilisce inoltre che i benefici vengono meno se non si pagano gli importi dovuti alle scadenze previste. In base al tenore letterale della bozza di decreto dovrebbe essere sufficiente anche l'omissione o il ritardo nel pagamento di una sola rata per decadere dalla sanatoria. Non è chiaro se è applicabile il lieve inadempimento di cui all'articolo 15-ter del Dpr 602/1973, ovvero sia la tolleranza di sette giorni nel pagamento della prima rata e di una omissione non superiore al 3% di ciascuna rata.

In caso di decadenza, si ritiene possibile che il contribuente possa rientrare nella ordinaria procedura di dilazione degli avvisi bonari.

Le somme già pagate, ad esempio a titolo di ravvedimento, relative ai debiti definibili restano comunque definitivamente acquisite all'Erario.

Da ultimo, la norma prevede la proroga di un anno per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative al 2019.

INFORMAZIONE LAVORO

Oggetto: CASSA INTEGRAZIONE NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il decreto Sostegni aggiunge **ulteriori settimane** di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021.

Vediamo in dettaglio tutte le novità.

Proroga Cassa integrazione Covid-19

Il decreto Sostegni proroga la cassa integrazione Covid, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo.

Mantenendo la distinzione tra tipologie di datori di lavoro si dispone che:

– **PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E ASSEGNO FIS**

le aziende destinatarie di **assegno ordinario** del **Fondo di Integrazione Salariale** (prevista in particolari condizioni) e della **Cassa in deroga (con causale Covid 19)**, ottengono **28 settimane** da fruire **dal 1 aprile al 31 dicembre 2021**, che si sommano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. In questo caso la copertura complessiva può raggiungere dunque le **40 settimane** nel corso dell'intero anno sulle 52 di calendario;

Dopo il 30/6/2021 la perdurante eccedenza di personale porrà queste aziende di fronte ad un bivio:

- utilizzare l'ammortizzatore con causale COVID del decreto Sostegni fino a quando è necessario e comunque nei limiti delle ulteriori 28 settimane disponibili **vincolandosi al divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021**,

oppure

- limitarsi all'utilizzo delle residue settimane di integrazione salariale della dote della Legge di Bilancio e procedere alla riduzione di personale dopo il 30 giugno.

I datori di lavoro che daranno corso a licenziamenti, individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, **non potranno più fruire delle integrazioni salariali con causale COVID del decreto Sostegni**.¹

¹ La relazione illustrativa al Decreto pare confermare questa lettura, laddove chiarisce che "Poiché a decorrere dal 1° luglio 2021 il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviano le procedure di cui ai commi 9 e 10 (i licenziamenti, n.d.a.)

Tuttavia, la formulazione letterale della norma² parrebbe "anticipare" l'onere della scelta: **estende infatti il divieto di licenziamento dal 1° luglio al 31 ottobre nei confronti dei datori di lavoro che beneficiano della nuova dote di ammortizzatori, che è tecnicamente disponibile già a partire dal 1° aprile.**

Esaurito l'ammortizzatore emergenziale senza che vi sia stata un'effettiva ripresa dell'attività (si pensi al destino incerto della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche), non resterà che utilizzare le forme di integrazione salariale eventualmente disponibili a regime, quali la CIGS per crisi o, per le aziende soggette al FIS, l'assegno ordinario o il contratto di solidarietà.

Si segnala la previsione contenuta³ secondo la quale gli eventuali fondi residui rispetto allo stanziamento previsto potranno essere destinati alla concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale per quei datori di lavoro, non industriali, che abbiano già utilizzato complessivamente le 40 settimane complessivamente accordate dalla legge di bilancio 2021 e dal decreto Sostegni.

– **LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIALE**

le aziende industriali destinatarie della CIGO (ovvero la cassa integrazione a regime) ottengono altre **13 settimane** da fruire nel periodo **dal 1° aprile al 30 giugno 2021**, che si accodano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. In tal modo il primo semestre del corrente anno potrà essere quasi integralmente coperto (25 settimane su 26 di calendario);

Il Governo ha deciso quindi di sostenere l'industria con l'ammortizzatore emergenziale a regime solo fino al 30 giugno prossimo, sulla base della considerazione che, se la necessità di ridurre o sospendere le prestazioni di lavoro dovesse protrarsi oltre tale data, le aziende potranno comunque far ricorso alla CIGO ordinaria. Resta il fatto che la CIGO ha un costo significativo, a partire dal 9% delle retribuzioni perdute, che le aziende, già provate da oltre un anno di difficoltà, dovranno attentamente valutare.

La misura di integrazione salariale per questa ulteriore proroga può essere richiesta dai datori di lavoro **senza l'applicazione di alcun contributo addizionale:**

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Per accedere all'ammortizzatore occorrerà effettuare le procedure di informativa ed eventuale consultazione sindacale come è avvenuto sino ad oggi per gli interventi con causale

resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19".

² l'art. 8 c.10

³ nell'ultimo comma dell'art. 8 del Decreto

Covid19, con l'obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Assenza della regola dell'assorbimento

Altro aspetto importante sembrerebbe essere quello dell'assenza della disposizione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della [legge di Bilancio 2021](#) ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto Sostegni.⁴

L'assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece nei precedenti interventi normativi per ammortizzatori sociali per COVID-19, si suppone comporti la possibilità dal 1° aprile in poi di godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che delle 28 settimane introdotte dal DL Sostegni.

Tale interpretazione garantirebbe ai datori di lavoro interessati dall'assegno ordinario e dalla cassa integrazione in deroga che non avessero esaurito le 12 settimane al 31 marzo 2021 di poter contare dal 1° aprile in poi su un numero di settimane superiore alle 28.

Su questo aspetto si attendono gli **opportuni chiarimenti** che permettano agli imprenditori di programmare correttamente la fruizione delle future sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa.

Novità in materia di pagamento

Un'importante novità delle integrazioni salariali del decreto Sostegni è costituita dalla possibilità per tutti i datori di lavoro di **anticipare la prestazione dell'INPS** in luogo del pagamento diretto da parte dell'Istituto, che fino ad oggi costituiva l'unica possibilità per la cassa in deroga, con la sola eccezione delle aziende multilocalizzate.

Un'altra rilevante novità è costituita dall'abbandono del **modello SR 41** per la comunicazione all'INPS dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni: con la nuova tranches di integrazioni salariali fa il suo debutto il nuovo flusso telematico denominato **UNIEMENS-CIG** in cui confluiranno i dati contenuti nel modello SR41.

E' confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento da parte dell'INPS nella misura del 40%.

Assenza dell'esonero contributivo

Altro aspetto nuovo è l'assenza di agevolazioni contributive riservate ai datori di lavoro che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali. Queste agevolazioni, introdotte per la prima volta con il Decreto Agosto e poi replicate con il "Ristori" e con la legge di Bilancio 2021, non sono state previste questa volta.

⁴ Il problema non si pone per la **CIGO**, posto che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono fruibili nel primo trimestre del 2021 e le 13 del decreto Sostegni nel secondo trimestre. Si pone invece per l'**assegno ordinario** e la **cassa integrazione in deroga** (oltreché per la **CISOA**) in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, che si sovrappone in parte al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal "Sostegni".

Divieto di licenziamento

Per tutti i datori di lavoro il divieto di licenziamento viene esteso al 30 giugno 2021.

A partire da questa data:

- le aziende industriali potranno nuovamente intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure attivare procedure di licenziamento collettivo.

- Gli altri datori di lavoro, **ossia le aziende non industriali** (commercio, terziario, sportivo, artigiane), potranno nuovamente licenziare i lavoratori e ridurre il personale dal 30/6/2021, **ma solo se non ricorreranno agli ammortizzatori sociali emergenziali. In caso contrario potranno licenziare solo a far data dal 1/11/2021 (quindi se procedono con il richiedere la cassa integrazione il blocco si protrae fino al 31/10/2021);**

La norma dispone infatti che questi ultimi datori di lavoro non possano disporre licenziamenti per riduzione di personale qualora facciano ricorso agli ammortizzatori con causale COVID-19.

Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021, salvo novelle legislative, sarà possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo e contestualmente fruire, laddove residuino, ancora delle settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previste dal decreto in commento.

Al contrario un licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 potrebbe divenire illegittimo per la sola circostanza che il datore di lavoro che lo ha effettuato si ritrovasse nella necessità di dover utilizzare le 28 settimane previste dal Sostegni entro il 31 dicembre 2021.

Un paradosso che obbliga a usare grande prudenza prima di procedere a licenziamenti prima del 31 ottobre 2021 stante l'imprevedibilità cui l'andamento del virus e le conseguenti restrizioni adottate dalle autorità ci hanno sinora abituato.

Rapporti di lavoro a termine

Confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Confermato il bonus, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, pari nel complesso a 2.400 euro, per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- dello spettacolo;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il decreto rfinanzia il Reddito di cittadinanza per circa 700 mila beneficiari mentre il Reddito di emergenza viene prorogato per un periodo di ulteriori tre mesi. Il provvedimento, inoltre, incrementa il Fondo per il Reddito di ultima istanza dei professionisti e il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore.

Prorogate anche la Naspi e la Dis-Coll, senza che sia necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito.

Viene introdotto anche un mese di decontribuzione in favore dei lavoratori autonomi agricoli.

Lavoratori dello sport

E' formulato in misura proporzionata al reddito percepito nel 2019 il nuovo bonus per i lavoratori dello sport:

- in caso di reddito **inferiore a 4000 euro** l'anno, l'indennità una tantum sarà pari **a 1200 euro**;
- in caso di reddito compreso **tra 4000 e 10.000 euro** l'anno, l'indennità una tantum sarà pari a **2.400 euro**;
- in caso di reddito **superiore a 10.000 euro**, l'indennità erogata sarà pari a **3.600 euro**.

L'importo spetta a chi in conseguenza del Covid ha cessato, ridotto o sospeso l'attività.

La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che **tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati** si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.

Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità:

→ i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l'ammontare dell'indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all'atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate; l'erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi riteniamo che tali soggetti riceveranno una mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.445/2000 e pertanto con valore di autocertificazione, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche;

Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere;

→ I soggetti che non hanno beneficiato di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita **domanda** sulla piattaforma di Sport e Salute **dal 1 aprile al 15 aprile 2021** dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma: riteniamo che la procedura non dovrebbe discostarsi da quella già adottata ma vi daremo comunque conto dei dettagli e dei contenuti che dipendono dalla nuova determinazione del bonus appena resi noti da Sport e Salute. Le domande come di consueto verranno istruite secondo l'ordine di presentazione.

Proroga Certificazione Unica

Il decreto contiene, come anticipato da un comunicato del Mef, il differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate **al 31 marzo 2021**: la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il **10 maggio e non più il 30 aprile**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

OGGETTO: CORONAVIRUS: D.L. 30/2021

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. **Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento** e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, **è stato emanato il Decreto Legge n. 30/2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 13.03.2021, e **sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.**

CORONAVIRUS: D.L. 30/2021	
<p style="text-align: center;">REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DAL 15.03 AL 06.04</p> <p>Art. 1 commi 1-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dal 15 marzo al 2 aprile 2021; ◆ e nella giornata del 6 aprile 2021; <p>nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla⁵, si applicano le misure stabilite per la zona arancione⁶.</p> <p>Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa⁷ si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute⁸, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.</p> <p>Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; ◆ nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. ◆ Dal 15 marzo al 2 aprile 2021; ◆ e nella giornata del 6 aprile 2021; <p>nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito in ambito comunale, lo spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verso una sola abitazione privata abitata,

⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

⁷ Di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020.


⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ una volta al giorno, ◆ in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, ◆ e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. <p>Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</p>						
<p style="text-align: center;">MISURE RESTRITTIVE GIORNI DI PASQUA</p> <p>Art. 1 comma 5</p>	<p>Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, nei giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 3 aprile; ◆ 4 aprile ◆ 5 aprile; <p>si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</p> <p>Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una volta al giorno, ◆ in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, ◆ e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">Sabato 3 Aprile</td> <td style="width: 33%;">Domenica 4 Aprile</td> <td style="width: 33%;">Lunedì 5 Aprile</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Misure zona rossa</td> </tr> </table>	Sabato 3 Aprile	Domenica 4 Aprile	Lunedì 5 Aprile	Misure zona rossa		
Sabato 3 Aprile	Domenica 4 Aprile	Lunedì 5 Aprile					
Misure zona rossa							
<p style="text-align: center;">LAVORO AGILE PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI 16 ANNI</p> <p>Art. 2 comma 1</p>	<p>Il genitore lavoratore dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di figlio convivente; ◆ minore di anni 16, <p>alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; ◆ alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ◆ nonché alla durata della quarantena del figlio 						
<p style="text-align: center;">CONGEDO 50% PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI</p> <p>Art. 2 commi 2,3</p>	<p>Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di figlio convivente; ◆ minore di anni 14, <p>alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; ◆ alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio; ◆ alla durata della quarantena del figlio. 						

	<p>Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità⁹, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.</p> <p>Per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Gli eventuali periodi di congedo parentale¹⁰, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) durante i periodi di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'attività didattica in presenza del figlio, ◆ di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ◆ di durata della quarantena del figlio, <p>possono essere convertiti a domanda nel congedo al 50%, previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p> <p>In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa; ◆ con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
<p>BONUS BABY SITTING</p> <p>Art. 2 comma 6</p>	<p>I lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti alla gestione separata INPS; ◆ autonomi, ◆ del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ◆ dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, <p>per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting; ◆ nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, <p>da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell'art. 2 del Decreto.</p>

⁹ Accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

¹⁰ Di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

	<p>Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai centri estivi, ◆ ai servizi integrativi per l'infanzia, ◆ ai servizi socio-educativi territoriali, ◆ ai centri con funzione educativa e ricreativa ◆ e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. <p>Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.</p> <p> Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente Decreto.</p>
<p>ALTERNATIVITÀ TRA GENITORI</p> <p>Art. 2 comma 7</p>	<p>Per i giorni in cui un genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ svolge la prestazione di lavoro in modalità agile; ◆ o fruisce del congedo al 50%, di cui ai commi 2 e 5; ◆ oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, <p>l'altro genitore non può fruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, ◆ o del bonus baby sitting, di cui al comma 6, <p>salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.</p>
<p>LIMITI DI SPESA E RELATIVO MONITORAGGIO</p> <p>Art. 2 comma 8</p>	<p>I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall'INPS.</p> <p>Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
<p>DURATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE</p> <p>Art. 2 comma 10</p>	<p>Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

AGGIORNAMENTO

BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI FACCIAMO IL PUNTO

INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il 2021 la **detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi effettuati nel 2021**, destinati all'arredo di **immobili oggetto di interventi edilizi** (interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2020), innalzando a **16.000 euro** (anziché 10.000) **il limite complessivo di spesa ammissibile** su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" facciamo il punto sulla disciplina agevolativa e sugli adempimenti da osservare.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che **cos'è il bonus mobili e a chi spetta?**
2. **Quali sono i mobili e i grandi elettrodomestici agevolabili?**
3. **Quali sono gli interventi** che consentono di poter fruire del Bonus mobili?
4. **Quale è la misura della detrazione spettante e i limiti temporali per usufruirne?**
5. **Quali sono le modalità di pagamento?**
6. **Quali sono i documenti da conservare?**
7. Deve essere effettuata la **Comunicazione all'Enea?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL BONUS MOBILI E A CHI SPETTA?

R.1. Il **Bonus mobili** consiste in una **detrazione del 50%**¹¹ per l'**acquisto (anche all'estero) di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

La **Legge di Bilancio 2021**¹² ha prorogato la detrazione anche **per gli acquisti effettuati nel 2021**:

- ◆ elevando a **16.000 euro** (anziché 10.000) l'**importo massimo della spesa agevolabile**
- ◆ e solo per spese finalizzate all'arredo di un **immobile oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020**.

I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono **i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR**, i quali sostengano ulteriori spese documentate, rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'**immobile oggetto di ristrutturazione**.

La detrazione del 50% spetta quindi ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio:

- ◆ per le spese documentate sostenute nell'anno 2021;
- ◆ per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- ◆ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- ◆ a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2020.

L'Agenzia delle Entrate, già con riguardo all'analoga agevolazione istituita dall'art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, aveva chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in esame **non sono limitati alla "ristrutturazione edilizia" in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali**.

Il comma 2 dell'art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su "singole unità immobiliari residenziali", pur mantenendo invariata la necessaria finalizzazione dell'acquisto all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

È possibile beneficiare del "bonus mobili" per gli interventi edilizi eseguiti:

¹¹ Introdotta dall'art. 16, comma 2, del DL n. 63/2013.

¹² Comma 58, lettera b, n. 2), dell'articolo 1, della legge n. 178/2020, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 16, DL n. 63/2023.

- ◆ su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ su parti comuni di edifici di cui all'art. 1117 c.c. (ad esempio, guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).

Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l'effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali, in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).



I lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

D.2. QUALI SONO I MOBILI E I GRANDI ELETTRODOMESTICI AGEVOLABILI?

R.2. Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.



Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di **porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.**

Per quel che riguarda i **“grandi elettrodomestici”**, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di **classe A+ superiore, A o superiore per i forni**, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica.

L'acquisto di grandi elettrodomestici **sprovvisi di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.**

Per quanto riguarda l'individuazione dei **“grandi elettrodomestici”**, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l'elenco di cui [all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151](#), secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.



L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici **è agevolabile anche se sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi**, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi che andremo a vedere nel dettaglio.

Riassumendo **la detrazione spetta** per le spese sostenute fino al 31.12.2021 **per l'acquisto di:**

MOBILI NUOVI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
A titolo esemplificativo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
Devono essere di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo. A titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. (utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del d.lgs del 25 luglio 2005, n. 151)



Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le **spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati**.

D.3. QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE CONSENTONO DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI?

R.3. La detrazione Bonus mobili spetta a condizione che i mobili / elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR.

La detrazione in esame deve quindi essere **collegata agli interventi:**

- ◆ **di manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti
 - ◆ comuni di edificio residenziale;
- ◆ **di manutenzione straordinaria**, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- ◆ **di restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ **di ristrutturazione edilizia**, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ necessari alla **ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato** a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- ◆ **di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, **eseguiti da imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

- ◆ la **realizzazione di posti auto o box pertinenziali** (circolare 21 maggio 2014 n. 11, risposta 5.2);
- ◆ gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del D.P.R. n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) (circolare 14 maggio 2014, n. 10, risposta 7.1)

INTERVENTI CHE **CONSENTONO** DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI



Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto al bonus

Manutenzione straordinaria

- ◆ installazione di ascensori e scale di sicurezza
- ◆ realizzazione dei servizi igienici
- ◆ sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- ◆ rifacimento di scale e rampe
- ◆ realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- ◆ costruzione di scale interne
- ◆ sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare

Rientrano nella manutenzione straordinaria:

- ◆ gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio:
 - ✓ l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 - ✓ l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
- ◆ la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

Ristrutturazione edilizia

- ◆ modifica della facciata
- ◆ realizzazione di una mansarda o di un balcone
- ◆ trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- ◆ apertura di nuove porte e finestre
- ◆ costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo

- ◆ adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- ◆ ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di **manutenzione ordinaria su parti condominiali** che danno diritto al bonus:

- ◆ tinteggiatura pareti e soffitti
- ◆ sostituzione di pavimenti
- ◆ sostituzione di infissi esterni
- ◆ rifacimento di intonaci
- ◆ sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- ◆ riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- ◆ riparazione delle grondaie
- ◆ riparazione delle mura di cinta.

INTERVENTI CHE **NON CONSENTONO** DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI



Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:

- ◆ quelli finalizzati all'adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
- ◆ la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.



Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici **possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione** dell'immobile cui detti beni sono destinati¹³.

In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.



Nell'ipotesi in cui l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici **sia destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, **per data di "inizio lavori"** si

¹³ Per documentare la data di inizio lavori, il contribuente dovrà esibire i titoli abilitativi protocollati dall'ufficio comunale (Dia, Scia, Cil o Cila ecc.). Per le attività in edilizia libera, le Entrate hanno chiarito (provvedimento direttore 2 novembre 2011) che in questo caso è sufficiente una autocertificazione "in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori" e occorre "attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili".

intende la **data di acquisto o di assegnazione dell'immobile**.

D.4. QUALE È LA MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE E I LIMITI TEMPORALI PER USUFRUIRNE?

R.4. La detrazione del 50% è calcolata su un importo massimo di 16.000 euro delle spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Se gli interventi sono eseguiti su più unità immobiliari, il limite di € 16.000 va riferito a ciascuna di esse.

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, **in 10 quote annuali** di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 anni, e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.



La **detrazione non utilizzata** in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

BONUS MOBILI 2021	
con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2020	
Spese sostenute nel 2021 importo massimo 16.000 euro	\times 50% = Detrazione spettante massimo 8.000 euro
La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (ogni anno è possibile detrarre al massimo 800,00 euro)	
BONUS MOBILI 2020	
con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2019	
Spese sostenute nel 2020 importo massimo 10.000 euro	\times 50% = Detrazione spettante massimo 5.000 euro

La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (ogni anno è possibile detrarre al massimo 500,00 euro)



Coloro che hanno avviato gli interventi di recupero edilizio nel 2020, quindi, ove avessero raggiunto il limite di spesa massima di 10.000 nel 2020, **possono sostenere nel 2021 ulteriori 6.000 euro di spesa sui quali spetta la detrazione fiscale.**

LIMITI TEMPORALI DA RISPETTARE PER POTER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE BONUS MOBILI	
ACQUISTI MOBILI / ELETTRODOMESTICI NEL 2020	ACQUISTI MOBILI / ELETTRODOMESTICI NEL 2021
Per gli acquisti effettuati nel 2020 , spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019 .	Per gli acquisti effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020 .
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell'agevolazione.	Per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO?

R.5. Per poter usufruire della detrazione bonus mobili, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante **bonifici bancari o postali, carte di debito o credito.**

Per motivi di semplificazione, superando le indicazioni della circolare n. 29/E del 2013, la circolare n. 7/2016 afferma che **non è necessario utilizzare il bonifico speciale per le ristrutturazioni edilizie.**

In caso di pagamento con **carte di debito o credito**, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.



Non sono consentiti pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

D.6. QUALI SONO I DOCUMENTI DA CONSERVARE?

R.6. Le spese sostenute, devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento, ovvero:

- ◆ ricevuta del bonifico
- ◆ ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- ◆ documentazione di addebito sul conto corrente
- ◆ fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

D.7. DEVE ESSERE EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R.7. Dal 1° gennaio 2018¹⁴ vanno comunicati all'Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici).

Tutte le informazioni sull'invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell'Enea, alla pagina dedicata al "[Bonus casa](#)". La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

CASI RISOLTI

Esempio 1

A maggio del 2020, il sig. Rossi ha **iniziato lavori di ristrutturazione** di un immobile di sua proprietà. Sempre nel 2020 ha acquistato mobili per un importo di 10.000 euro.

Ha quindi diritto al "Bonus mobili" nella misura di € 5.000 (10.000 x 50%) da suddividere in 10 quote di € 750 annuali.

Tuttavia, a seguito della proroga della detrazione anche per gli acquisti effettuati nel 2021 e dell'innalzamento della spesa massima a 16.000, nel 2021 potrebbe acquistare ulteriori 6.000 euro di mobili o grandi elettrodomestici, sui quali spetterà la detrazione fiscale.

¹⁴ Introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), Finanziaria 2018.

Esempio 2

Il sig. Bianchi, nel **2019** ha iniziato i lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, ancora in corso. **Nel 2021 intende acquistare mobili e grandi elettrodomestici** per un importo di € 8.000.

In questo caso **non potrà usufruire della detrazione Bonus Mobili** sulle spese di acquisto sostenute nel 2021, in quanto la condizione richiesta per poterne usufruire è che l'intervento sull'immobile sia iniziato dal 1° gennaio 2020.

FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

	Posso usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?
1	No , gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
2	Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all'estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito? Si , se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
3	Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili? Si , la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di "manutenzione straordinaria". È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
4	Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall'erede che conserva la detenzione materiale dell'immobile? No , la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
5	Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l'applicazione della ritenuta? Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello

	appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
	Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?
6	No , tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all'abitazione principale.
	Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente, può quest'ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?
7	Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
	È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?
8	La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2021. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2020, tuttavia, spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Allo stesso modo, per quelli effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
	Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare come limite di spesa massima l'importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento)?
9	Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021	Comunità energetiche rinnovabili.
Risoluzione 19/E del 15 marzo 2021	Aliquota IVA applicabile alle cessioni di oli vegetali impiegati per generare energia elettrica.
Risoluzione 20/E del 18 marzo 2021	Istituiti i codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità , emesse a seguito di un controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi, inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 172 del 15 marzo 2021	Detrazione IVA acquisto di carburante da compagnia petrolifera per somministrazione a clienti finali.
Risposta interpello 173 del 15 marzo 2021	Regime fiscale contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai lavoratori autonomi che svolgono l'attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con un ente pubblico economico - artt. 6 del Tuir e 10-bis decreto-legge n.137 del 2020.
Risposta interpello 174 del 16 marzo 2021	Superbonus - interventi "trainanti" e "trainati" su edificio condominiale (composto anche da unità immobiliari di categoria catastale F/3).
Risposta interpello 175 del 16 marzo 2021	Superbonus - Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con demolizione ed ampliamento, nonché interventi di efficientamento energetico su edificio condominiale - limiti di spesa.
Risposta interpello 176 del 16 marzo 2021	Regime di tassazione agevolata per premi di

	risultato.
Risposta interpello 177 del 16 marzo 2021	Trattamento fiscale dell'anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo.
Risposta interpello 178 del 16 marzo 2021	Imposta sulle assicurazioni. Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria.
Risposta interpello 179 del 16 marzo 2021	IVA e trattamento fiscale applicabile alle somme erogate in attuazione di un accordo transattivo.
Risposta interpello 180 del 16 marzo 2021	Regime fiscale applicabile ai contributi erogati , per l'emergenza epidemiologica, alle imprese della pesca e del settore acquacoltura.
Risposta interpello 181 del 16 marzo 2021	Imposta sulle assicurazioni. Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento alla Conferitaria.
Risposta interpello 182 del 16 marzo 2021	Rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccesso in relazione a premi dati ai soci , ma dagli stessi non utilizzati e pertanto restituiti in termini di punti/premio ai clienti stessi.
Risposta interpello 183 del 16 marzo 2021	Trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro e di bollo delle convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati.
Risposta interpello 184 del 16 marzo 2021	Cooperativa a proprietà divisa.
Risposta interpello 185 del 17 marzo 2021	Società in liquidazione.
Risposta interpello 186 del 17 marzo 2021	Chiarimenti sul Bonus affitti nei comuni colpiti da evento calamitoso a prescindere dalla riduzione di fatturato.
Risposta interpello 187 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo , in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Risposta interpello 188 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta ricerca e sviluppo settore dell'industria alimentare.
Risposta interpello 189 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Risposta interpello 190 del 17 marzo 2021	Sisma bonus per acquisto case antisismiche.
Risposta interpello 191 del 18 marzo 2021	Incentivi per l'acquisto di case antisismiche .
Risposta interpello 192 del 18 marzo 2021	Chiarimenti in merito alla tempistica relativa alla presentazione della asseverazione del rischio sismico degli edifici necessaria per usufruire Sismabonus.
Risposta interpello 193 del 18 marzo 2021	Credito d'imposta DTA. Il Consorzio di garanzia collettiva fidi, che ha ceduto crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020, può beneficiare del credito d'imposta derivante dalla conversione delle imposte anticipate su perdite fiscali maturate in anni precedenti, anche se le stesse imposte non sono state iscritte in bilancio.
Risposta interpello 194 del 18 marzo 2021	Bonus aggregazioni.
Risposta interpello 195 del 18 marzo 2021	Scioglimento dell'impresa familiare , comunione de residuo e abuso del diritto.
Risposta interpello 196 del 18 marzo 2021	Superbonus - interventi di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico realizzati su un " condominio minimo " (composto da due edifici).

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021

Lunedì 22 Marzo 2021	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Lunedì 22 Marzo 2021	Termine entro il quale i soggetti possono esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, utilizzando il modello denominato " Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata ". Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650.
Giovedì 25 Marzo 2021	Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile , devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT .
Mercoledì 31 Marzo 2021	Prorogati al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della " Certificazione unica " all'Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. (Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)
Mercoledì 31 Marzo 2021	Proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata .

(Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli **operatori finanziari** (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di febbraio relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie e altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "risparmio amministrato" devono rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi **Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di febbraio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti associativi devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, il **modello Eas**, solo nel caso in cui si siano verificate variazioni nel 2020, di dati precedentemente comunicati.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

I titolari di **contratti di locazione e affitto** devono

versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° marzo 2021.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2020, da parte dei beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, Superbonus 110%. Per il Superbonus 110% la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 11 DEL 19 MARZO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI**

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Gli indennizzi, però, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%. inoltre, viene fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

Pagina 6

■ **SANATORIA DEGLI AVVISI BONARI**

Il decreto sostegni (all'articolo 5 – commi da 1 a 11) prevede una sanatoria riguardanti le liquidazioni automatiche che saranno effettuate sulle dichiarazioni 2017 e 2018. La liquidazione automatica consiste nella verifica del calcolo dell'imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell'imponibile, nel riparto delle eccedenze e nel recupero dei versamenti omessi e non effettuati alle varie scadenze) che termina con l'emissione delle comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come "avvisi bonari".

Pagina 11

■ **DECRETO DRAGHI E LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO**

Il decreto Sostegni aggiunge **ulteriori settimane** di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021.

Pagina 13

■ **CORONAVIRUS: D.L. 30/2021**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in

presenza, è stato emanato il Decreto-legge n. 30/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 13.03.2021, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Pagina 19

AGGIORNAMENTO

■ **BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: FACCIAMO IL PUNTO**

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il 2021 la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi effettuati nel 2021, destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi edilizi (interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2020), innalzando a 16.000 euro (anziché 10.000) il limite complessivo di spesa ammissibile su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" facciamo il punto sulla disciplina agevolativa e sugli adempimenti da osservare.

Pagina 23

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 34

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021**

Pagina 37

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Proroga per Certificazione Unica, dati precompilata e Conservazione sostitutiva

Poco prima della scadenza è stato pubblicato sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) un importante *Comunicato Stampa* con il quale si anticipa l'inserimento nel prossimo decreto Sostegni, attualmente in corso di redazione, della proroga di alcuni adempimenti, richiesta a gran voce da molti operatori del settore. Le **nuove scadenze** sono:

- ◆ **trasmissione** telematica della **Certificazione Unica: 31 marzo 2021**;
- ◆ **consegna** ai percipienti della **Certificazione Unica: 31 marzo 2021**;
- ◆ **comunicazione enti esterni** dei dati utili per la dichiarazione precompilata: **31 marzo 2021**;
- ◆ **disponibilità** della **dichiarazione precompilata: 10 maggio 2021**;
- ◆ **conservazione sostitutiva** delle fatture elettroniche dell'anno **2019: 10 giugno 2021** (data da confermare).

RUNTS: chiarimenti sullo statuto delle reti associative

Con Circolare n 2 del 5 marzo 2021 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all'adeguamento statutario semplificato per gli enti che aderiscono alle reti associative.

La circolare specifica come tali enti potranno beneficiare di strumenti per accelerare la loro iscrizione al RUNTS. Le reti associative potranno rendere disponibili, per gli aderenti, degli statuti standard, preventivamente approvati dal Ministero del lavoro con i seguenti vantaggi:

- ◆ dimezzare i tempi di iscrizione al RUNTS registro unico nazionale degli enti del terzo settore
- ◆ rapido afflusso degli enti di piccole dimensioni nel RUNTS al momento della transmigrazione.

L'adozione del modello standard è facoltativa per gli enti aderenti alla rete associativa.

Locazione breve per più di 4 appartamenti: rimane la chance del regime forfetario

L'articolo 4 del DL 50/2017 ha introdotto la disciplina della cosiddetta locazione breve: le locazioni di tipo abitativo di durata non superiore ai 30 giorni con finalità turistiche.

La norma prevede la possibilità di applicare al corrispettivo ottenuto da un affitto breve una cedolare secca del 21%; questa rappresenta una opzione, non il regime naturale, in mancanza del cui esercizio il reddito confluisce in Irpef. A partire dal giorno 1° gennaio 2021, per effetto della Legge di Bilancio 2021, il regime fiscale della locazione breve è riconosciuto solo nel caso in cui un contribuente destini a questa finalità non più di quattro appartamenti nel periodo di imposta; nel caso in cui questo limite venga superato, l'attività esercitata "*si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile*", anche quando svolta per il

tramite di intermediari. Una strada percorribile è rappresentata dal regime forfetario, per l'applicazione del quale non sono previste esclusioni.

Indennità Covid professionisti DL Sostegno in arrivo entro aprile

Come noto il DL sostegno (già decreto Ristori) in preparazione ormai da mesi, riserva circa 12 miliardi in contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi. La novità rispetto ai decreti emergenziali legati al Covid del 2020 (Cura Italia, Rilancio, Agosto Ristori 1,2,3 4) è che **il meccanismo di sostegno economico includerebbe anche i professionisti, ordinisti e non (circa 800 mila soggetti) e i collaboratori sportivi** che prima venivano raggiunti, rispettivamente dalle proprie casse previdenziali, dall'Inps e dalla società Sport e salute, emanazione del CONI.

Il contributo economico, per come emerge dalle prime bozze:

- ◆ dovrebbe essere compreso tra il 10 e il 30% di quanto perso rispetto alla media dei mesi del 2019
- ◆ le aliquote di erogazione del contributo sarebbero inversamente proporzionali alle dimensioni dell'azienda
- ◆ con **un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per le persone giuridiche, importo massimo 150mila euro** (ma questi importi sono ancora in corso di discussione)
- ◆ riguarderebbe le imprese fino a 10milioni di euro di fatturato
- ◆ verrebbe **gestito interamente dall'Agenzia delle Entrate.**

Anche i professionisti e gli sportivi, quindi, dovrebbero fare domanda all'Agenzia. A questo proposito emerge anche che sia stata messa a punto dalla società informatica governativa SOGEI, una piattaforma telematica tutta nuova e potenziata che potrà gestire, non appena il decreto sarà pubblicato, anche **l'erogazione dei bonifici direttamente sui conti correnti dei beneficiari a partire da 10 giorni dopo la domanda, raggiungendo i beneficiari entro la fine del mese di aprile.**

Regole IVA dal 2021 per l'Irlanda del Nord post brexit

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea e vanno applicate le procedure doganali e fiscali previste per i paesi extra-UE.

Dal 1° gennaio 2021 trova inoltre applicazione il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord che prevede la vigenza delle norme UE **in materia doganale** per la circolazione delle merci tra Stati membri. Ai fini dell'adeguato funzionamento del sistema IVA dell'Unione, il Consiglio d'Europa ha emanato la Direttiva (UE) n. 2020/1756 del 20 novembre 2020, che prevede l'attribuzione di un numero di identificazione IVA distinto a ogni soggetto passivo che effettua cessioni di beni nell'Irlanda del Nord e a ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettui acquisti intracomunitari di beni.

Decontribuzione Sud il TAR annulla le istruzioni in tema di somministrazione

L'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la c.d. "Decontribuzione Sud", una agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate, che consiste nell'esonero pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti con esclusione dei premi INAIL dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. Dopo l'approvazione UE, INPS ha pubblicato la **circolare 33 2021** con le istruzioni complete per i datori di lavoro relative al 2021.

L'Inps aveva già pubblicato nei messaggi n. 72 e n. 170/2021, alcune indicazioni che sono state parzialmente bloccate dal TAR Lazio sul tema dello sgravio sulle tredicesime. Ora una nuova pronuncia del TAR Decreto n. 1604 del 15 marzo 2021 sconfessa l'interpretazione INPS in tema di lavoro somministrato affermando che lo sgravio si applica per i lavoratori impiegati nelle sedi delle regioni agevolate anche se la sede dell'Agenzia non vi rientra. Vengono sospese le istruzioni fornite con la circolare 33 2021 e messaggio 72 2021 - fino alla camera di consiglio del 9 aprile 2021.

Congedo padri 2021: ecco le istruzioni

Nella **circolare 42 dell'11.3.2021** l'INPS fornisce le specifiche istruzioni in tema di congedi di paternità, ampliati dalla recente legge di bilancio. In particolare:

- ◆ **il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti quest'anno è aumentato a 10 giorni** mentre si conferma il **congedo ulteriore facoltativo di un giorno** (si ricorda che la norma, sperimentale, è stata istituita dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92).
- ◆ **la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri si applica anche nel caso di morte perinatale** del figlio.

INFORMAZIONE FISCALE

Oggetto: NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Gli indennizzi, però, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%.

Inoltre, viene fissata la sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo, si posticipa il pagamento delle rate della rottamazione ter e viene prevista una sanatoria sugli avvisi bonari e sulle pendenze fiscali di importo ridotto.

Proviamo ad analizzare le predette novità tenendo conto che ci potrebbero essere ulteriori modifiche nel testo del decreto che sarà pubblicato in G.U.

I nuovi contributi per imprese e professionisti

Come anticipato, i sostegni o indennizzi sono slegati dai codici attività e si basano sul **calo del fatturato**.

Più precisamente, per ottenere i contributi bisognerà dimostrare un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019 (si ricorda che nei "vecchi" ristori il calo doveva essere del 33%).

Se sussiste tale condizione di calo del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUALE 2019	PERCENTUALE SULLA MEDIA DEL DIFFERENZIALE
Fino a 100.000 euro	60%
Da 100.000 a 400.000 euro	50%
Da 400.000 a 1.000.000 euro	40%
Da 1.000.000 a 5.000.000 euro	30%
Da 5.000,01 euro a 10.000.000 euro	20%

In pratica, ogni operatore economico dovrà mettere a confronto il volume d'affari del 2020 con quello del 2019, dividendo il risultato per i 12 mesi dell'anno. Ottenuta questa base di calcolo, dovrà applicare il criterio percentuale specifico per la sua fascia dimensionale: 60% per i fatturati 2019 fino a 100mila euro, 50% fra 100.001 e 400mila, 40% fino a un milione, 30% fino a 5 milioni e 20% fino a 10 milioni.

Sono previsti importi **minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società**, anche per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2020. Il parametro della media mensile offre un appiglio anche alle attività economiche che sono nate nel corso del 2019. Per loro, il calcolo andrà sviluppato in relazione alla parte dell'anno in cui erano attive: il confronto si basa sul fatturato medio mensile dei mesi di attività (tolto quello di apertura).

Per le start up, cioè le imprese nate nel 2020, vale invece il solito criterio che attribuisce un chip minimo di mille euro o 2mila nel caso delle persone giuridiche.

Mentre il beneficio non potrà superare l'importo massimo di **150 mila euro**,

Novità assoluta consiste nella possibilità di scelta tra il pagamento dell'indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24.

Qualche **esempio** aiuta a chiarire il peso dei nuovi «sostegni».

Un bar che l'anno scorso abbia visto dimezzate le entrate dagli 80mila euro del 2019 a 30mila riceverà 2.500 euro, così ottenuto:

fatturato 2019=80.000 = con percentuale applicale 60%

$80.000 - 30.000 = 50.000 / 12 = 4.167 \times 60\% = 2.500$ euro

cioè il 60% del suo «calo medio mensile» da 4.167 euro (50 mila euro divisi per 12 mesi).

Un'azienda che sia incappata in un crollo di fatturato dai 9 milioni del 2019 a 3 milioni nel 2020 si vedrà riconoscere 100mila euro valore così ottenuto:

Fatturato 2019=9.000.000,00 con percentuale applicabile 20%

$9.000.000,00 - 3.000.000,00 = 6.000.000,00 / 12 = 500.000,00 \times 20\% = 100.000,00$

(cioè il 20% della flessione media mensile da 500mila euro).

A livello operativo, è previsto che i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, un'istanza entro 60 giorni da quando verrà resa disponibile un'apposita piattaforma da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità di presentazione delle domande arriveranno con un provvedimento del direttore dell'Agenzia. Atteso a breve, perché il governo conta di far partire i pagamenti dall'8 aprile e di esaudire le richieste entro fine mese. Ma gli interessati avranno 60 giorni per presentare la domanda autocertificando la propria condizione. I controlli saranno solo successivi.

Il decreto “Sostegni” per le a.s.d. e le s.s.d.

Al di là dei tecnicismi, analizziamo ora la sostanza di questo nuovo intervento per quanto riguarda specificamente le a.s.d. e le s.s.d.

La prima considerazione è che le s.s.d. e a.s.d. prive di partita IVA restano escluse da ogni forma di aiuto economico.

Per quelle con partita IVA, sembrerebbe permanere la problematica legata al ristoro della sola parte “commercializzata” con l’esclusione di quella “decommercializzata” per norma (art. 148 TUIR).

Esempio:

Ipotizziamo una s.s.d. con un ammontare complessivo di ricavi nel 2019 (senza considerare le difficoltà degli esercizi a cavallo) di euro 410.000 di cui Euro 350.000 istituzionali (decommercializzati) ed euro 60.000 commerciali con media mensile di quest’ultimi pari ad Euro 5.000, e che nel 2020 ha invece ottenuto ricavi complessivi per euro 280.000 di cui euro 256.000 “decommercializzati” ed euro 24.000 con media mensile di quest’ultimi pari ad Euro 2.000.

Alla luce delle attuali disposizioni a fronte di una complessiva riduzione di ricavi di euro 130.000 – corrispondenti a una riduzione del 32% rispetto all’anno precedente – con le limitazioni sopra esposte di conteggio basato sui soli ricavi commerciali, il contributo a fondo perduto spettante sarebbe pari a euro 1.200, così determinato:

40% di Euro 3.000 (differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019).

L’importo viene elevato a euro 2.000 pari al minimo previsto dalla legge.

Sospensione della riscossione fino al 30 aprile

Il nuovo decreto, come già anticipato nei giorni scorsi, differisce **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. L’intervento avviene modificando direttamente l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;

- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Il termine era stato poi via via prorogato dai successivi Decreti anti Covid, fino ad essere fissato, da ultimo, al 28 febbraio 2021 (art. 1 D.L. n. 7/2021 trasfuso nell'art. 22 bis del D.L. n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe").

Inoltre, si dispone lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività

Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

La norma prevede anche che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto restando salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodottisi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sospensione delle rate della rottamazione e saldo e stralcio

Confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. "**rottamazione ter**" e "**saldo e stralcio**").

Più precisamente, il versamento va effettuato:

- **entro il 31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- **entro il 30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Resta valida la regola a suo tempo fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.

Stralcio dei debiti di importo ridotto

Previsto anche una disposizione simile a quella emanata contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro **affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010**.

In questo caso, però, la soglia viene elevata a **5.000 euro**.

Si tratta dell'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il predetto limite di importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della

riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010** per i soggetti con reddito **inferiore a 30.000 euro**.

Fuori dal raggio d'azione dello stralcio restano **le multe stradali**, i pagamenti di danni erariali e i debiti per il recupero di aiuti di Stato.

Proroga delle conservazione delle e-fatture, della CU e dell'invio dei dati per la precompilata

Come anticipato dal MEF con il comunicato del 13 marzo 2021, nel decreto trovano posto alcune importanti proroghe.

Più precisamente:

- slitta dal 16 marzo al **31 marzo** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della **Certificazione Unica** e la consegna al contribuente;
- slitta, sempre dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l'invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;
- si posticipa dal 30 aprile al 10 maggio la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata;
- si concedono **tre mesi in più**, rispetto alla scadenza del 10 marzo, per procedere alla conservazione informatica delle e-fatture del 2019.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Oggetto: SANATORIA AVVISI BONARI NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il decreto sostegni (all'articolo 5 – commi da 1 a 11) prevede una sanatoria riguardanti le liquidazioni automatiche che saranno effettuate sulle dichiarazioni 2017 e 2018. La liquidazione automatica consiste nella verifica del calcolo dell'imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell'imponibile, nel riparto delle eccedenze e nel recupero dei versamenti omessi e non effettuati alle varie scadenze) che termina con l'emissione delle comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come "avvisi bonari".

Questa sanatoria è per i soggetti con **partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto** che hanno avuto una riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, di almeno il 30%.

Per effetto della sanatoria gli avvisi bonari saranno, ove ricorrano le suddette condizioni, saranno emessi inizialmente senza sanzioni.

La sanatoria sarà applicata d'ufficio dall'agenzia delle Entrate che invierà gli avvisi bonari già ridotti ai soggetti in possesso dei requisiti di legge.

I benefici vengono meno se non si effettuano per intero e puntualmente i pagamenti previsti.

Gli avvisi bonari interessati sono quelli derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni redditi e Iva, ai sensi degli **articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972**. Nessuno sconto dunque per i controlli formali, effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 (controllo sulle detrazioni specifiche).

Deve inoltre trattarsi solo delle comunicazioni di irregolarità:

- elaborate **entro la fine del 2020 e non spedite**, per effetto della sospensione disposta nell'articolo 157 del Dl 34/2020, **relative alle dichiarazioni riferite al 2017;**
- elaborate **entro il 2021, relative alle dichiarazioni riferite al 2018.**

Non ci sono limitazioni di tipo soggettivo: sono dunque ammessi alla sanatoria, tra gli altri, sia le persone fisiche che le società, di persone e di capitale, **purché abbiano una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.**

La condizione di accesso come anticipato è aver subito una riduzione del volume di affari superiore al 30% nel confronto tra il 2020 e il 2019.

Per i soggetti che non presentano la denuncia Iva, il confronto si esegue sui ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

L'intera procedura è gestita dall'agenzia delle Entrate anche in considerazione del fatto che il contribuente non conosce la data di elaborazione degli avvisi bonari.

Le Entrate, una volta ricevute le dichiarazioni relative al 2020, verificano la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato.

In caso di esito positivo, gli uffici inviano, tramite pec o raccomandata, le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni 2017 e 2018 già depurate delle sanzioni. Le modalità di pagamento sono le stesse dei normali avvisi bonari.

Questo significa in pratica che:

- per somme maggiori di 5.000 euro la rateazione è di **20 rate trimestrali**,
- mentre per somme inferiori le **rate sono 8**.

Si stabilisce inoltre che i benefici vengono meno se non si pagano gli importi dovuti alle scadenze previste. In base al tenore letterale della bozza di decreto dovrebbe essere sufficiente anche l'omissione o il ritardo nel pagamento di una sola rata per decadere dalla sanatoria. Non è chiaro se è applicabile il lieve inadempimento di cui all'articolo 15-ter del Dpr 602/1973, ovvero sia la tolleranza di sette giorni nel pagamento della prima rata e di una omissione non superiore al 3% di ciascuna rata.

In caso di decadenza, si ritiene possibile che il contribuente possa rientrare nella ordinaria procedura di dilazione degli avvisi bonari.

Le somme già pagate, ad esempio a titolo di ravvedimento, relative ai debiti definibili restano comunque definitivamente acquisite all'Erario.

Da ultimo, la norma prevede la proroga di un anno per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative al 2019.

INFORMAZIONE LAVORO

Oggetto: CASSA INTEGRAZIONE NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il decreto Sostegni aggiunge **ulteriori settimane** di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021.

Vediamo in dettaglio tutte le novità.

Proroga Cassa integrazione Covid-19

Il decreto Sostegni proroga la cassa integrazione Covid, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo.

Mantenendo la distinzione tra tipologie di datori di lavoro si dispone che:

– **PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E ASSEGNO FIS**

le aziende destinatarie di **assegno ordinario** del **Fondo di Integrazione Salariale** (prevista in particolari condizioni) e della **Cassa in deroga (con causale Covid 19)**, ottengono **28 settimane** da fruire **dal 1 aprile al 31 dicembre 2021**, che si sommano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. In questo caso la copertura complessiva può raggiungere dunque le **40 settimane** nel corso dell'intero anno sulle 52 di calendario;

Dopo il 30/6/2021 la perdurante eccedenza di personale porrà queste aziende di fronte ad un bivio:

- utilizzare l'ammortizzatore con causale COVID del decreto Sostegni fino a quando è necessario e comunque nei limiti delle ulteriori 28 settimane disponibili **vincolandosi al divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021**,

oppure

- limitarsi all'utilizzo delle residue settimane di integrazione salariale della dote della Legge di Bilancio e procedere alla riduzione di personale dopo il 30 giugno.

I datori di lavoro che daranno corso a licenziamenti, individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, **non potranno più fruire delle integrazioni salariali con causale COVID del decreto Sostegni.**¹

¹ La relazione illustrativa al Decreto pare confermare questa lettura, laddove chiarisce che "Poiché a decorrere dal 1° luglio 2021 il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviano le procedure di cui ai commi 9 e 10 (i licenziamenti, n.d.a.)

Tuttavia, la formulazione letterale della norma² parrebbe "anticipare" l'onere della scelta: **estende infatti il divieto di licenziamento dal 1° luglio al 31 ottobre nei confronti dei datori di lavoro che beneficiano della nuova dote di ammortizzatori, che è tecnicamente disponibile già a partire dal 1° aprile.**

Esaurito l'ammortizzatore emergenziale senza che vi sia stata un'effettiva ripresa dell'attività (si pensi al destino incerto della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche), non resterà che utilizzare le forme di integrazione salariale eventualmente disponibili a regime, quali la CIGS per crisi o, per le aziende soggette al FIS, l'assegno ordinario o il contratto di solidarietà.

Si segnala la previsione contenuta³ secondo la quale gli eventuali fondi residui rispetto allo stanziamento previsto potranno essere destinati alla concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale per quei datori di lavoro, non industriali, che abbiano già utilizzato complessivamente le 40 settimane complessivamente accordate dalla legge di bilancio 2021 e dal decreto Sostegni.

– **LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIALE**

le aziende industriali destinatarie della CIGO (ovvero la cassa integrazione a regime) ottengono altre **13 settimane** da fruire nel periodo **dal 1° aprile al 30 giugno 2021**, che si accodano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. In tal modo il primo semestre del corrente anno potrà essere quasi integralmente coperto (25 settimane su 26 di calendario);

Il Governo ha deciso quindi di sostenere l'industria con l'ammortizzatore emergenziale a regime solo fino al 30 giugno prossimo, sulla base della considerazione che, se la necessità di ridurre o sospendere le prestazioni di lavoro dovesse protrarsi oltre tale data, le aziende potranno comunque far ricorso alla CIGO ordinaria. Resta il fatto che la CIGO ha un costo significativo, a partire dal 9% delle retribuzioni perdute, che le aziende, già provate da oltre un anno di difficoltà, dovranno attentamente valutare.

La misura di integrazione salariale per questa ulteriore proroga può essere richiesta dai datori di lavoro **senza l'applicazione di alcun contributo addizionale:**

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Per accedere all'ammortizzatore occorrerà effettuare le procedure di informativa ed eventuale consultazione sindacale come è avvenuto sino ad oggi per gli interventi con causale

resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19".

² l'art. 8 c.10

³ nell'ultimo comma dell'art. 8 del Decreto

Covid19, con l'obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Assenza della regola dell'assorbimento

Altro aspetto importante sembrerebbe essere quello dell'assenza della disposizione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della [legge di Bilancio 2021](#) ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto Sostegni.⁴

L'assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece nei precedenti interventi normativi per ammortizzatori sociali per COVID-19, si suppone comporti la possibilità dal 1° aprile in poi di godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che delle 28 settimane introdotte dal DL Sostegni.

Tale interpretazione garantirebbe ai datori di lavoro interessati dall'assegno ordinario e dalla cassa integrazione in deroga che non avessero esaurito le 12 settimane al 31 marzo 2021 di poter contare dal 1° aprile in poi su un numero di settimane superiore alle 28.

Su questo aspetto si attendono gli **opportuni chiarimenti** che permettano agli imprenditori di programmare correttamente la fruizione delle future sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa.

Novità in materia di pagamento

Un'importante novità delle integrazioni salariali del decreto Sostegni è costituita dalla possibilità per tutti i datori di lavoro di **anticipare la prestazione dell'INPS** in luogo del pagamento diretto da parte dell'Istituto, che fino ad oggi costituiva l'unica possibilità per la cassa in deroga, con la sola eccezione delle aziende multilocalizzate.

Un'altra rilevante novità è costituita dall'abbandono del **modello SR 41** per la comunicazione all'INPS dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni: con la nuova tranches di integrazioni salariali fa il suo debutto il nuovo flusso telematico denominato **UNIEMENS-CIG** in cui confluiranno i dati contenuti nel modello SR41.

E' confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento da parte dell'INPS nella misura del 40%.

Assenza dell'esonero contributivo

Altro aspetto nuovo è l'assenza di agevolazioni contributive riservate ai datori di lavoro che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali. Queste agevolazioni, introdotte per la prima volta con il Decreto Agosto e poi replicate con il "Ristori" e con la legge di Bilancio 2021, non sono state previste questa volta.

⁴ Il problema non si pone per la **CIGO**, posto che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono fruibili nel primo trimestre del 2021 e le 13 del decreto Sostegni nel secondo trimestre. Si pone invece per l'**assegno ordinario** e la **cassa integrazione in deroga** (oltreché per la **CISOA**) in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, che si sovrappone in parte al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal "Sostegni".

Divieto di licenziamento

Per tutti i datori di lavoro il divieto di licenziamento viene esteso al 30 giugno 2021.

A partire da questa data:

- le aziende industriali potranno nuovamente intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure attivare procedure di licenziamento collettivo.

- Gli altri datori di lavoro, **ossia le aziende non industriali** (commercio, terziario, sportivo, artigiane), potranno nuovamente licenziare i lavoratori e ridurre il personale dal 30/6/2021, **ma solo se non ricorreranno agli ammortizzatori sociali emergenziali. In caso contrario potranno licenziare solo a far data dal 1/11/2021 (quindi se procedono con il richiedere la cassa integrazione il blocco si protrae fino al 31/10/2021);**

La norma dispone infatti che questi ultimi datori di lavoro non possano disporre licenziamenti per riduzione di personale qualora facciano ricorso agli ammortizzatori con causale COVID-19.

Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021, salvo novelle legislative, sarà possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo e contestualmente fruire, laddove residuino, ancora delle settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previste dal decreto in commento.

Al contrario un licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 potrebbe divenire illegittimo per la sola circostanza che il datore di lavoro che lo ha effettuato si ritrovasse nella necessità di dover utilizzare le 28 settimane previste dal Sostegni entro il 31 dicembre 2021.

Un paradosso che obbliga a usare grande prudenza prima di procedere a licenziamenti prima del 31 ottobre 2021 stante l'imprevedibilità cui l'andamento del virus e le conseguenti restrizioni adottate dalle autorità ci hanno sinora abituato.

Rapporti di lavoro a termine

Confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Confermato il bonus, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, pari nel complesso a 2.400 euro, per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- dello spettacolo;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il decreto rfinanzia il Reddito di cittadinanza per circa 700 mila beneficiari mentre il Reddito di emergenza viene prorogato per un periodo di ulteriori tre mesi. Il provvedimento, inoltre, incrementa il Fondo per il Reddito di ultima istanza dei professionisti e il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore.

Prorogate anche la Naspi e la Dis-Coll, senza che sia necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito.

Viene introdotto anche un mese di decontribuzione in favore dei lavoratori autonomi agricoli.

Lavoratori dello sport

E' formulato in misura proporzionata al reddito percepito nel 2019 il nuovo bonus per i lavoratori dello sport:

- in caso di reddito **inferiore a 4000 euro** l'anno, l'indennità una tantum sarà pari **a 1200 euro**;
- in caso di reddito compreso **tra 4000 e 10.000 euro** l'anno, l'indennità una tantum sarà pari a **2.400 euro**;
- in caso di reddito **superiore a 10.000 euro**, l'indennità erogata sarà pari a **3.600 euro**.

L'importo spetta a chi in conseguenza del Covid ha cessato, ridotto o sospeso l'attività.

La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che **tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati** si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.

Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità:

→ i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l'ammontare dell'indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all'atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate; l'erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi riteniamo che tali soggetti riceveranno una mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.445/2000 e pertanto con valore di autocertificazione, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche;

Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere;

→ I soggetti che non hanno beneficiato di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita **domanda** sulla piattaforma di Sport e Salute **dal 1 aprile al 15 aprile 2021** dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma: riteniamo che la procedura non dovrebbe discostarsi da quella già adottata ma vi daremo comunque conto dei dettagli e dei contenuti che dipendono dalla nuova determinazione del bonus appena resi noti da Sport e Salute. Le domande come di consueto verranno istruite secondo l'ordine di presentazione.

Proroga Certificazione Unica

Il decreto contiene, come anticipato da un comunicato del Mef, il differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate **al 31 marzo 2021**: la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il **10 maggio e non più il 30 aprile**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

OGGETTO: CORONAVIRUS: D.L. 30/2021

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. **Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento** e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, **è stato emanato il Decreto Legge n. 30/2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 13.03.2021, e **sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.**

CORONAVIRUS: D.L. 30/2021	
<p style="text-align: center;">REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DAL 15.03 AL 06.04</p> <p>Art. 1 commi 1-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dal 15 marzo al 2 aprile 2021; ◆ e nella giornata del 6 aprile 2021; <p>nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla⁵, si applicano le misure stabilite per la zona arancione⁶.</p> <p>Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa⁷ si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute⁸, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.</p> <p>Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; ◆ nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. ◆ Dal 15 marzo al 2 aprile 2021; ◆ e nella giornata del 6 aprile 2021; <p>nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito in ambito comunale, lo spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verso una sola abitazione privata abitata,

⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

⁷ Di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020.


⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ una volta al giorno, ◆ in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, ◆ e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. <p>Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</p>						
<p style="text-align: center;">MISURE RESTRITTIVE GIORNI DI PASQUA</p> <p>Art. 1 comma 5</p>	<p>Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, nei giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 3 aprile; ◆ 4 aprile ◆ 5 aprile; <p>si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</p> <p>Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una volta al giorno, ◆ in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, ◆ e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">Sabato 3 Aprile</td> <td style="width: 33%;">Domenica 4 Aprile</td> <td style="width: 33%;">Lunedì 5 Aprile</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Misure zona rossa</td> </tr> </table>	Sabato 3 Aprile	Domenica 4 Aprile	Lunedì 5 Aprile	Misure zona rossa		
Sabato 3 Aprile	Domenica 4 Aprile	Lunedì 5 Aprile					
Misure zona rossa							
<p style="text-align: center;">LAVORO AGILE PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI 16 ANNI</p> <p>Art. 2 comma 1</p>	<p>Il genitore lavoratore dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di figlio convivente; ◆ minore di anni 16, <p>alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; ◆ alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ◆ nonché alla durata della quarantena del figlio 						
<p style="text-align: center;">CONGEDO 50% PER GENITORI DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI</p> <p>Art. 2 commi 2,3</p>	<p>Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di figlio convivente; ◆ minore di anni 14, <p>alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; ◆ alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio; ◆ alla durata della quarantena del figlio. 						

	<p>Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità⁹, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.</p> <p>Per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Gli eventuali periodi di congedo parentale¹⁰, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) durante i periodi di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'attività didattica in presenza del figlio, ◆ di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ◆ di durata della quarantena del figlio, <p>possono essere convertiti a domanda nel congedo al 50%, previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p> <p>In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa; ◆ con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
<p>BONUS BABY SITTING</p> <p>Art. 2 comma 6</p>	<p>I lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti alla gestione separata INPS; ◆ autonomi, ◆ del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ◆ dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, <p>per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting; ◆ nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, <p>da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell'art. 2 del Decreto.</p>

⁹ Accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

¹⁰ Di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

	<p>Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai centri estivi, ◆ ai servizi integrativi per l'infanzia, ◆ ai servizi socio-educativi territoriali, ◆ ai centri con funzione educativa e ricreativa ◆ e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. <p>Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.</p> <p> Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente Decreto.</p>
<p>ALTERNATIVITÀ TRA GENITORI</p> <p>Art. 2 comma 7</p>	<p>Per i giorni in cui un genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ svolge la prestazione di lavoro in modalità agile; ◆ o fruisce del congedo al 50%, di cui ai commi 2 e 5; ◆ oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, <p>l'altro genitore non può fruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, ◆ o del bonus baby sitting, di cui al comma 6, <p>salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.</p>
<p>LIMITI DI SPESA E RELATIVO MONITORAGGIO</p> <p>Art. 2 comma 8</p>	<p>I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall'INPS.</p> <p>Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
<p>DURATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE</p> <p>Art. 2 comma 10</p>	<p>Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

AGGIORNAMENTO

BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI FACCIAMO IL PUNTO

INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per il 2021 la **detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi effettuati nel 2021**, destinati all'arredo di **immobili oggetto di interventi edilizi** (interventi di ristrutturazione edilizia iniziati non prima del 1° gennaio 2020), innalzando a **16.000 euro** (anziché 10.000) **il limite complessivo di spesa ammissibile** su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" facciamo il punto sulla disciplina agevolativa e sugli adempimenti da osservare.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che **cos'è il bonus mobili e a chi spetta?**
2. **Quali sono i mobili e i grandi elettrodomestici agevolabili?**
3. **Quali sono gli interventi che consentono di poter fruire del Bonus mobili?**
4. **Quale è la misura della detrazione spettante e i limiti temporali per usufruirne?**
5. **Quali sono le modalità di pagamento?**
6. **Quali sono i documenti da conservare?**
7. Deve essere effettuata la **Comunicazione all'Enea?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL BONUS MOBILI E A CHI SPETTA?

R.1. Il **Bonus mobili** consiste in una **detrazione del 50%**¹¹ per l'**acquisto (anche all'estero) di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

La **Legge di Bilancio 2021**¹² ha prorogato la detrazione anche **per gli acquisti effettuati nel 2021**:

- ◆ elevando a **16.000 euro** (anziché 10.000) l'**importo massimo della spesa agevolabile**
- ◆ e solo per spese finalizzate all'arredo di un **immobile oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020**.

I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono **i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR**, i quali sostengano ulteriori spese documentate, rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'**immobile oggetto di ristrutturazione**.

La detrazione del 50% spetta quindi ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio:

- ◆ per le spese documentate sostenute nell'anno 2021;
- ◆ per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- ◆ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- ◆ a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2020.

L'Agenzia delle Entrate, già con riguardo all'analoga agevolazione istituita dall'art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, aveva chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in esame **non sono limitati alla "ristrutturazione edilizia" in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali**.

Il comma 2 dell'art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su "singole unità immobiliari residenziali", pur mantenendo invariata la necessaria finalizzazione dell'acquisto all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

È possibile beneficiare del "bonus mobili" per gli interventi edilizi eseguiti:

¹¹ Introdotta dall'art. 16, comma 2, del DL n. 63/2013.

¹² Comma 58, lettera b, n. 2), dell'articolo 1, della legge n. 178/2020, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 16, DL n. 63/2023.

- ◆ su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ su parti comuni di edifici di cui all'art. 1117 c.c. (ad esempio, guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).

Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l'effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali, in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).



I lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

D.2. QUALI SONO I MOBILI E I GRANDI ELETTRODOMESTICI AGEVOLABILI?

R.2. Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.



Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di **porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.**

Per quel che riguarda i **“grandi elettrodomestici”**, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di **classe A+ superiore, A o superiore per i forni**, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica.

L'acquisto di grandi elettrodomestici **sprovvisi di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.**

Per quanto riguarda l'individuazione dei **“grandi elettrodomestici”**, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l'elenco di cui [all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151](#), secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.



L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici **è agevolabile anche se sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi**, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi che andremo a vedere nel dettaglio.

Riassumendo **la detrazione spetta** per le spese sostenute fino al 31.12.2021 **per l'acquisto di:**

MOBILI NUOVI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
A titolo esemplificativo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
Devono essere di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo. A titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. (utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del d.lgs del 25 luglio 2005, n. 151)



Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le **spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati**.

D.3. QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE CONSENTONO DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI?

R.3. La detrazione Bonus mobili spetta a condizione che i mobili / elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR.

La detrazione in esame deve quindi essere **collegata agli interventi:**

- ◆ **di manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti
 - ◆ comuni di edificio residenziale;
- ◆ **di manutenzione straordinaria**, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- ◆ **di restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ **di ristrutturazione edilizia**, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ◆ necessari alla **ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato** a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- ◆ **di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, **eseguiti da imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

- ◆ la **realizzazione di posti auto o box pertinenziali** (circolare 21 maggio 2014 n. 11, risposta 5.2);
- ◆ gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del D.P.R. n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) (circolare 14 maggio 2014, n. 10, risposta 7.1)

INTERVENTI CHE **CONSENTONO** DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI



Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto al bonus

Manutenzione straordinaria

- ◆ installazione di ascensori e scale di sicurezza
- ◆ realizzazione dei servizi igienici
- ◆ sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- ◆ rifacimento di scale e rampe
- ◆ realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- ◆ costruzione di scale interne
- ◆ sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare

Rientrano nella manutenzione straordinaria:

- ◆ gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio:
 - ✓ l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 - ✓ l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
- ◆ la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

Ristrutturazione edilizia

- ◆ modifica della facciata
- ◆ realizzazione di una mansarda o di un balcone
- ◆ trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- ◆ apertura di nuove porte e finestre
- ◆ costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo

- ◆ adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- ◆ ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di **manutenzione ordinaria su parti condominiali** che danno diritto al bonus:

- ◆ tinteggiatura pareti e soffitti
- ◆ sostituzione di pavimenti
- ◆ sostituzione di infissi esterni
- ◆ rifacimento di intonaci
- ◆ sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- ◆ riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- ◆ riparazione delle grondaie
- ◆ riparazione delle mura di cinta.

INTERVENTI CHE **NON CONSENTONO**
DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI



Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:

- ◆ quelli finalizzati all'adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
- ◆ la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.



Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici **possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione** dell'immobile cui detti beni sono destinati¹³.

In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.



Nell'ipotesi in cui l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici **sia destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, **per data di "inizio lavori"** si

¹³ Per documentare la data di inizio lavori, il contribuente dovrà esibire i titoli abilitativi protocollati dall'ufficio comunale (Dia, Scia, Cil o Cila ecc.). Per le attività in edilizia libera, le Entrate hanno chiarito (provvedimento direttore 2 novembre 2011) che in questo caso è sufficiente una autocertificazione "in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori" e occorre "attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili".

intende la **data di acquisto o di assegnazione dell'immobile**.

D.4. QUALE È LA MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE E I LIMITI TEMPORALI PER USUFRUIRNE?

R.4. La detrazione del 50% è calcolata su un importo massimo di 16.000 euro delle spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Se gli interventi sono eseguiti su più unità immobiliari, il limite di € 16.000 va riferito a ciascuna di esse.

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, **in 10 quote annuali** di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 anni, e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.



La **detrazione non utilizzata** in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

BONUS MOBILI 2021	
con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2020	
Spese sostenute nel 2021 importo massimo 16.000 euro	\times 50% = Detrazione spettante massimo 8.000 euro
La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (ogni anno è possibile detrarre al massimo 800,00 euro)	
BONUS MOBILI 2020	
con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2019	
Spese sostenute nel 2020 importo massimo 10.000 euro	\times 50% = Detrazione spettante massimo 5.000 euro

La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9 (ogni anno è possibile detrarre al massimo 500,00 euro)



Coloro che hanno avviato gli interventi di recupero edilizio nel 2020, quindi, ove avessero raggiunto il limite di spesa massima di 10.000 nel 2020, **possono sostenere nel 2021 ulteriori 6.000 euro di spesa sui quali spetta la detrazione fiscale.**

LIMITI TEMPORALI DA RISPETTARE PER POTER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE BONUS MOBILI	
ACQUISTI MOBILI / ELETTRODOMESTICI NEL 2020	ACQUISTI MOBILI / ELETTRODOMESTICI NEL 2021
Per gli acquisti effettuati nel 2020 , spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019 .	Per gli acquisti effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020 .
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell'agevolazione.	Per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO?

R.5. Per poter usufruire della detrazione bonus mobili, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante **bonifici bancari o postali, carte di debito o credito.**

Per motivi di semplificazione, superando le indicazioni della circolare n. 29/E del 2013, la circolare n. 7/2016 afferma che **non è necessario utilizzare il bonifico speciale per le ristrutturazioni edilizie.**

In caso di pagamento con **carte di debito o credito**, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.



Non sono consentiti pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

D.6. QUALI SONO I DOCUMENTI DA CONSERVARE?

R.6. Le spese sostenute, devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento, ovvero:

- ◆ ricevuta del bonifico
- ◆ ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- ◆ documentazione di addebito sul conto corrente
- ◆ fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

D.7. DEVE ESSERE EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R.7. Dal 1° gennaio 2018¹⁴ vanno comunicati all'Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici).

Tutte le informazioni sull'invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell'Enea, alla pagina dedicata al ["Bonus casa"](#). La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

CASI RISOLTI

Esempio 1

A maggio del 2020, il sig. Rossi ha **iniziato lavori di ristrutturazione** di un immobile di sua proprietà. Sempre nel 2020 ha acquistato mobili per un importo di 10.000 euro.

Ha quindi diritto al "Bonus mobili" nella misura di € 5.000 (10.000 x 50%) da suddividere in 10 quote di € 750 annuali.

Tuttavia, a seguito della proroga della detrazione anche per gli acquisti effettuati nel 2021 e dell'innalzamento della spesa massima a 16.000, nel 2021 potrebbe acquistare ulteriori 6.000 euro di mobili o grandi elettrodomestici, sui quali spetterà la detrazione fiscale.

¹⁴ Introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), Finanziaria 2018.

Esempio 2

Il sig. Bianchi, nel **2019** ha iniziato i lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, ancora in corso. **Nel 2021 intende acquistare mobili** e grandi elettrodomestici per un importo di € 8.000.

In questo caso **non potrà usufruire della detrazione Bonus Mobili** sulle spese di acquisto sostenute nel 2021, in quanto la condizione richiesta per poterne usufruire è che l'intervento sull'immobile sia iniziato dal 1° gennaio 2020.

FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

	Posso usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?
1	No , gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
2	Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all'estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito?
	Si , se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
3	Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili?
	Si , la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di "manutenzione straordinaria". È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
4	Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall'erede che conserva la detenzione materiale dell'immobile?
	No , la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
5	Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l'applicazione della ritenuta?
	Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello

	appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
	Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?
6	No , tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all'abitazione principale.
	Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente, può quest'ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?
7	Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
	È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?
8	La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2021. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2020, tuttavia, spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Allo stesso modo, per quelli effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
	Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare come limite di spesa massima l'importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento)?
9	Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021	Comunità energetiche rinnovabili.
Risoluzione 19/E del 15 marzo 2021	Aliquota IVA applicabile alle cessioni di oli vegetali impiegati per generare energia elettrica.
Risoluzione 20/E del 18 marzo 2021	Istituiti i codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità , emesse a seguito di un controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi, inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 172 del 15 marzo 2021	Detrazione IVA acquisto di carburante da compagnia petrolifera per somministrazione a clienti finali.
Risposta interpello 173 del 15 marzo 2021	Regime fiscale contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai lavoratori autonomi che svolgono l'attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con un ente pubblico economico - artt. 6 del Tuir e 10-bis decreto-legge n.137 del 2020.
Risposta interpello 174 del 16 marzo 2021	Superbonus - interventi "trainanti" e "trainati" su edificio condominiale (composto anche da unità immobiliari di categoria catastale F/3).
Risposta interpello 175 del 16 marzo 2021	Superbonus - Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con demolizione ed ampliamento, nonché interventi di efficientamento energetico su edificio condominiale - limiti di spesa.
Risposta interpello 176 del 16 marzo 2021	Regime di tassazione agevolata per premi di

risultato.

Risposta interpello 177 del 16 marzo 2021	Trattamento fiscale dell'anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo.
Risposta interpello 178 del 16 marzo 2021	Imposta sulle assicurazioni. Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria.
Risposta interpello 179 del 16 marzo 2021	IVA e trattamento fiscale applicabile alle somme erogate in attuazione di un accordo transattivo.
Risposta interpello 180 del 16 marzo 2021	Regime fiscale applicabile ai contributi erogati , per l'emergenza epidemiologica, alle imprese della pesca e del settore acquacoltura.
Risposta interpello 181 del 16 marzo 2021	Imposta sulle assicurazioni. Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento alla Conferitaria.
Risposta interpello 182 del 16 marzo 2021	Rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccesso in relazione a premi dati ai soci , ma dagli stessi non utilizzati e pertanto restituiti in termini di punti/premio ai clienti stessi.
Risposta interpello 183 del 16 marzo 2021	Trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro e di bollo delle convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati.
Risposta interpello 184 del 16 marzo 2021	Cooperativa a proprietà divisa.
Risposta interpello 185 del 17 marzo 2021	Società in liquidazione.
Risposta interpello 186 del 17 marzo 2021	Chiarimenti sul Bonus affitti nei comuni colpiti da evento calamitoso a prescindere dalla riduzione di fatturato.
Risposta interpello 187 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo , in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Risposta interpello 188 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta ricerca e sviluppo settore dell'industria alimentare.
Risposta interpello 189 del 17 marzo 2021	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Risposta interpello 190 del 17 marzo 2021	Sisma bonus per acquisto case antisismiche.
Risposta interpello 191 del 18 marzo 2021	Incentivi per l'acquisto di case antisismiche .
Risposta interpello 192 del 18 marzo 2021	Chiarimenti in merito alla tempistica relativa alla presentazione della asseverazione del rischio sismico degli edifici necessaria per usufruire Sismabonus.
Risposta interpello 193 del 18 marzo 2021	Credito d'imposta DTA. Il Consorzio di garanzia collettiva fidi, che ha ceduto crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020, può beneficiare del credito d'imposta derivante dalla conversione delle imposte anticipate su perdite fiscali maturate in anni precedenti, anche se le stesse imposte non sono state iscritte in bilancio.
Risposta interpello 194 del 18 marzo 2021	Bonus aggregazioni.
Risposta interpello 195 del 18 marzo 2021	Scioglimento dell'impresa familiare , comunione de residuo e abuso del diritto.
Risposta interpello 196 del 18 marzo 2021	Superbonus - interventi di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico realizzati su un " condominio minimo " (composto da due edifici).

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021

Lunedì 22 Marzo 2021	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Lunedì 22 Marzo 2021	Termine entro il quale i soggetti possono esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, utilizzando il modello denominato " Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata ". Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650.
Giovedì 25 Marzo 2021	Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile , devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT .
Mercoledì 31 Marzo 2021	Prorogati al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della " Certificazione unica " all'Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. (Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)
Mercoledì 31 Marzo 2021	Proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata .

(Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)

Mercoledì 31 Marzo 2021	Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di febbraio relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Mercoledì 31 Marzo 2021	Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie e altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "risparmio amministrato" devono rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.
Mercoledì 31 Marzo 2021	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio.
Mercoledì 31 Marzo 2021	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di febbraio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.
Mercoledì 31 Marzo 2021	Le imprese di assicurazione , comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio.
Mercoledì 31 Marzo 2021	Gli enti associativi devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, il modello Eas , solo nel caso in cui si siano verificate variazioni nel 2020, di dati precedentemente comunicati.
Mercoledì 31 Marzo 2021	I titolari di contratti di locazione e affitto devono

versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° marzo 2021.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2020, da parte dei beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, Superbonus 110%. Per il Superbonus 110% la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.